



BIBLIOTECA NAZIONALE
VITTORIO EMANUELE II
5
C
791







5. C. 791





**BULLETTINO
DELLE SENTENZE.**



3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

(3)

BULLETTINO DELLE SENTENZE

N.° 4.

A N N O 1809.

Num. 1.

Adi 6 Aprile 1809.

F RA 'l Comune di Palagiano , patrocinato dal Sig. Luigi de Cham ;

E 'l già barone Principe di Cursi , patrocinato dal sig. Gennaro Buonanni ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini.

L' Università di Palagiano ha dedotto nella Commission feudale contro al

a 2

suo

suo ex-barone Principe di Corsi i seguenti capi di gravezze :

1. Che debba l'ex-barone restituirle la metà della difesa denominata *Calzo*, una coi frutti percepiti dell'intera difesa dall'anno 1618 fino all'anno 1713, e della metà della stessa difesa da detto anno 1713 fin oggi.

2. Che debba altresì restituirle la decima esatta dallo stesso anno 1713 sino al presente sui prodotti della dilui difesa comunale denominata *S. Felice*, come ancora le quantità esatte a titolo di fida dall'anno 1618 sino all'anno anzidetto 1713.

3. Che debba eziandio restituirle la chiesa demaniale di *Lama di Lenne*, una coi frutti percepiti così da detta chiesa dal ridetto anno 1713 in poi, come dall'intera *Mezzana di Lama di Lenne* dal 1618 sino al 1623.

4. Che debba restituirle benanche le quantità ritratte dai diritti proibitivi dei

mu-

mulini e de' forni dal 1623 in poi.

5. Che debba l'ex-barone pagarle la bonatenenza attrassata dall'anno 1713 per l'anno 1793.

6. Che debba l'ex-barone restituirle le quantità esatte dall'Università dall'anno 1624 sino al 1647, a titolo di *Camera riservata, e per provisione dell'Erario.*

Finalmente che debba l'ex-barone restituirle *la Vasca* o sia conserva di acqua piovana, e la strada pubblica aggregata al palazzo baronale.

All'incontro il Principe di Corsi riconvenendo l'Università, ha chiesto la revindica della dinotata difesa di *S. Felice*, o almeno di doversigli la decima sui prodotti della stessa difesa. E comechè abbia lodato in autore il Duca di Martina, nulla ha questi dedotto negli atti.

La Commissione esaminati gli atti fabbricati in tre volumi negli aboliti

Tribunali della Sommaria, e del S.C., e nella stessa Commissione, intese le parti e'l Regio Procuratore, è entrata nelle seguenti considerazioni.

Per la difesa del *Calzo* ha veduto la Commissione, che sebbene questa siasi un tempo denominata il *Demanio aperto di Palagiano*; pur tuttavolta i documenti che allega l'Università per dimostrarne la natura comunale sono equivoci ed oscuri. L'ex-barone all'opposto sostiene di rilevarsi nettamente la natura feudale di tal difesa non men dagli apprezzati fatti dal Tavolario Fusco nel 1605, ed un secolo dopo dal Tavolario Cafaro nel 1705, che da un'antica liquidazione fiscale del 1525, e dal successivo rilievo del 1623: oltre ciò allega egli l'istromento di convenzione del 1710, col quale fu stabilito, che la metà di tal difesa rimanesse feudale, e chiusa a beneficio del barone, e l'altra metà si aprisse a beneficio comune
del-

dell' Università, e suoi cittadini. Ma poichè può trarsi maggior lume sulla natura e situazione dell' antico demanio dall' esame della causa pendente fra la stessa Università, il Principe medesimo di Corsi ed altri interessati sulla pertinenza di altra vasta difesa, denominata *S. Marco de' Lupini*; ha quindi stimato la Commissione di riservar la decisione di questo primo gravame nel tempo che verrà a decidere la causa di *S. Marco de' Lupini*.

Per la difesa di *S. Felice*, di cui l'Università cerca la restituzione delle decime esatte da due secoli in circa; e l'ex-barone chiede la revindica o pur la continuazione della decima sui dilei prodotti; ha osservato la Commissione di esser ugualmente irregolari le vicendevoli azioni. Non vi ha dubbio, che la difesa di *S. Felice* si apparteneva anticamente all' Università di Palagiano. Lo stesso Barone Alessandro Car-

mignano che fecesi scrupolo nel 1649 di averla chiusa dichiarò di esser comune all'Università di Palagiano e di Taranto, *nei fogli 11 a 12, e 75 a 85 del volume corrente.* Il Tavolario Cafaro riferì nel 1705 di tenerla la Camera Baronale *loco pignoris* dall'Università, e la descrisse frai corpi burgenatici, *nel foglio 70 del primo volume.* Colla transazione del 1711 fu convenuto di doversi restituire all'Università, e che non rimanesse sulla medesima alcun jus al Barone, *nel foglio 23 del volume corrente.* Manca quindi il principio e l'azione della revindica pretesa dal Principe di Corsi di questa difesa, e di qualunque diritto di decima sui dillei prodotti. Ciò non ostante la massima antiquata di esser decimale l'intero territorio di Palagiano, garantita dagli apprezzj de' Tavolarj Fusco e Cafaro, *nei fogli 65 a 74 del volume corrente, e 49 a 72 del primo volume,*
ed

ed eseguita da coloni senza verun contrasto, fa presumere di essersi in buona fede esatta finora la decima dal Principe di Corsi, che divenne ultimamente tenentario del feudo, e subir non deve la pena delle ingiuste esazioni dei suoi predecessori.

Per lo demanio di *Lama di Lenne* ha distinto la Commissione la revindica della *Chiusa* quivi posseduta dall'ex-Barone dalla pertinenza del rimanente demanio posseduto dall'Università col nome di *Mezzana e Lama di Lenne*.

Per la Mezzana ha considerato la Commissione, che nei citati apprezzamenti descrivesi come feudale la difesa di *Conocchiella* seu *S. Maria di Lenne*. L'Università non allega altro titolo che l'istrumento del 1711. In esso fu dichiarato che la *Mezzana e Lama di Lenne* restar dovessero continuamente in ogni tempo di està e d'inverno per
de-

demanio aperto , com' erano state da tempo immemorabile , nel *foglio 23 del vol. corrente*. Pretende non meno l'ex-barone che per la massima di sopra notata di esser decimabile tutto il territorio , e perchè nei citati apprezzati descrivonsi tra i beni feudali la *Mezzana*, e difesa di *S. Maria di Lenne*, debba egli decimare anche su questo demanio. Ma la Commissione potendo esser illuminata sulla natura di tal demanio , come per *Calzo* , dall' esame della Difesa di *S. Marco de' Lupini* , ha parimente differita la decisione del gravame prodotto sopra *Lama di Lenne* al tempo stesso , che deciderà la contesa sulla Difesa di *S. Marco dei Lupini*.

Non così per la *Chiusa* esistente nel demanio anzidetto di *Lenne*. Nello stesso periodo dell'istrumento , in cui fu dichiarato di esser *Lama di Lenne* un demanio aperto , fu soggiunto nel

fo-

foglio 24 del volume corrente » eccet-
 » to però un pezzo di territorio di to-
 » mola cinquanta nominato la Chiusa,
 » sito circa detto demanio aperto di
 » Lenne , consistente in un giardino ,
 » palude ed in una vigna incolta spet-
 » tante al Barone , come acquistata dal
 » medesimo con titolo particolare in
 » virtù d'istrumento di compra , come
 » sta descritto in detto apprezzo ». Di
 fatti in ambidue gli apprezzi descrivon-
 si come particolare acquisto la *Chiusa*
nella Lama di Lenne , che da Fusco
 dicesi di tomola 60 in circa , e da Ca-
 farko di tomola 50. Quindi non avendo
 documentato l' Università verun atto
 dominicale , o possessivo di detta Chiu-
 sa , ed ostandogli lo stesso istrumento,
 cui ella ricorre per *Lama di Lenne* ;
 ha giudicato la Commissione di non
 doversi per la Chiusa molestare l'ex-
 barone.

Non si è fermata la Commissione
 sulla

sulla restituzione pretesa dall' Università delle quantità percepute dai diritti proibitivi de' forni , e mulini dal 1623 sino alla diloro abolizione. Poichè lo stesso istromento del 1623, che l' Università fissa per epoca dell' indebito esatto , non che il laudo del 1650 , e l' istromento del 1611 , ne' quali furono ceduti , e confermati tai diritti a favor de' temporanei Baroni , nei *fogli 11 a 15 del volume corrente , e 4 a 24 del primo volume* , inducono nel particolare dilor successore Principe di Cursi la massima buona fede.

Molto meno si è occupata la Commissione sull' attrasso della bonatenenza. Formò questa l' oggetto di una particolar discussione nel dì 14 giugno del prossimo scorso anno. Decise allora la Commissione , che il Principe di Cursi pagar dovesse la sola bonatenenza attrassata per i beni a lui venduti dalla famiglia Pantaleo ; e che per tutte

te

te le altre quantità pretese dall' Università a titolo di bonatenenza non fosse egli molestato. Essendosi tal decreto accettato, e fatto eseguire dall' Università, nei *fogli 196 a 202 degli atti camerati ad istanza dell' Università*, non merita su questo articolo esser ella ascoltata.

Ugualmente indoverosa ha conosciuto la Commissione di esser la restituzione dell' indebito esatto per la Camera riservata, e per provizione dell' Erario dal 1624, in cui cominciò la contribuzione, sino al 1747, nel quale cessò di esigersi. Quando per avventura fosse un tempo competuta all' Università la personal condizione contro la famiglia di Carmignano per l' indebito esatto, non poteva sicuramente sperimentarla dopo due secoli contro al terzo possessore dell' ex-feudo di Palagiano.

Ed in fine ha veduto la Commissione

ne

ne di non aver luogo la revindica proposta della *Vasca* e della pubblica strada, dacchè sopra di esse non ha prodotta l'Università alcuna pruova del suo dominio ed antico possesso.

Quindi autorizzata la Commissione dalla legge di sua costituzione a giudicar le contese feudali, *sola facti veritate inspecta*, e per esecuzione della legge abolitiva de' feudi de' 2 agosto del 1806, ha diffinitivamente deciso e dichiara.

1. Sulla revindica della metà della difesa di *Calzo* spiegherà la provvidenza nel tempo stesso, che deciderà la causa pendente sulla difesa di *S. Marco dei Lupini*.

2. Si assolva l'Università dall'azione di revindica proposta dal Principe ex-barone della difesa di *S. Felice*; e resti questa in piena proprietà del Comune di Palagiano, senzachè possa sulla medesima esercitarvi l'ex-barone alcun
di-

diritto di decima , o altro qualunque. Si assolva bensì l' ex-barone dalla restituzione dell' indebito preteso dall' Università.

3. Si assolva altresì l' ex-barone dalla restituzione pretesa dall' Università della *Chiusa Lama di Lenne*. Ma si riserva la Commissione di decidere le altre vicendevoli pretensioni intorno alla *Mezzana e Lama di Lenne* , allorchè deciderà le contese sopra *S. Marco dei Lupini*.

4. Si assolva eziandio l' ex-barone dalla restituzione dell' indebito esatto dei diritti proibitivi de' mulini e de' forni.

5. Non si molesti ulteriormente l' ex-barone per l' attrasso della bonatendenza pretesa dall' Università , oltre quella dovuta per i beni acquistati dalla famiglia Pantaleo , a tenor del decreto da lei proferito sull' oggetto nel dì 14 giugno dello scorso anno.

6. Si assolva parimente l' ex-barone
dalla

dalla pretesa restituzione dell' indebito esatto a titolo di Camera riservata e di provizione dell' Erario.

7. Si assolva puranche l' ex-barone dalla revindica della *Vasca*, e della pubblica strada dedotta negli atti. Finalmente per le spese della lite si assolvano vicendevolmente le parti.

Num. 2.

A dì 8 Aprile 1809.

TRA il Capitolo di S. Nicola di Bari, patrocinato dal signor Giuseppe Capriglia ;

E l' Università della terra di Sannicandro , patrocinata dal signor Filippo Vecchioni ;

Sul rapporto del sig. Giudice Franchini.

Avendo deciso la Commissione feudale sin dal dì 6 maggio del prossimo

scor-

scorso anno la causa agitata in varj tribunali fra 'l Comune di Sannicandro, ed il Priore, e Capitolo di S. Niccola di Bari, sono insorti successivamente i seguenti dubbj.

Primo. Se debba il Capitolo incaricarsi della partizione degli annui ducati 360 ingiunti all' Università in compenso dei terraggi dovuti dai possessori de' fondi seminatorj contenuti nell' antico demanio feudale.

Secondo. Se nella contribuzione dell' anzidetta prestazione debbano caricarsi i fondi proprj del Capitolo, e se possa l' Università ritenersi il quinto per lo peso fondiario.

Terzo. Se debba esigersi dal Capitolo il canone di un carlino per ciascuna chiusura fatta da' cittadini ne' fondi demaniali prima della contestazione della lite seguita nell'abolita reverenda Curia del Cappellano Maggiore.

Quarto. Se avendo ordinato la Com-
1809. *Num.* 4. b mis-

missione, che la prestazione degli annui duc. 360 pagar si dovesse dal giorno del decreto camerale de' 19 Giugno del 1805, debba computarsi nella medesima l'annata decorsa in Agosto del 1805.

Finalmente se avendo il Capitolo esatti sino al tempo della decisione i terraggi dovuti dai naturali di Cassano, e dovendo la prestazione degli annui duc. 360, estendersi eziandio ai fondi da esso loro posseduti nel territorio di Sannicandro, debbano restituirsi ai medesimi i terraggi esatti dall'epoca del citato decreto Camerale in poi.

La Commissione intese le parti e il Regio Procuratore, ha dichiarato e decreta che la prestazione degli annui ducati 360 debba farsi dall'Università indiminuita da qualunque peso fondiario; che sia a carico della medesima Università la ripartizione ed esazione da farsi

(19.)

farsi tra possessori de' fondi seminatorj; che in questa contribuzione non debbano entrare i fondi proprj del Capitolo; che debbano i possessori de' fondi continuare la prestazione solita di un carlino per tutte le chiusure fatte prima di contestarsi la lite nella Curia del Cappellano Maggiore; che la stessa prestazione dei duc. 360 corrisponder si debba per l'annata decorsa da Settembre 1804 ad Agosto 1805; e che i terraggi corrisposti dai naturali di Cassano dall'epoca del decreto Camerale in poi debbano compensarsi colla quota che dovrebbero i medesimi corrispondere per l'attrasso degli annui ducati 360.

A dì 8 Aprile 1809.

TRA il Comune di S. Lucido in Calabria Citeriore, patrocinato dal signor Filippo Basta ;

E il suo ex-barone Duca di Baranello, patrocinato dal signor Francesco Santangelo ;

Sulla proposta fattane dal Cancelliere.

Il Comune di S. Lucido in Calabria Citra ha rinnovati nella Commissione feudale i capi di gravezze dedotti nel S. C. fin dal 1743, e proseguiti nel 1759. A quelli ne ha aggiunto anche altri; cosicchè i capi su' quali debbono cadere i provvedimenti della Commissione sono i seguenti.

1. Il diritto proibitivo della taverna
che

che l' ex-barone esercita , così pe' com-
mestibili , come per gli alloggi.

2. Il pagamento di carlini tre a per-
sona per la paglia della stalla , e gra-
na quarantacinque per ciascun posses-
sore di bovi per le legna della cucina
dell' ex-barone.

3. L' elezione degli Amministratori
dell' Università , ed il pagamento d' an-
nui duc. 15 per la nomina del Mastro-
giurato.

4. La decima di tutto il pesce e la
dogana sul medesimo.

5. L' esercizio della portolania e del-
la zecca de' pesi e misure , che l' ex-
barone ha tenuto , non ostante il pa-
gamento d' annui duc. 22 che l' Uni-
versità faceva al barone per la medesi-
ma causa.

6. La fida che l' ex-barone esige
da' cittadini per ogni sorta di animali ,
che da' medesimi si possiede , cioè per
ogni bove carlini 13 , per ogni vacca

b 3

car-



carlini 6 , per ogni mulo o cavallo carlini 10 , per un asino o asina carlini 6 , per ogni porco carlini 6.

7. La proibizione che fa a' possessori di servirsi dell' erba de' proprj fondi , anche alberati e chiusi , e l' abuso della fida agli esteri che fa ne' suddetti fondi , così dell' erba , come delle spighe.

8. La proibizione che l' ex-barone fa a' cittadini di fabbricare ne' proprj poderi siti alla marina , case e magazzini per custodire vittovaglie , e altri generi.

9. La proibizione che l' ex-barone fa a' possessori di fondi di raccogliere le proprie derrate senza la previa licenza degli ufficiali ex-baronali.

10. La dichiarazione del demanio universale , e l' uso civico nel demanio che sarà dichiarato feudale , tolte tutte le chiusure e difese fatte dall' ex-barone.

11. Il Casalínaggio , che l' ex-barone esige sopra tutti i suoli abitati del paese..

12. Gli annui redditi ch' esige sopra i fondi rustici de' cittadini.

13. Dichiararsi illegittimo il credito degli annui duc. 354 e gr. 9 esatti dal Duca Baranello per varie rubriche in sino all' anno 1744, e condannarsi tanto il suddetto Duca, quanto il Principe di Fondi, venditore del feudo, alla restituzione dell' indebito esatto, liquidato sin dal 1760 con calcolo rimasto fermo nella somma di duc. 14336 e gr. 87.

Finalmente il Duca di Baranello ha inteso in tutti gli atti il Principe di Fondi venditore del feudo, lodato in autore sin dalla prima introduzione del giudizio del 1743, acciocchè lo difendesse nel giudizio, e lo rifacesse d' ogni danno, che mai venisse a soffrire.

La Commissione intese le parti e 'l Regio Procuratore.

In quanto al primo, al secondo, ed al terzo capo considera, ch' essi sono aboliti dalla legge de' 2 di Agosto 1806.

In quanto al quarto, relativo alla decima del pesce, ed alla dogana, la Commissione considera, che la decima del pesce sia abolita non solo dalla citata legge de' 2 di agosto 1806, ma anche dal Real decreto de' 15 di febbrajo 1808, e che la dogana baronale sia rimasta estinta colla recente legge de' 24 di febbrajo di quest' anno.

In quanto al quinto relativo alla portolania, alla zecca di pesi e misure, ed all'annua prestazione di ducati 22, esatta sotto il titolo de' suddetti corpi, la Commissione considera che tanto l'esercizio, quanto la percezione de' proventi da essi dipendenti è rimasta estinta a tutto il dì 31 dicembre 1808.

In quanto al sesto relativo alla fida sopra tutti gli animali de' cittadini, l'ex-
ba-

barone ha congiunto quest'articolo colla quistione della feudalità dell'intero territorio, a sostener la quale ha prodotto i seguenti argomenti; 1. il Duca Ruggiero confermò nell'anno 1093 le donazioni fatte alla Mensa di Cosenza da Roberto suo padre. Fra le cose donate vi fu: *Castellum S. Lucidi cum omnibus rebus sibi pertinentibus*. La notizia di questa concessione è prodotta dall'Ughelli nella sua Italia Sagra, e da altri scrittori anteriori; 2. una tale concessione fu confermata con diversi privilegj de' Re Normanni dopo l'erezione della Monarchia, di Federico II, della Regina Giovanna II. e di Alfonso I. d'Aragona, i privilegj de' quali sono parimenti pubblicati dallo stesso autore dell'Italia Sagra; 3. non ostante le suddette concessioni e conferme, nel 1457 lo stesso Alfonso I. d'Aragona vendè in feudo alla Mensa di Cosenza le terre di S. Lucido con tutta la pie-

ncz-

mezza de' diritti che in essa rappresentava, secondo quello che lo stesso Ughelli riferisce; 4. nel 1494 Alfonso II. di Aragona volle permutare il feudo di S. Lucido col suffeudo di S. Antonello, e con alcuni territorj denominati *Saetto* siti nel territorio di *Terranova* e di *Spezzanello*, secondo quello che riferisce il Cardinal de Luca, il di cui discorso 34 *de feud.* serve anche ad altri argomenti dell' ex-barone; 5. essendo surta lite fra Luigi Carafa fratello del Conte di S. Severina allora possessore della terra di S. Lucido, ed il Cardinale Borgia perpetuo Commendatore della Mensa di Cosenza, sulla permuta precedentemente fatta, fu conclusa una transazione, munita di assenso di Ferdinando il Cattolico dell'anno 1511, transazione la quale conservò il feudo presso la famiglia Carafa, come dalla copia del suddetto assenso, esibito negli atti; 6. dalla casa Carafa
 il

il feudo passò nell'anno 1608 a quella di Fondi, e da questa nel 1742 fu trasferita per titolo di compra al Duca di Baranello Ruffo; 7. da un conto erariale dell'anno 1493 costa che fra le rendite del feudo v'era la bagliva, e la decima del prezzo di tutte le possessioni vendute, che si corrispondeva alla bagliva; sebbene nel detto conto si soggiunga per tal partita, *et non sono state riscosse che sono state impedito per la Università*; 8. nel 1534 S. Lucido fu saccheggiato dalle forze navali di Solimano, e circa 2000 persone furono fatte prigionieri; Federico Carafa allora possessore del feudo pretese di provare il danno che avea sofferto, ed articolò che la bagliva gli rendeva ducati 500 prima del guasto sofferto, le gabelle annui ducati 400, i redditi delle case de' vassalli duc. 225, i terraggi tomo- la 200, e diverse altre rendite d'ogni genere; 9. da un rilievo del 1587 si

ri-

rileva che la bagliva era uno de' principali corpi del feudo, perciocchè rendeva circa duc. 200; 12. da un secondo rilievo del 1604 si rileva che la fida costituiva uno de' membri principali del feudo, poichè rendeva circa duc. 800, oltre alla bagliva affittata separatamente; 11. da un terzo rilievo del 1669 si scorge che la fida costituiva la rendita principale del feudo, anzi la sola rendita, perchè appena si portano i terraggi in annui duc. 6 e gr. 50; 12. da un documento dell' anno 1622 si rileva che ne' contratti fatti da' possessori di S. Lucido da quell' anno sino al 1627 v'è sempre fatto menzione del reddito dovuto alla corte baronale; 13. dallo stato del Reggente Tappia del 1627 si rileva che l' Università non avea altre rendite, se non quelle di alcune gabelle, e del catasto; 14. nelle rivele del catasto dal 1752 si fa parimente menzione per moltissimi fondi del

del reddito dovuto al barone; 15 finalmente nel discorso 34 del Cardinal del Luca di sopra citato si sostiene, che la prima concessione di S. Lucido dovette essere in allodio; e che la permuta fattane colle terre di S. Antonello e di Saetta pruovi il pieno dominio, che la Mensa di Cosenza, e dopo di essa la famiglia Carafa, ebbero del suddetto feudo, perciocchè si vede permutato con una assoluta proprietà del Re Alfonso, a cui un tal contratto si attribuisce.

Da queste ragioni l'ex-barone voleva desumere che il suolo di S. Lucido fosse interamente feudale; che la popolazione avesse ricevuto quella legge che al padrone suddetto del suolo era riuscito d'imporle; che il feudo non ha potuto mutar natura nelle sue parti componenti per essere sempre passato con titoli di successione singolare da una mano all'altra; che il possesso del-

della fida , della bagliva , de' terraggi e de' redditi su' predj così urbani , come rustici spiegava la pienezza de' suoi diritti nel feudo , che manca al Comune qualsivoglia atto possessivo per mostrare che gli appartenesse o parte o tutto del territorio. Per l'opposto il Comune crede che manchi all' ex-barone il titolo dell' universal dominio , e che il di lui possesso scopra l'usurpazione del tutto , a cui per gradi è pervenuto. Lo fonda su i seguenti argomenti ; 1. non si dee attendere la concessione del 1093 di Ruggiero , perchè diversi argomenti la fanno credere supposta ; 2. la concessione che dee attendersi è quella di Alfonso d' Aragona , la quale sebbene manchi , pure dal repertorio in cui è compendiata si rileva , che il feudo neppure fu concesso colle clausole solite generali di que' tempi ; 3. il paragone de' rilevj fra loro , e de' rilevj colla compra dell' anno 1742 scopre
l'usur-

l'usurpazione dell'ex-barone, perciocchè nel primo dell'anno 1588 si portano solo i malini, la taverna, la bagliva, la mastrodattia, i redditi, il giardino di S. Giovanni, mentre nel secondo dell'anno 1604 si descrive l'ingente rendita della fida e la difesa di S. Angelo, e nel terzo la stessa fida e la stessa difesa; tuttavia in alcuno dei tre suddetti rilevj non si parla della maggior parte de' corpi co' diritti enunciati nella compra dell'anno 1744; la registrazione di questo assenso diede luogo ad una risulta di 17 capi relativi ad altrettanti corpi o non conceduti o non nominati ne' rilevj; fra questi v'erano molti erbaggi di territorj e molte difese non nominate nelle precedenti rivele.

Sopra tutte le esposte ragioni relative all'articolo della fida, la Commissione considera, 1. che non essendosi esibite le concessioni e le conferme del feudo
sino

sino a quella di Ferdinando il Cattolico, non si può giudicare della validità delle precedenti, se non per gli argomenti storici prodotti dall'una parte e dall'altra; 2. che le conferme immediate e continue fatte da' Re di Napoli della concessione del Duca Ruggiero non permettono di pronunciare contro all'autenticità di esse; 3. che il principal carattere dell'autenticità d'un antico diploma, e della verità d'un fatto storico, è il giudizio uniforme de' contemporanei e de' vicini; 4. che ammessa tuttavia per vera la concessione del Duca Ruggiero non se ne può trarre una conseguenza favorevole all'assunto dell'ex-barone, perchè la parola *Castellum* non solo non esclude gli abitanti, ma l'ordinario senso di essa è *di rocca abitata*; 5. che sebbene sia alieno dalla presente quistione l'esame della qualità feudale o allodiale di questa terra, tuttavia non è da presumer-

si

si l' allodialità , perchè se anche la prima concessione fosse stata in allodio , pure essa sarebbe stata rievocata dalle costituzioni del regno *scire volumus et praedecessorum nostrorum* ; 6. che qualunque sia stata la natura della concessione e l'osservanza posteriore , la terra di S. Lucido ritornò nuovamente nelle mani della corte , e fu riconceduta come feudo nel 1457 ; 7. che a quel tempo essendo abitata , manca all' ex-barone il dominio preesistente del feudo , ch' è il solo fondamento dell' universal dominio ; 8. che il possesso contiene in se la presunzione del dominio , quando non sia in evidente contraddizione col titolo ; 9. per lo contrario la Commissione considera che se è vizioso il possesso universale che l' ex-barone allega , non è men vero però , che manchi al Comune di S. Lucido ogni possesso de' corpi e dei diritti particolari , che contende allo

1809. Num. 4. c stes-

stesso ex-barone ; 10. che in questo stato negativo di pruova in cui è il Comune , dee farsi valere per l'ex-barone il possesso de' corpi particolari , che l'Università vorrebbe rivendicare ; 11. che in conseguenza mentre l'ex-barone non può difendere i diritti di fida in tutto il territorio in esclusione degli usi civici , che competono a' cittadini , mentre non ha alcun titolo a sostenere le difese menzionate nella compra , può e dee conservare il dominio de' corpi demaniali , che ha sempre posseduti come suoi.

In quanto al settimo capo relativo alla fida ne' territorj de' cittadini tanto per l'erba quanto per le spighe , la Commissione considera che le ragioni allegate per lo capo precedente sono comuni anche a questo , e che il possesso dell'ex-barone è vizioso per la sola ragione ch'è universale.

In quanto all'ottavo capo relativo
alla

alla proibizione fatta a' possessori di costruire case e magazzini ne' proprj fondi siti alla marina ; ed in quanto al nono relativo alla proibizione a' medesimi possessori di raccogliere i frutti senza la venia degli uffiziali ex-baronali, la Commissione considera , che tali restrizioni sono contrarie alla natura del dominio, che rende il padrone l'assoluto e libero dispositore della propria cosa.

In quanto al decimo relativo alla dichiarazione pretesa dall' Università dell' intero demanio universale , o almeno degli usi civici nel demanio del feudo , tolte le difese illegalmente fatte , la Commissione considera che le ragioni di tal capo sono contenute in quelle discusse per l' occasione della fida.

In quanto all' undecimo relativo al casalinaggio , la Commissione considera che la legittimità di tal diritto può es-

sere sostenuta nel solo caso della legittima concessione del suolo, e che questa concessione universale può solo verificarsi nel caso del dominio preesistente del feudo, ipotesi dimostrata insussistente per l'occasione della fida.

In quanto al duodecimo capo relativo a' redditi che il Barone esige sui predj rustici, la Commissione considera che in siffatte esazioni il possesso tiene luogo di titolo, e l'antichità fa presumere la legge data al fondo nella concessione di esso.

In quanto al decimoterzo capo relativo all' illegittimità del credito de' ducati 354, ed al pagamento dell' indebito liquidato sin dal 1760 in ducati 14346 e gr. 87, la Commissione considera la necessità di decidere tal capo inteso il Principe di Fondi, che n'è il principale interessato, siccome pure considera la necessità di dar luogo alla

la

la difesa del Duca di Baranello, che ha ommesso di rispondervi.

Finalmente in quanto alla lodazione in autore del Principe di Fondi, fatta dal compratore Duca di Baranello, la Commissione considera che, essendo questa un'azione *ex empto*, è necessario d'aver sotto gli occhi lo strumento della compra.

Per tutte l'esposte ragioni la Commissione dichiara..

1. Il diritto proibitivo della taverna è rimasto estinto colla legge de' due di Agosto 1806.

2. Ugualmente è rimasto estinto il pagamento di carlini tre a persona per la paglia della stalla, e di grana 45 a ciascun possessore di bovi per le legna della cucina.

3. È stato provveduto colla medesima legge al gravame relativo all'ingerenza nell'elezione degli Amministratori, ed è rimasto estinto il pagamento

c 3 d' an-

d'annui duc. 15 per la nomina del Mastrogiurato.

4. Si astenga l'ex-barone di esigere la decima del pesce, per esecuzione della citata legge de'due di Agosto 1806, del Real decreto de' 15 febbrajo 1808, e dell'ultimo decreto de' 27 febbrajo di quest'anno.

Si astenga parimenti di esigere qualsivoglia diritto di dogana, per esecuzione della legge de' 24 di febbrajo, ed adisca per lo compenso la Commissione de' titoli, se mai ne abbia ragione.

5. Si astenga l'ex-barone da qualsivoglia esazione per la portolania, e per la zecca di pesi e misure dal primo di Gennajo dell'anno corrente in avanti; adisca la Commissione de' titoli per lo compenso, se mai ne abbia ragione; e per gli estagli arretrati forse dovuti dal Comune, veduta la liqui-
da-

dazione del titolo, si daranno le provvidenze.

6. Si astenga l'ex-barone da qualsivoglia esazione da' possessori di animali d' ogni specie. Sia libero a' cittadini l'uso di pascere, di legnare, di acquistare, e di pernottare in tutti i demanj del feudo, anche per cagione di commercio fra' cittadini, e si abbia ragione di tal diritto nella divisione de' demanj, a tenore della legge de' 3 Dicembre 1808.

7. Si astenga l'ex-barone da ogni diritto di fida ne' territorj appadronati, così chiusi come aperti, e per questi secondi sia libero a' possessori il chiederli.

8. Sia libero a' possessori il fabbricare ne' proprj fondi, e l'addire i nuovi edificj a qualsivoglia uso.

9. Sia parimenti libero a' medesimi il raccogliere i frutti de' proprj fon-

e 4 di,

di , tolta qualsivoglia restrizione finora usata.

10. Gli usi civici dovuti in forza del capo sesto del presente decreto s'intendano in tutti i demanj dell' ex-feudo , ed in tutte le pretese difese feudali , eccetto la sola difesa di S. Angelo nominata negli antichi rilevj.

11. Si astenga l' ex-barone da qualsivoglia esazione a titolo di casalinaggio.

12. L'ex-barone si serva del suo diritto di esigere i censi su' fondi rustici rivelati con questo peso nel catasto , e su quelli pe' quali esista la legittima concessione. Benvero da' fondi , da' quali riscuote il censo in danaro, si astenga di esigere qualsivoglia altra prestazione in generi.

In quanto al credito de'ducati 354 e grana 3 , ed all' indebito preteso dall' Università in forza del giudicato del
S. C.

(41)

S. C. e del calcolo fatto, si provvederà inteso il Principe di Fondi; e la decisione di tal capo resti affidata alla diligenza del Regio Procuratore.

Finalmente esibito lo strumento di compra dell'anno 1744, si provvederà sulla rifazione pretesa dal Duca di Baranello per la sofferta evizione.

Num. 4.

A di 10 Aprile 1809.

TRA 'l Comune di Casacanditella in provincia di Chieti, patrocinato dal signor Niccola Pignataro;

E il già barone Duca Vacri, patrocinato dal signor Pasquale Maria Sini-scalchi;

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini.

L'Università di Casacanditella ha esposto in questa Commissione contro
del

del Duca Vacri ex-feudatario di quella terra i seguenti capi di gravezze.

1. Ch' esiga carlini quattro da ogni cittadino, che abbia un asino per trasporto di legna, che vada a vendere fuori del paese.

2. Ch' esiga un tomolo d'orzo per ogni bue di aratro.

3. Che obblighi i cittadini a servirlo co' loro animali per lo trasporto della paglia senza pagamento alcuno.

4. Che obblighi i medesimi a condurre nel suo palazzo tre salme di legna la settimana senza salario.

5. Che obblighi altresì gli stessi cittadini a far da corrieri, e le donne a trasportare acqua, e paglia senza mercede.

6. Che obblighi il serviente della Corte a servirlo facendogli anche coltivare i suoi territorj senza salario.

7. Ch' esiga annui ducati dieci per collette di S. Maria.

8. Che

8. Che obblighi i cittadini a servirsi per la trebbia de' suoi animali.

9. Che faccia regger giustizia dal governadore nel suo palazzo, ove gli dà pure abitazione, ed ove tiene anche il carcere comune ad uomini e donne.

10. Che voglia esigere annui ducati nove dall'Università per lo diritto proibitivo de' forni.

11. Ch'esiga per ogni fuoco una gallina, un pajo di pollastri, quindici uova ed una misura di uva passa.

12. Ch'eserciti il diritto proibitivo nella vendita de' commestibili e nel trappeto.

13. Che voglia la terna degli amministratori dell'Università, che si eleggono ogni anno.

14. Che costringa i cittadini a condurre i terraggi fino al suo palazzo senza mercede.

15. Che nel demanio del Comune introduca i suoi animali, ed impedisca il pascolo agli animali de' cittadini.

16. Che avendo nel 1650 improntati all' Università ducati settanta , si prese in pegno il forno , la pizzicheria , la taverna , ed il macello , che allora si affittavano per annui ducati trenta , ed ora si affittano per annui duc. novanta. Ed abbenchè il S. C. nel 1732 avesse condannato il Barone a restituire i menzionati corpi , pure seguita a tenerli in poter suo , ed a percepirne i frutti.

17. Che impedisca a' cittadini di coltivare i territorj , ch' essi tengono a censo dal Barone , e cerca di toglierli , o di fare nuove convenzioni , non ostante le miglurie che vi si trovano fatte.

18. Che oltre del terraggio del tomolo per tomolo , voglia ne' territorj stessi ove terraggia esigere il terzo per lo frutto degli ulivi.

19. Che voglia la successione de' cittadini che muojono senza eredi in grado successibile.

20. Ch' esiga la decima di tutti gli animali posseduti da' cittadini, e se sono caprini esige una settimana di formaggio.

21. Che senza titolo esiga da essa Università annui ducati quattordici e grana venti, ed altri annui ducati nove per censo, senza sapersi su di che sia infisso.

22. Che voglia pagare le vittovaglie grani quindici meno della voce.

23. Che non abbia giammai pagato i pesi catastali pe'suoi beni burgensatici, come neppure i pesi straordinarj, i quali poi son ricaduti a danno de' cittadini.

24. Che lo stesso Barone esiga annui ducati dodici e grana sessanta per lo permesso, che dà a' cittadini di acque, erbare e legnare, non ostante che esiga la fida di grani settantacinque per ogni somaro.

25. Che si abbia lo stesso ex-barone
usur-

usurato uno specioso terreno di essa Università, che ha sboscato, che del legname ne abbia fatto carboni, e che continui a possedere il terreno.

26. Che impedisca a' cittadini il legnare su' terreni feudali, ove ha fatto recidere gli alberi, e se gli ha venduti in danno della popolazione, e che in atto stia tagliando querce fruttifere, ed infruttifere nel territorio dell'Università, ove i cittadini pascolano co' loro animali per tutto l'anno.

27. Che abbia date le sue terre a colonia a' forestieri, escludendone i cittadini, non ostante che offerissero questi lo stesso prezzo.

28. Ch'esiga la decima de' porchetti, senz' avere titolo alcuno di tal' esazione.

29. Ch'esiga finalmente da' cittadini carlini cinque per ogni canna di pietra che si cava, tanto ne' territorj feudali che ne' comunali.

Nel-

Nell'esame di tutt'i rapportati capi di gravetze ,

- La Commissione,
- Intese le parti e'l Regio Procuratore,
- Ha fatto le seguenti considerazioni.

Avendo esaminati i primi tredici capi di sopra descritti, ha veduto che i medesimi riguardano angarie, o perangarie o altri diritti dipendenti dalla feudalità, ed in conseguenza tutti aboliti dalla legge abolitiva della stessa.

Rapporto poi al trasporto de' terraggi, ha creduto cosa ingiusta, che i cittadini dovessero quelli trasportare a proprie spese fino al palazzo dell'ex-barone, ma invece che dovesse costui esigerli sulle aje ove vengono trebbiati. Rispetto però ai granoni, che sogliono i cittadini, come l'ex-barone ha asserito, tradurli dalla campagna sulle proprie case, ed ivi farne la trebbia, ha stimato, che l'esazione del terraggio do-

dovesse farsi nel luogo medesimo, ove la trebbia si esegue.

Abusiva è sembrata poi alla Commissione l'introduzione che fa il Duca suddetto de' suoi animali ne' demanj dell'Università, con impedire il pascolo agli animali de' cittadini, e quindi ha stimato di accordargli il solo uso civico, come uno de' cittadini, giusta il sentimento de' Dottori più approvati dalla giudicatura de' Tribunali.

Per la revindica delle case, del fornq, della pizzicheria, della taverna, e del macello, avendo la Commissione veduto che l'Università non abbia alcun titolo del suo dominio, e che l'ex-barone abbia per se il possesso, ha stimato di assolvere il barone medesimo dalla chiesta revindica delle dette case, senzachè però possa delle medesime il Barone servirsi per l'esercizio di qualunque diritto proibitivo.

Non ha creduto poi giusto che potesse

se

se lo stesso ex-barone molestare i cittadini pe' territorj da essi posseduti a titolo di censo, bensì ne' casi di attrasso di canoni, o di deteriorazioni potesse sperimentare in giudizio le sue ragioni per la devoluzione.

Per l'esazione del terzo del frutto degli ulivi ne' luoghi ove l'ex-barone esige il terraggio come canone, la Commissione ha considerato che, trattandosi di fondi dati a censo, l'ex-barone non potesse esigere il terzo degli ulivi, ma il solo canone, sia in danaro, sia in terraggio.

Irragionevolissima l'è sembrata poi la pretensione dell'ex-barone di succedere a' cittadini, che morissero senza eredi in grado successibile, giacchè questo diritto unicamente al Fisco può competere, non mai al privato.

Egualemeute irragionevole l'è sembrata l'altra pretensione dello stesso ex-barone di voler esigere la decima de-

gli animali de' cittadini, ed una settimana di formaggio degli animali caprini; tanto più che di tal esazione niuna ragione ha saputo addurre l'ex barone, e perciò ha stimato la Commissione di abolirla.

Ha creduto ancora di dover abolire le due altre esazioni, che faceva lo stesso ex-barone dall'Università di annui ducati quattordici e grana venti e di altri ducati nove a titolo di censo, senzachè nè dell'una nè dell'altra prestazione avesse esibito titolo.

Sfornita parimenti di qualunque ragione ha trovata la Commissione l'altra pretensione del Barone di pagare i generi a grana quindici meno della voce; onde ha risoluto che lo stesso dovesse eseguire quanto dalle prammatiche del Regno trovasi per tal particolare ordinato.

Giustissima è sembrata poi alla Commissione medesima la dimanda dell'Università, che l'ex-barone debba pagar

gar la bonatenenza attrassata pe' beni burgensatici da lui posseduti, come pure i pesi straordinarj dal dì che questi furono imposti, e quindi ha creduto di condannarlo al pagamento di tali pesi, cioè la bonatenenza dal dì della formazione del catasto, e gli altri pesi dal tempo che furono imposti; ma non sapendosene il quantitativo preciso, ha creduto necessario di commetterne una liquidazione.

Per l'esazione d'annui ducati 12.60 che fa lo stesso ex-barone dall'Università per lo permesso che accorda ai cittadini di acquare, legnare, e pascere, esigendo inoltre la fida da' cittadini medesimi, la Commissione ha considerato che ne'demanj feudali aperti gli usi civici di legnare, acquare, pascere, non si possano a' cittadini impedire, anche per commercio tra loro, senzachè il Barone possa da essi pretendere alcun pagamento. La fida poi per l'oltreuso

de' cittadini potrà esigerla da' forestieri, ma non mai da' cittadini, da' quali può esigere la fida solamente, quando i cittadini volessero co' loro animali pascolare ne' territorj defensati, e perciò ha creduto che l'esazione suddetta non dovesse dal Barone farsi.

Rapporto all' usurpazione fatta dall'ex-barone, come l'Università ha asserito, di un suo territorio, con averlo sboscato, ed avendo de' legnami fatti carboni, se li ha venduti, e continua a posseder il territorio, la Commissione ha riflettuto, che l'Università non ha fatto pruova alcuna del dominio suo sul preteso territorio; per cui ha creduto, che non le appartenesse alcuna ragione per revindicarlo dalle mani dell'ex-barone, che lo possiede, ed in conseguenza ha stimato di assolverlo dalla pretesa reintegra. Perchè però l'ex-barone non possa in avvenire attentare su' territorj demaniali dell'Università, ha

ha creduto necessario di commettere all' Intendente della provincia di verificare i demaniali suddetti, e di farli confinare.

In quanto poi al taglio degli alberi, che l' Università ha detto di aver fatto l' ex-barone ne' territorj ex-feudali, ove ha impedito a' cittadini l' uso civico di legnare, ed all' altro taglio di querce fruttifere, ed infruttifere che la stessa Università ha detto di aver fatto ne' territorj comunali, ove i cittadini pascolano co' loro animali in tutto l' anno, la Commissione, per impedire l' abuso che potesse commettersi o dall' una o dall' altra parte, ha stimato di proibire ad amendue le parti il taglio degli alberi insino alla divisione de' demanj.

Rapporto all' esclusione de' cittadini dalla colonia delle terre ex-feudali, non ha stimato d' impedire al Barone di far uso del suo diritto, ma che non do-

vesse pregiudicare alle colonie acquistate da' cittadini.

Avendo poi negato di avere giammai esatta la decima de' porchetti da' cittadini, ed avendo la Commissione considerato, che la decima suddetta non poteva per niuna ragione appartenere allo stesso ex-barone, perciò ha stimato di abolirla, con assolvere l'Università, ed i cittadini da detta prestazione.

Finalmente rapporto all'esazione di carlini cinque per ogni canna di pietra, che i cittadini cavano tanto nei territorj ex-feudali posseduti da' cittadini a titolo di colonia, che ne' comunali, ha considerato che cavandosi pietre ne' territorj comunali, l'ex-barone non ha diritto di farne l'esazione, e per i territorj ex-feudali ha avvertito, che se questi vengono posseduti da' cittadini a titolo di colonia, neppure l'ex-barone può aver diritto di esigere, e perciò ha creduto di abolire la suddetta esazione.

Per

Per tutte le ragioni quindi di sopra addotte, la Commissione ha profferita la seguente sentenza.

1. Si astenga l'ex-barone dall'esazione di carlini quattro da ogni cittadino, che abbia un asino per trasportare le legna a vendere fuori del paese.

2. Si astenga dall'esazione di un tomolo di orzo per ogni bue di aratro.

3. Si astenga di obbligare i cittadini a servirlo co'loro animali per lo trasporto della paglia senza pagamento.

4. Si astenga di obbligare i cittadini medesimi a condurre nel suo palazzo tre salme di legna la settimana senza salario.

5. Si astenga di obbligare gli stessi a far da corrieri, e le donne a trasportargli l'acqua e paglia senza mercede.

6. Si astenga di obbligare il serviente della Corte a prestargli qualunque servizio.

7. Si astenga dall'esazione di annui ducati dieci sotto titolo di Colletta di S. Maria.

8. Si astenga di obbligare i cittadini a servirsi de' suoi animali per la trebbia de' generi.

9. Dichiarà, che coll'abolizione della giurisdizione feudale non vi sia luogo a decisione, nè rapporto alla residenza del Governadore, nè al luogo del carcere.

10. Si astenga lo stesso ex-barone di esigere dall'Università annui ducati 9 per l'abolito diritto proibitivo dei forni.

11. Si astenga dall'esazione di una gallina, di un pajo di pollastri, di quindici uova, e di una misura di uva passa per ogni fuoco.

12. Si astenga dall'esercizio del diritto proibitivo per la vendita de' commestibili, e per lo trappeto.

13. Dichiarà che attenta l'abolizione
della

della feudalità , non vi sia luogo a decisione circa la terna degli Amministratori.

14. Decreta che l' esazione de' terraggi debba l' ex-barone farla sulle aje, e rispetto a' granoni , quando non si conducano a trebbiare sulle aje , la debba fare negli altri luoghi , ove vengono trebbiati.

15. Si astenga lo stesso ex-barone di introdurre ne' demaniali universali numero di animali maggiore di quello , che v' introduce il più ricco de' cittadini.

16. Resti l' ex-barone medesimo assoluto dalla revindica delle case del forno , della pizzicheria, della taverna, e del macello , senza però che in tali case possa esercitarsi alcun diritto proibitivo.

17. Sieno mantenuti i Cittadini nel possesso de' territorj , che sono stati loro conceduti a titolo di enfiteusi , o a
co-

colonia, con pagare però il canone convenuto. Ben vero ne' casi di attrasso del pagamento de' canoni, o in altri casi stabiliti dalla legge, possa l'ex-barone sperimentare in giudizio le sue ragioni per la devoluzione.

18. Si astenga l'ex-barone medesimo di esigere il terzo del frutto degli ulivi ne' luoghi ove esige il terraggio come canone, bensì gli sia lecito di esigere il solo canone, sia in danaro, sia in terraggio.

19. Si astenga altresì dalla successione ne' beni de' cittadini, che morissero senza eredi in grado successibile.

20. Si astenga ancora lo stesso ex-barone dall'esazione della decima degli animali de' cittadini, come pure dall'altra esazione del formaggio, che per una settimana producono gli animali caprini.

21. Resti l'Università assoluta dal
pa-

pagamento d'annui duc. 14 e grana 20, che senz'alcun titolo ha per l'addietro corrisposti all'ex-barone suddetto, come pure dall'altra prestazione di annui ducati 9 a titolo di censo.

22. Si astenga l'ex-barone di pagare i generi de' cittadini a prezzo minore di quello stabilito, secondo la voce.

23. Si condanni lo stesso ex-barone a pagare in beneficio dell'Università la bonatenenza attrassata dal giorno del catasto per i beni burgensatici da lui posseduti, come altresì i pesi straordinarj dal dì che questi furono imposti, da liquidarsi; per effetto di che si commetta al Razionale Caropreso, perchè intese le parti, e queste richieste, tenendo presenti il catasto ed ogni altro documento opportuno e necessario, liquidi l'attrasso suddetto, e ne faccia relazione per darsi in seguito la provvidenza.

24. Dichiarò abolita la prestazione di annui ducati 12 e grana 60, che finora ha fatta l' Università per potere acquistare, legnare, e pascere ne' territorj ex-feudali, con essere permesso a' cittadini ne' demanj feudali aperti di esercitare i pieni usi civili, anche per causa di commercio tra loro, senz' alcun pagamento di fida, la quale possa il barone esigerla da' forestieri dedotto l'uso de' cittadini, in modo che non resti impedito l'uso suddetto. Benvero volendo i cittadini pascolare co' loro animali nei territorj ex-feudali defensati, in tal caso sia lecito all' ex-barone di esigere dai medesimi la fida.

25. Il detto ex-barone resti assoluto dalla revindica domandata dall' Università del territorio, che ha asserito suo senza esprimerne la denominazione, e si commetta all' Intendente della provincia, che verifichi quali sieno i de-
ma-

maniali di essa Università, e quindi vi faccia apporre i termini.

26. Resti proibita all' una parte, ed all' altra, cioè tanto all' ex-barone che all' Università di tagliare alberi ne' rispettivi demanj fino a che si procederà alla divisione de' demanj medesimi.

27. Si astenga l' ex-barone di espellere i cittadini da quei terreni, nei quali questi hanno acquistato il diritto di colonia, ma nel caso che tal diritto non abbiano ancora acquistato, si serva di sue ragioni.

28. Si astenga ancora dall' esazione della decima de' porchetti.

29. Si astenga finalmente l' ex-barone dall' esazione di carlini cinque per ogni canna di pietra, che i cittadini cavano tanto dai territorj da essi posseduti o a titolo di colonia, o a censo, quanto ne' territorj comunali.

Restino le parti vicendevolmente assolute per le spese della lite.

Num.

A dì 10 Aprile 1809.

Tra 'l Principe di Belvedere , patrocinato dal signor Francesco Genzano ;

E Tommaso Egidio Brindisi di Trivigno , patrocinato dal signor Giovanni Corbi ;

Sul rapporto del sig. Giudice Coco.

Intese le parti e le conclusioni del Regio Procuratore del tenor seguente :

» Nella controversia fra 'l Principe di Belvedere , e Tommaso Egidio Brindisi di Trivigno per la costruzione del mulino , che il suddetto Brindisi pretende fare , il Regio Procuratore fa osservare. »

» 1. Che l'eccezioni del Principe di Belvedere prodotte al tempo della prima perizia furono , che i territorj pei quali correva l'acquidotto perchè deserti

serti si dovevano avere come devoluti al Principe, padrone diretto del suolo; che Tommaso Egidio Brindisi meditando la costruzione del mulino aveva recentemente fatto l'acquisto de' suddetti territorj; ch' essendo tutto il territorio feudale, ed i cittadini essendo altrettanti coloni, non potevano mutare la superficie del suolo loro concesso ».

» 2. Fa osservare che colla perizia fatta in Giugno dell'anno 1807 dall'Intendente della provincia si verificò, che l'acquedotto era costruito ne' fondi di proprietà di Brindisi, alcuni dei quali erano stati recentemente acquistati, che in alcuni di essi si osservano cavi, e canali anticamente aperti per l'irrigazione »..

» 3. Fa osservare che l'Intendente della provincia, mentre diede conto al signor Ministro dell'Interno, che col nuovo mulino non si contravveniva alle regole stabilite per l'uso pubblico.

blico delle acque, restrinse il dubbio all' articolo, se l' originaria feudalità del territorio potesse impedire la costruzione del mulino suddetto ».

» 4. Fa osservare che il Principe di Belvedere nel domandare la revisione di tal perizia, ripeté l' eccezioni, che i territorj su' quali il mulino si costruiva erano incolti, e perciò a lui devoluti, e che i cittadini di Trivigno essendo altrettanti coloni parziarj non potevano mutare la superficie del suolo loro concesso ».

» 5. Fa osservare che la Commissione sebbene procedesse *sola facti veritate inspecta*, pure accordò a' 10 Novembre dell' anno scorso al Principe di Belvedere la revisione della prima perizia a sua sola istruzione, e purchè si procurasse fra un mese ».

» 6. Fa osservare che tutto il corso degli atti formati innanzi alla Corte di Trivigno pruova un abuso di ecce-

zioni dilatorie per parte dell' erario , e dell' agente ex-baronale , onde frastornare la perizia , qualora non riuscisse favorevole , giacchè dopo di aver data la nota de' periti sospetti , dopo di essere stati eletti di consenso i periti al numero di sei , dopo la requisitoria fatta dagli stessi periti , e la lettera del Governatore di Trivigno che fissò i punti di quistione , su' quali la perizia stessa doveva cadere , s' impugnò l' elezione de' periti . Inoltre dopo di averla impugnata , l' erario dell' ex-barone intervenne all' accesso seguito il dì 29 Dicembre , e dopo che il risultato di questo accesso gli fu contrario , produsse nel dì 2 di Gennajo contro alla perizia diversi capi di nullità ».

» 7. Fa osservare che i suddetti capi sono manifestamente insussistenti , perchè si danno per sospetti i periti eletti , mentre l' elezione fu preceduta
1809. *Num.*4. e dal-

dalla nota de' sospetti data dall' erario dell' ex-barone ; perchè si nega il consenso dato , mentre l' erario dell' ex-barone è intervenuto agli atti posteriori alla elezione ; perchè si allega come illegittimo il numero di sei periti , ragione insussistente , mentre il maggior numero di essi non vizia l' atto , e non rende meno sicuro il loro giudizio ; perchè si oppone di non essersi notificata la requisitoria de' periti , e di non essere stati intesi gli ufficiali dell' ex-barone , mentre così l' erario come l' agente intervennero all' accesso per quel che apparisce , così dalla relazione de' periti , come da quella del Governatore ; perchè si dice di non essere stato inteso in tutti gli atti l' agente ch' era la persona legittima , mentre insino al punto in cui fu prodotta questa eccezione fu sempre inteso l' erario Nicola Filitto , i cui atti sono stati rico-
no-

nosciuti dal Principe per quelle parti che sono state ad esso favorevoli ».

» Il Regio Procuratore considerando
» che il peso di procurare la revisione
» fra un mese era del Principe di Bel-
» vedere; che tutti gli atti della Com-
» missione sono solo diretti ad istruire
» la verità de' fatti; che questa verità
» risulta uniformemente e dalla perizia
» fatta dall' Intendente in Giugno del-
» l'anno 1807, e da quella fatta a' 29
» Dicembre dell'anno scorso dal gover-
» natore di Trivigno; che il Principe
» di Belvedere ritorna alle medesime
» eccezioni, cioè alla feudalità del suo-
» lo, ed alla devoluzione de' fondi, per-
» chè incolti, le quali eccezioni non
» abbisognano di perizia, restringe la
» quistione all' esame di esse.

» In quanto alla prima fa osservare
» che anche conceduta l'originaria feu-
» dalità del suolo, i cittadini non a-
» vrebbero meno acquistato il dominio

» de' fondi che oggi possiedono; che se
» questo dominio si pretenda essersi
» acquistato per mezzo di perpetue co-
» lonie, tal è la natura di questo con-
» tratto, che all' infuori del reddito e
» degli altri diritti riservati al padrone,
» tutti gli effetti del dominio sono presso
» il concessionario; che è erronea la
» denominazione de' coloni parziarj data
» a tali specie di contratti; che nulla
» è più contrario alla legge abolitiva
» de' feudi, quanto il supporre esisten-
» te la servitù feudale ed interdetto
» l'uso del suolo pe' comodi della vita
» naturale; che così la legge de' 2 di
» Agosto 1806, come il decreto de' 20
» Giugno 1808 hanno mutato in sem-
» plici censi riservativi i redditi dovuti
» agli ex-baroni; che anche equiparate
» le antiche colonie feudali alle enfiteu-
» si ed alle azioni superficiali, sarebbe
» stato libero a' possessori d'imporre a
» tali fondi qualunque servitù ne' ter-
» » mi-

» mini della legge *lex vectigali agro*

» *D. de pig.*

» In quanto alla seconda quistione ,

» il Regio Procuratore fa osservare ,

» che non può esservi luogo alla pre-

» tesa devoluzione de' fondi su' quali

» si è edificato il mulino e l'aquedotto ,

» perciochè questi o sono proprj di

» Brindisi , o si sono acquistati per le-

» gittimo titolo di compra ; che la de-

» voluzione essendo una legge penale

» rescissoria di un contratto favorevole

» al colono abbisogna della sentenza

» del giudice , secondo la mente della

» citata legge *lex vectigali agro : Item*

» *quaesitum est si eum in exsolutione*

» *vectigalis tam debitor quam creditor*

» *cessassent ; et propterea pronuncia-*

» *tum esset fundum secundum legem*

» *domini esse ;* e finalmente che

» se anche reggesse in teoria il preteso

» diritto di devoluzione , sarebbe sup-

» posta la qualità deserta de' territorj ,

» su' quali sono edificati il mulino e
» l'aquedotto , perciocchè su' medesimi
» così il venditore come il compratore
» Brindisi hanno esercitato senz' alcuna
» contraddizione i pieni diritti del loro
» dominio.

» Per l'esposte ragioni il Regio Pro-
» curatore è d'avviso , che non tenen-
» dosi alcun conto delle proposte ecce-
» zioni, Egidio Brindisi debba servirsi
» del suo diritto per l' edificazione del
» cominciato mulino. Winspeare.

Il Presidente ha proposta la seguente quistione. Ha il Principe di Belvedere ragione d'impedire che Egidio Brindisi costruisca il mulino dedotto negli atti?

La Commissione ha osservato che questo diritto non può averlo per privata feudale , non per dominio delle acque. Per fatto che costa che il nuovo mulino che il Brindisi vuol costruire non nuoce alle macchine idrauliche del principe di Belvedere. L' unica ragione
d'im-

d'impedimento è il dominio del territorio , sul quale passa l'aquedotto del mulino che si vuol costruire.

Assume il Principe di Belvedere che tutto il territorio di Trevigno sia feudale ; che il terreno in questione , sebbene posseduto da altri , erasi per abbandono devoluto di nuovo alla camera feudale , e che in conseguenza il Brindisi non poteva averlo senza una nuova concessione.

Il Brindisi al contrario assume di averlo acquistato con particolar titolo di compera , della quale presenta l'istrumento negli atti.

La Commissione ha riflettuto che anche ammettendo la posizione del Principe di Belvedere, un territorio feudale incolto , escluso il caso che sia difesa , il che nel caso nostro non è nè può presumersi , si può occupare da' cittadini abitanti del feudo per solo diritto di colonia , senza bisogno di concessione del feudatario.

Considerando che il colono che acquista in tal modo viene ad avere tutti i diritti di un padrone superficario , e può fare tutto ciò che crede opportuno per migliorare il fondo.

Considerando che le innovazioni che si possono fare sulla superficie di un fondo feudale colonico potrebbero nuocere al feudatario pel canone , ed agli altri cittadini per l'uso civico ; ma che divenuto per legge il canone fisso e redimibile , ed abolito l'uso civico colla divisione de' demanj , queste ragioni vengono a mancare.

Ha conchiuso a voti uniformi che il Brindisi ha diritto di costruire il mulino dedotto negli atti.

Indi il Presidente è passato a proporre una seconda quistione.

Siccome trovasi con decreto della Commissione ordinata una perizia , e questa per colpa delle parti trovasi non ancora adempita , può oggi la Com-
mis-

missione trascurare l'adempimento di tal perizia?

Si è riflettuto che il decreto della Commissione non è stato adempito per colpa delle parti, che la perizia erasi decretata a sola istruzione della Commissione; che il solo dato di fatti necessario a sapersi era la natura del territorio pel quale passava l'aquedotto del mulino; che questo dato non più si controverte dalle parti, e che il Brindisi lo ammette secondo la posizione dello stesso Principe di Belvedere; che la quistione è meramente di diritto, per la quale ogni perizia sarebbe inutile.

La Commissione ha decretato e decreta che, sospeso il decreto della Commissione de' 10 Novembre 1808, col quale fu ordinata la perizia, il Brindisi si serva del suo diritto per la costruzione del mulino, salvo al Principe di Belvedere il diritto di esigere il ter-
rag-

raggio su quella parte del territorio occupato dall'aquedotto, e dal mulino che sia sua; terraggio che il Brindisi possa ridursi a canone pecuniario fisso, e ricomperare quando, e come gli piaccia a tenore della legge, non impedita intanto la costruzione, e l'esercizio del mulino.

Num. 6.

A dì 10 Aprile 1809.

Tra 'l Comune di Roccasecca,
E la Generale Amministrazione dei
Regj Demanj succeduta a' diritti del
Duca di Sora;

Sulla proposizione del signor Giudice
Pedicini.

Il Comune di Roccasecca ha doman-
dato presso questa Commissione di es-
sere esentato dal pagamento annuale del-
la così detta colletta di S. Maria pretesa
dal Duca di Sora, e per esso dall'am-
ministrazione generale de' Regj Demanj,
la

la quale , senza esibire alcun titolo , ha dedotto , che l'esazione era garentita da un antichissimo possesso , e che non sia prestazione personale , ma bensì territoriale , infissa sopra tutt' i territorj ex-feudali posti nel recinto dell' ex-feudo.

La Commissione , cerziorate le parti , ed inteso il Regio Procuratore , ha riflettuto che la detta colletta o si voglia riputare un dazio , o un peso personale imposto a tutt' i cittadini ; nell' uno , e nell' altro caso viene abolita dalla legge distruttiva della feudalità . Che se poi si voglia credere una prestazione per tutti i beni feudali descritti nell' apprezzo del feudo , essendosi abolita la feudalità , è venuta in conseguenza a cessare , maggiormente nel caso presente che manca il titolo . Quindi definitivamente decreta .

Il Duca di Sora , e per lui l'Amministrazione Generale de' Regj Demanj
si

(76)

si astenga di più esigere la menzionata colletta di S. Maria , ed il Comune di Roccasecca resti assoluto dalla dimanda del Duca , o sia dell'Amministrazione suddetta. Niente per le spese della lite.

Num. 7.

A dì 10 Aprile 1809.

Fra 'l Comune di Leporano in Otranto , patrocinato dal signor Luca Zaccara ;

E 'l già Barone Principe di Leporano , patrocinato dal signor Vincenzo Ippoliti ;

Sulla proposta fattane dal signor Cancelliere ;

Intese le parti , e 'l Regio Procuratore.

La Commissione feudale considerando , che nello strumento della vendita
della

della terra di Leporano seguita a' tredici Marzo 1665 *fol. 58 a t.* descrivendosi tutt' i corpi di rendita tanto feudali , che burgensatici , non si fa motto alcuno della decima di olive o d'olio pretesa dall'ex-barone.

Considerando , che nel rilievo dell'anno 1602 non si parla affatto di siffatta decima di olive , o d'olio , e nell'altro dell'anno 1676 non solamente non si fa menzione di tal decima , anzi in una fede dell'Università di Leporano fatta d'ordine del Prorazionale Antonio Vitale incaricato della liquidazione delle rendite feudali , e rapportata nel detto rilievo , leggonsi le seguenti espressioni , *ed altri frutti non ci sono decime, che non se ne fanno industrie , nè delle olive si paga decima , fol. 105 a t.*

Considerando finalmente che in un conto dell'Erario Regio di Leporano dell'anno 1571 estratto dal grande

(78)

Archivio della Regia Camera , e prodotto dal patrocinatore del Comune non viene rapportata l' enunciata decima di olive , o d'olio , *fol. 108 a 112.*

Per tutte queste considerazioni la suprema Commissione feudale a voti unanimi ha dichiarato che l'ex-barone Principe di Leporano si astenga dall'esigere la detta decima di olive , o d'olio.

Num. 8.

Dichiarazione per gli aboliti diritti giurisdizionali.

Napoli 11 Aprile 1809 — Il Gran Giudice Ministro della Giustizia — Al Regio Procuratore presso la Commissione feudale — Sig. Regio Procuratore —
Le osservazioni da voi fatte nella rimostranza de' 29 del caduto Marzo , in conseguenza delle doglianze del Deputato del Comune di Castellaneta , per
l'esa-

l'esazione de' diritti di bagliva , portolania , scannaggio , e zecca , che tuttora si pretende da quell' ex-feudatario , mi han dato motivo di umiliare un mio rapporto al Re. In vista dello stesso la M. S. mi ha autorizzato a dichiarare ne' termini dell' articolo 1 e 2 del Real Decreto de' 27 del caduto Febbrajo sulla spedizione delle cause feudali , che le Università del Regno debbano dal primo Gennaro corrente anno cessare da qualsivoglia prestazione pei corpi di bagliva , di portolania , di zecca di pesi , e misure , e di catapania ; e che sia solo permesso di contendere in cotesta Commissione per gli estagli , ed altre rendite da' medesimi corpi derivanti , dovute a tutto dicembre dello scorso anno 1808 ; dopochè sia costato del titolo presso l'altra Commissione de' titoli.

Ve lo partecipo per l'intelligenza , e norma di cotesta Commissione , acchiu-

(80)

chiudendovi copia della lettera Ministeriale scritta agl' Intendenti delle provincie, di cui ho passato esemplare anche al signor Ministro dell' Interno — Sono intanto con sentimenti di perfetta stima. G. Zurlo—Per copia conforme—Winspeare.

Num. 8.

A di 11 Aprile 1809.

Fra'l Comune di Pietracatella in Capitanata, patrocinato dal signor Antonio Errico ;

E 'l suo ex-barone , patrocinato dal signor Francesco Abrusci ;

Sul rapporto dal sig. Giudice Franchini.

L' Università di Pietricatella dedasse nella sua prima istanza nella Commissione feudale contro al Marchese di lei ex-barone i seguenti capi di gravezze.

1. Che debba l' ex-barone restituirle la difesa denominata delle Vacche , e gli
adja-

a djacenti demanj *Profica*, e *Caccia Frattosa*.

2. Che debba altresì l'ex-barone restituirle la difesa denominata de' Bovi, o S. Donato.

3. Che debba eziandio l'ex-barone restituirle la difesa detta la *Selvotta*.

4. Che l'ex-barone debba parimente restituirle il demanio di S. Nicola un tempo aperto, e coltivabile, ed attualmente chiuso e boscoso.

5. Che debba l'ex-barone restituirle benanche il podere denominato li *Bussoli* appartenente alla Badia di S. Marco di suo diritto patronato.

6. Che abbia l'ex-barone usurpato i corpi di piazza, portolania, bagliva, zecca di pesi, e misure, tutto ch'ella ne paghi l'adoa al Regio Fisco.

7. Che abbia l'ex-barone alterata la fida degli animali de' Cittadini nel feudo di *Pescarello*, contro la forma del-
1809. *Num. 4.* f l'an-

l'antico solito, e convenio fra' cittadini.

8. Che abbia l'ex-barone edificato i mulini nel demanio universale, e che debba perciò corrisponderne un'annua prestazione all'Università, o pur cederli alla medesima, ed indennizzarsi delle spese erogate nella loro costruzione.

9. Che gli antenati dell'ex-barone si abbiano appropriati per l'edificio del loro palazzo i materiali raccolti dall'Università, per la fabbrica della Chiesa, e suo campanile.

10. Che abbia l'ex-barone esatti 500 ducati dall'Università, per ottenere la Camera riservata, ed annui ducati 100 per conservarla.

11. Che nel corso di 200 anni abbia esatto dall'Università annui duc. 415; cioè per crediti strumentarj duc. 138 e grana 30; per zecca di pesi, e misure
du-

ducati 64 e grana 50; per licenza di pascere nella Selvotta annui ducati 60; per la colta di S. Pietro annui ducati 63 e grana 60; per camerlengo annui ducati 70; per lo bottino del mulino annui duc. otto; e per le carceri civili ed affitto di botteghe annui duc. dieci, nei *fogli 2 e 4* del 5. volume.

A questi gravami ne ha soggiunti successivamente altri cinque.

1. Che debba l'ex-barone restituirle le difese dette Guardia, e Casalpiano.

2. Che debba dichiararsi suo demanio l'intero tenimento di Pietracatella, e che non vi abbia alcun diritto l'ex-barone, eccettochè nel feudo del Pescarello.

3. Che in questo feudo sia lecito ai suoi cittadini di tagliar alberi per qualsivoglia edificio urbano, e rustico.

4. Che ne' demanj ex-feudali debba l'ex-barone esigere la decima, e non far abuso del compasso a ragion di versura.

5. E che debba pagare a favore dell'Università tutte le buonatenezze attrassate , nei *fogli 8 a 19 e 28 del 5. volume.*

La Commissione , intese le parti e il Regio Procuratore , avendo esaminati gli atti fabbricati in cinque volumi nella Giunta del Buongoverno , nell'abolito tribunale della Regia Camera , e nella stessa Commissione , ha fatto sulle dinotate gravezze le seguenti considerazioni.

Innanzi a tutto altro ha esaminate le azioni di revindica dedotte dall'Università de' locali detti le *Vacche , Selvotta de' Bovi* , o sia *S. Donato , S. Nicola , li Bussoli , la Guardia , e Casalpiano*. Ha ella uniti questi oggetti in un sol punto di veduta ; da che l'Università pretende revindicarli , per gli stessi principj , e come parte del suo demanio universale.

Sostiene l'Università adunque di esser demanio comunale l'intero territorio

torio di Pietracatella, e trae sue ragioni da due negativi argomenti. Uno che non essendosi esibito dall'ex-barone l'espressa concessione *in feudum* di ciascheduno di detti locali, debbonsi questi presumere demaniali dell'Università. L'altro, che nell'acquisto di Pietracatella fatto da Cristofaro Grimaldi nel 1564, essendosi rapportato come feudale il solo bosco di Pescarello, tutto il di più del territorio debba presumersi usurpato all'Università. E perchè non osti al suo sistema il possesso in contrario, ed immemorabile dell'ex-barone, ha quindi assunto che avendo variato i temporanei Baroni nel modo dell'esazione prediale, prima in ragione di decima, indi a compasso, debbon tali prestazioni riputarsi vettigali imposti dalla prepotenza baronale, nei *fogli citati*.

Intanto non ha prodotta l'Università veruna pruova, o documento, che

mostrasse a suo favore il dominio , o pure l'antico possesso di alcuno de' locali , che cerca revindicare , e la varietà dell'esazione , che ne anche ha provato , dar potrebbe un argomento di abuso baronale , e non già di vettigale imposto.

All'incontro ha osservato la Commissione , che concorrono a favore del Marchese ex-barone , non solo l'immemorabile possesso di ciascun locale in contesa , ma ben altri antichi documenti , ed indubitate pruove , e le confessioni fatte in giudizio dalla medesima Università.

L'istromento d'acquisto del 1564 , che chiama a suo favore l'Università , lungi di restringere la feudalità al solo bosco del Pescarello , l'estende colla formola *signanter* ad altri beni fondi , diritti , feudi , terraggi , proventi , ed azioni appartenenti a quella terra , ed al suo utile padrone , come meglio eran-

si

si posseduti, e possedevansi dal venditore conte di Altavilla, nei *fogli 35 a tergo, e 36 del 5 volume*: ne' rilevj del 1618, e 1678 non solo descrivonsi in generale le fide, le ghiande, i censi, gli erbaggi, ed i terraggi in grano, orzo, vino, olio, legumi, e vino, ma si descrivono segnatamente il feudo di Pascarello, la difesa di S. Donato, il bosco di S. Nicola, la masseria, ed altri locali, nei *fogli 62 a 64, e 67 del 1 volume*. Nelle capitolazioni stabilite nel 1579, fra l'Università, ed il Barone si dicono feudali non meno il bosco del Pescarello, che la Difesa di Casalpiani ed altri Demanj, nei *fogli 72 a 84 del 1 volume*.

Queste positive pruove dell'ex-barone vengono convalidate dagli argomenti negativi, che somministra la stessa Università di Pietracatella. Nello stato discusso del Reggente Tappia nel 1627 non porta ella ne' suoi introiti verun Corpo

stabile , Difesa , o Demanio , nei *fogli 5 a 6 del 1 volume*. Nella Giunta del Buongoverno dopo d' aver dichiarato , di non possedere altri beni , che tomo-
 la 80 di territorio parte seminatorio , e parte incolto , nel *foglio 1 del 2 volume* , anzichè chieder restituzione di alcun suo Demanio , ed esenzione dalle prediali prestazioni , fecero concordemente istanza l' Università , e suoi cittadini di restituirsi loro i corpi delle basse giurisdizioni , ed essere esonerata l' Università dalle prestazioni pecuniarie per Fiscalarij , Istrumentarij , ed altri diritti Baronali , nei *fogli 8 , 58 , e 65 di detto volume*. E nel 1789 in cui l' Università mosse il Governo a delegar la cognizione di molte sue querele civili , e criminali al Caporuota provinciale D. Francesco di Cicco non parlò affatto di usurpazioni de'suoi Demanij , ma si dolse bensì di venir impedito ai suoi cittadini l' esercizio degli

gli usi civici nella maggior parte de' contraddetti locali nel volume 3.

Qualunque però sia la feudalità dei denominati locali ha non di meno veduto la Commissione che non tutti sono della medesima condizione , e che siccome il Demanio di S. Nicola fu sempre una difesa Baronale , così la Selvotta sia divenuta da tempo immemorabile difesa dell' Università.

Il Demanio di S. Nicola non nega l' Università di essere oggi chiuso , e boscoso. Asserisce sibbene , che era anticamente aperto e coltivabile , ma non addita l' epoca , nè dà veruna pruova di tal mutazione. Intanto nel rilievo del 1618 si distingue S. Nicola col nome di *bosco* , *selva caprina* , e come adjacenza del feudo del Pescarello , nei *fogli citati*. Ed il Caporuota di Cicco provò , e riferì al Governo nel 1789 , che non mai i cittadini vi avevano avuto alcun diritto , e se per caso al-

cun

cun cittadino vi fosse entrato, era stato depignato, e multato con pena arbitraria, nei *fogli 226 a t. del 3 volume*. Ha quindi giudicato la Commissione, che non posson quei cittadini esercitar su questa difesa verun uso civico.

La difesa per l'opposto di Selvotta, sia di natura feudale sia pur comunale, trovasi senza dubbio da tempo immemorabile presso l'Università. Tanto nelle istanze prodotte nel 1731 presso la Giunta dal Buongoverno, quanto ne' ricorsi al Re nell'anno 1789, e nei lumi somministrati al Delegato di Cicco, disse costantemente l'Università di essere la Selvotta di sua pertinenza, nei *fogli 65 del 1 volume*, e nel *volume 3*. E comechè un tempo ne avesse corrisposto annui ducati 60 al Barone, pur tuttavolta nella transazione stipulata nell'anno 1737 fra l'Università, ed il Barone, che fu autorizzata da decreto di *expedit* dell'abolita Regia

gia

gia Camera, e da Regio Assenso, venne ridotta la prestazione ad annui ducati 5, nei *fogli 33 a 57 del 4. volume*. La Commissione in conseguenza rispettando sì solenne contratto, siccome ha conosciuto di doversi corrispondere la convenuta prestazione, così ha creduto anche giusto di doversi egli astenere sulla Selvotta da qualunque diritto di fida, e terraggio.

Non si è occupata la Commissione di esaminare la revindica de' terreni denominati li Bussoli, poichè non solo manca al Comune la prova di qualunque atto domenicale o possessivo, ma ha documentato l'ex-barone, che avendoli tenuti in affitto per lunghissimo tempo dalla badia di S. Marco per l'annuo estaglio di ducati 20, furono dichiarati nel 1791 suoi fondi allodiali dall'abolita G. C. della Vicaria, nei *fogli 45 e 46 del 5 vol.*

Indi è venuta la Commissione ed esa-
mi-

minare le diverse prestazioni pecuniarie dalle quali pretende l'Università doversi esonerare. La Commissione ha osservato, che talune di esse sono abolite dalla legge abolitiva de' feudi; come gli annui ducati 70 per lo camerlengo; gli annui ducati otto per lo buttino del mulino; gli annui ducati dieci per le carceri civili, ed affitto di botteghe; gli annui duc. 63 per la colta di S. Pietro; e che altre si appartengono alla cognizione della Commissione, come gli annui ducati 105 per piazza, portolania, e bagliva; e gli annui ducati 64 e gr. 50 per la zecca di pesi e misure. La prestazione degli annui ducati 60 per la Selvotta ridotti a ducati cinque, colla transazione del 1737 si è di sopra esaminata; resta a ragionarsi degli annui ducati 138 e gr. 30 per crediti istrumentarij.

Ha pertanto la Commissione rilevato, che comechè un tempo si corrispon-

de-

devano gli anzidetti annui ducati 138 e grana 50 per quattro capitali diversi ascendenti a ducati 3170; pure oggi non corrispondonsi, che soli annui ducati 99 e grana 50. Dagli anzidetti capitali eransi scemati nel 1649 ducati 400 con istrumento di transazione avvalorato benanche di Regio assenso nei *fogli 20 a 29 del 1 volume*. Ciò malgrado furono impugnati nuovamente presso la Giunta del Buongoverno; ma colla sopraccennata transazione del 1737 munita di *expedit*, e Regio assenso, le annualità del minorato capitale furono ribassate ad annui ducati 99 e grana 50, nei *fogli citati*.

Intanto ha veduto la Commissione, che per un capitale di ducati 1070 nascente da istrumenti del 1619 vi era il Regio assenso, nei *fogli 154 a 156 del 1. vol.*, e che tutti furono ammessi nello stato discusso del reggente Tappia nell'anno 1627; quindi non ha dubitato di do-

doversi garantire siffatti crediti autorizzati da due solenni transazioni, e ridotti quasi per metà ad annui duc. 99 e gr. 50.

Successivamente è passata la Commissione ad esaminare le gravezze relative all'esazione della fida, e diritto di legnare nel bosco di Pescarello, ed al modo di esigere il terraggio ne' fondi redditizj del feudo.

Per ciò che riguarda il Pescarello, si è doluta l'Università, che abbia l'ex-barone alterata in quel bosco la fida degli animali de' cittadini, ed impedisca ai medesimi il taglio degli alberi per qualsivoglia urbano e rustico edificio contro la forma dell'antico solito, e delle capitolazioni. Non vi ha dubbio, che il Pescarello si porta nell'istrumento di acquisto, e ne' rilevj di sopra citati, come un feudo separato, e che siesi riconosciuto come feudo e difesa nelle stesse capitolazioni allegate dall'U-
ni-

niversità. E tutto che abbia l'Università, come sopra preteso di essere suo demanio l'intero territorio di Pietracatella; ha nondimeno confessato che sia Pescarello un bosco feudale. Ma non può altresì dubitare che nelle capitolazioni medesime del 1679, e nel citato istrumento di transazione del 1737 fu riservato a' cittadini il diritto di legnare, e far travi, travicelli, tavole, ed ogni altro bisognevole per edifizj, e legna morte per uso necessario. Ha quindi conosciuto la Commissione, che non altro si appartenga a' cittadini che l'esercizio di tutti gli usi civici dinotati nelle anzidette capitolazioni ed istrumenti.

In quanto al modo di esigere il terraggio, non ha trovato la Commissione di esser vera la posizione in contrario dell'Università. Non vi è nè documento nè prova negli atti, che mostri di non essersi mai esatta la prestazione a rag-
gio-

gione de' generi raccolti. Tanto ne' rilevj, che negli apprezzzi si enuncia uniformemente in termini di terraggio. Oltrechè la ragione di due tomola a versura anzichè esser esorbitante corrisponde presso a poco alla prestazione decimale.

Sull' articolo de' mulini non avendo dimostrato l' Università, che siensi costrutti sopra fondi suoi proprj, ha veduto la Commissione di esser ugualmente irragionevole l'annua prestazione, o pur la cessione degl' istessi mulini.

Sulla imputazione fatta al Marchese di aversi i suoi maggiori appropriati i materiali, che eransi apprestati dall'Università per la costruzione della pubblica Chiesa, e suo campanile, ha considerato la Commissione, che non essendosi recata negli atti veruna prova della supposta usurpazione non debba inquietarsi l' attuale ex-barone.

Non si è fermata la Commissione sul
gra-

gravame della camera riservata ; poichè siccome non basta di aversi il Barone introitati i duc. 500 per ottenerla , così convengono le parti di non esser l'ex-barone nel possesso di esigere l' annual prestazione di ducati cento.

Sul gravame in fine della buonate-
nenza attrassata , ha considerato la Com-
missione , che laddove non siesi pagata
dopo l' ultimo general catasto , debba
l'ex-barone soddisfare il dippiù , e com-
mittersene a tal uopo la corrispondente
liquidazione.

Quindi autorizzata la Commissione
dalla legge di sua costituzione a giudi-
car le contese feudali , *sola facti veri-
tate inspecta* , e per esecuzione della
legge abolitiva de' feudi , ha definitiva-
mente deciso , e dichiara.

1. Si assolva il Marchese ex-ba-
rone di Pietracatella dalla revindica
pretesa dall' Università , così della di-
fesa denominata le *Vacche* co' stori
1809. Num. 4. g adja-

adjacenti locali di *Profica*, e *Caccia frattosa*, come della difesa denominata *de' Bovi*, o sia *S. Donato*, e della difesa detta la *Guardia*, e *Casalpiano*: ma sia lecito a' cittadini di esercitar sopra questi locali gli usi civici finora esercitati.

2. Si assolva parimente l'ex-barone dalla revindica del bosco, e difesa di *S. Niccola*, e si astengano i cittadini di esercitarvi qualunque uso civico.

3. Resti la *Selvotta* come difesa ed in pieno dominio dell' *Università*, e si astenga l'ex barone di esercitarvi qualunque diritto di fida o terraggio: ma continui l' *Università* a corrispondere all'ex-barone gli annui duc. 5 convenuti nella transazione del 1737.

4. Si assolva l'ex-barone dalla revindica pretesa dall' *Università* del territorio denominato li *Bussoli*.

5. Si astenga l'ex-barone di esigere gli annui ducati 10 per le carceri civili,

vili , ed affitto di botteghe , ma restino in di lui beneficio i locali addetti a tal uopo.

6. Si astenga eziandio l' ex-barone di esigere gli annui ducati 70 per lo camerlengo ; gli annui ducati otto per lo buttino del mulino ; gli annui ducati 63 e grana 60 per la colta di S. Pietro.

7. Pe'corpi di piazza , portolania , bagliva , zecca di pesi e misure , le parti adiscano la Commissione de' titoli.

8. Continui l' Università a pagare i ducati 99 e gr. 50 per i crediti istrumentarij a tenore della citata transazione del 1737. Continuino i cittadini di Pietracatella ad esercitare nel feudo e bosco di Pescarello gli usi civici stabiliti nelle capitolazioni del 1679 , e nello strumento di transazione del 1737.

9. Continui l' ex-barone ad esigere il terraggio sopra i fondi renditizj a compasso , ed alla solita ragione di tomola due a versura.

10. Si assolva eziandio l'ex-barone dalla indennità pretesa dall'Università, così per i mulini, che per i materiali della Chiesa, e campanile.

11. Si assolva l'ex-barone dalla restituzione dell'indebito esatto preteso dall'Università per la camera riservata.

12. Pagi l'ex-barone le buonatenenze attrassate dall'epoca dell'ultimo general catasto a tenore della liquidazione, che verrà fatta da un razionale eligendo dal Giudice commissario, con dedursene le quantità pagate.

Finalmente si assolvano le parti vicendevolmente per le spese della lite.

Num. 10.

Dichiarazione per le abolite prestazioni sotto il nome di terze baronali.

NAPOLI 12 Aprile 1809 — Il Gran
Giudice ministro della giustizia. — Al
Regio

Regio Procuratore presso la Commissione delle cause feudali — Signor Regio Procuratore — Ho letto la vostra rimostranza degli 8 del corrente Aprile, riguardante la natura delle prestazioni pecuniarie di carlini quattro a fuoco, che col nome di terze di Abruzzo si sono esatte dagli ex-feudatarj delle ottantasei castella o casali dell' antico contado di Aquila. Ho osservato, che tali prestazioni traggono la loro origine dal rimpiazzo delle rendite della bagliava, e della giurisdizione civile e criminale, prestazioni entrambe abolite colla legge feudale de' 2 Agosto 1806, la prima cioè colla promessa di un compenso da darsi dietro la legittima liquidazione, e la seconda senza altra indennizzazione. Ho rilevato inoltre il tenore delle costanti replicate decisioni fatte da cotesta Commissione a favore di taluni di quei Comuni stessi per l'abolizione delle prestazioni suddette. E

finalmente ho preso in considerazione tutto il dippiù, che voi fate riflettere sulla necessità di una misura generale da prendersi, onde evitarsi l'inutile dispendio di tanti giudizj della stessa natura, che occuperebbero con perdita infruttuosa di tempo le cure della Commissione. In conseguenza di tutto ciò ho umiliato mio rapporto al Re, in cui ho dettagliato le giuste osservazioni da voi fatte, ed il progetto della dichiarazione sul proposto richiesta. La M. S. in vista dello stesso si è degnata autorizzarmi a dichiarare che l'esazione de' carlini quattro a fuoco fatta dagli ex-baroni sui casali o castella dell'antico contado Aquilano sia compresa nell'abolizione de' diritti e delle prestazioni personali, e che debba solo agli ex-feudatarj rimaner salvo il diritto al compenso per lo corpo della baglivane' termini de' Reali decreti de' 9 Novembre 1807 e degli 11 Novembre 1808.

Ve

Ve la rescivo per l'intelligenza e norma di cotesta Commissione, avendolo partecipato all'Intendente dell'Aquila — G. ZURLO — *Per copia conforme* — WINSPEARE.

Num. 11.

A di 12 Aprile 1809.

TRA 'l Duca di Martina, patrocinato dal signor Francesco Paolo Abrusci;

E 'l Comune di Martina in provincia d'Otranto, patrocinato dal signor Vincenzo Ippolito.

Sul rapporto del signor Giudice Pedicini.

Tra 'l Duca di Martina, e quella Università sursero delle differenze sin dal secolo XVI, ed ebbero fine col laudo promulgato da due Avvocati di quel tempo nel dì 20 febbrajo 1584.

Si stiede poi in quiete fin all'anno

1740 , allorchè la Università produsse nell'abolito S. C. quarantatre capi di gravezze , de'quali ne fu fatta la discussione dal Consigliere Ferdinando Porcinari ; e come avverso del suo decreto vi furono de'gravami , così vennero questi decisi dal S. C. nel 1741.

Piacque quindi alle parti nel 1749 di compromettere le controversie a due Consiglieri Carlo Gaeta , ed Erasmo Ulloa , ma spirate col tempo le facoltà , sensachè il laudo si fosse promulgato , tornò la causa nel S. C. Vollero poi far nuovo compromesso nelle persone de' Consiglieri Ippolito Porcinari , e Domenico Antonio Avena , ma spirarono anche le di costoro facoltà , senza neppure profferirsi il laudo , onde la causa nuovamente ritornò nel S. C. , ove rimase in silenzio.

Istituita poi nell'anno scorso la Commissione , l'Università venne nella medesima a risvegliare la causa ; e come
molti

molti degli antichi capi di gravezze o erano stati decisi dal S. C., o si trovavano estinti colla novella legge abolitiva della feudalità, così l'Università venne con due istanze a restringere le gravezze a soli sette capi.

Il Duca per l'opposto promosse cinque azioni contro dell'Università medesima, onde la Commissione ha dovuto nel tempo stesso e quelle, e queste esaminare e decidere.

I capi di gravezze dedotti dall'Università sono i seguenti:

1. Che il Duca di Martina dovesse restituirle i frutti indebitamente da lui percepiti dalla gabella del carlino a tomolo della farina per tutto il tempo, che fu in suo potere, cioè dal 16... fino al 1741, quando con decreto del S. C. ne fu detta Università reintegrata.

2. Che dovesse essa Università essere assoluta dall'annualità di duc. 642 e 48 per lo credito istrumentario di ducati

12857. 14 creduto con istromento dei 7 maggio 1618 al Duca di Martina di quel tempo da Francesco Furietti Principe di Valenzano.

3. Essere parimenti assoluta dal pagamento dell'annualità di duc. 117. 50 per un altro capitale di duc. 2350.

4. Essere reintegrata nel dominio delle fossate.

5. Essere reintegrata nel diritto di pascere, e ghiandare nel territorio di Motola, e propriamente nelle Contrade S. Antuono, ossia Gualella, e Poltri, anche in tempo di parata.

6. Che dovesse il Duca restituire tutto l'indebito esatto per Camera riservata.

7. Finalmente, che dovesse restituirle i duc. 5000, che la Università in forza di laudo pubblicato dagli Avvocati Gio: Battista di Afflitto, e Bartolomeo de Risi nel 1584 pagò ad esso Duca, una cogl'interessi da allora sin oggi.

Le azioni poi promosse dal Duca
con-

contra la Università sono queste , che qui appresso vengono rapportate.

1. Che l'Università secondo domandò nel 1740 col capo 20 de' gravami dovesse essere reintegrata nel possesso de' mulini , che gli aveva venduti nel 1641, con dovergli però restituire il danaro pagato , e con pagargli l'importo delle migliorazioni fatte nelle case, ove detti mulini son posti.

2. Che dovesse la stessa Università pagargli sei crediti , che in tutto formano la somma capitale di duc. 11200, acquistati da' maggiori di esso Duca in varj tempi da diversi creditori di essa Università.

3. Di essere egli reintegrato nell' emolumento , che si trae dagli acini di grano , che si raccolgono nelle pile de' mulini.

4. Di essere reintegrato parimenti nel possesso del bosco detto le Chianelle , con condannarsi l'Università
alla

alla restituzione dei frutti percepiti.

5. Finalmente, che si dovessero demolire i parchi fatti da' cittadini di Martina nel territorio ex-feudale verso Taranto, di cui è parte il bosco delle Chianelle.

La Commissione, intese le parti e l' Regio Procuratore, ha sopra ciascuno de' capi dedotti fatto le seguenti considerazioni.

Rispetto al primo, ha dagli atti rilevato, che la Università congregata in parlamento, espose i bisogni, ne' quali si ritrovava, avendo un debito di ducati 20,000, derivante da attrassi fatti co' creditori fiscalarij, ed altri creditori forzosi. Ad oggetto di darvi riparo, fu proposto di vendere un carlino per ogni tomolo sulla gabella della farina. Fu la proposizione accettata, e venne stabilito d' impetrarsi l' assenso Regio. Di fatti si adì il Collaterale per ottenerlo, e si ebbe con due leggi, una, che il danaro

naro si convertisse in estinzione de' debiti enunciati nel parlamento , l'altra , che quelli estinti , sopravvanzando danaro , dovesse restare in potere del Casiere , senza potersi amovere , se non con ordini di esso Collaterale.

Emanati i bandi , non comparve alcun oblatore , onde in Aprile del 1642 fu convocato altro parlamento , e si disse , che non essendo comparsi oblatori , si era trattato col Duca di Martina , il quale era condisceso , offerendo però di dare non già duc. 20000 , ma 18000 , con molti patti , che riguardavano l'essenzione del pagamento della bonatenenza , la spesa di quattro guardiani , tre da pagarsi dalla Università , ed il quarto da esso Duca ; e non potersi aumentare la gabella a più di carlini sei a tomolo pel grano , e carlini quattro per l'orzo.

I patti furono dalla Università accettati , e vennero eletti sei deputati per
la

la spedizione dell'Assenso, che fu dal Collaterale impartito con tre condizioni, di farsi cioè la subasta; di pagarsi il danaro alla Regia Corte, ed a' creditori fiscalarij; e che sopravanzando porzione del danaro medesimo, dovesse rimanere in mano del Cassiere, a disposizione del Collaterale.

Furono emanati i bandi, ma niuno comparve a soprainporre, onde la compra rimase ad un tal Paolo Gatta, che nominò poi il Duca.

Nel mese di Luglio quindi dello stesso anno 1642 fu stipulato l'istrumento, nel quale si espressero tutt' i fatti, s' inserirono i parlamenti, gli Assensi, ed i bandi spediti, e si stabilirono i pagamenti, che il Duca doveva fare a ciascun creditore fiscale, ed istromentario, ed a' due partitarj della Università. Così fu dal Duca adempito, ed in seguito tutto approvò, e ratificò l'Università in pubblico parlamento, e pochi giorni do-

po fu anche il tutto ratificato dal Duca con istrumento.

Quindi adempì il Duca a' pagamenti dovuti a'creditori dati in nota dalla Università , e negli atti esistono le partite di Banco , che giustificano i pagamenti fatti , che tutti formano la somma di ducati 14359. 52. Per altri ducati 1200 pagati al Marchese di Misuraca creditore istrumentario , è vero , che manca la partita di Banco , ma l' Università a dì 9 Marzo del 1650 dichiarò in pubblico parlamento , che il pagamento era vero , e che la verità se l'era fatta costare con pubblico istrumento di quietanza fatto in suo beneficio da Notar Francesco d'Andrea a dì 30 Luglio del 1642. I rimanenti ducati 2440. 48 , per giungere alla somma totale di ducati 18000 , appariscono pagati dal Duca al Cassiere della Università per tenerli a disposizione del Collaterale , secondo fu disposto coll'Assenso.

Fi-

Finalmente l' Università congregata in pubblico parlamento, dichiarò con istrumento, che fu stipulato nel suddetto dì 9 Marzo del 1650, i pagamenti già fatti dal Duca, in beneficio del quale fece la quietanza.

Avverso di tal contratto la Università tre cose ha opposto.

1. Che non costava della versione del denaro in beneficio suo.

2. Che non costava della verità dei creditori, a' quali si diceva essersi il danaro pagato.

3. Che il contratto fu per essa lesivo.

La Commissione sul primo assunto ha considerato, che della versione del danaro in utile della Università non poteva dubitarsi. Oltre a ciò che apparisce dagli istrumenti, e da' parlamenti di sopra rapportati, vi sono le partite di Banco, le quali dimostrano ad evidenza i pagamenti fatti per la somma di duc. 14359. 52. È vero, che manca la

par-

partita per la somma di ducati 1200 pagati al Marchese di Misuraca, ma ha creduto, che potesse bastare la confessione fattane dalla stessa Università in pubblico parlamento, nel quale si vede anche citato il Notajo, e la data dell'istrumento di quietanza fatta dal detto Marchese. E per gli altri duc. 2440.80, compimento dell'intera somma de' ducati 18000, ha creduto la Commissione, che bastassero gl'istrumenti, ed i parlamenti, che dicono essersi depositati in potere del Cassiere della stessa Università per soddisfarne altri di lei creditori, secondo il Collaterale avea prescritto col suo decreto.

Sul secondo assunto ha considerato, che non era da dubitarsi della veracità e legittimità de' crediti pagati, dopochè l'Università l'aveva dati per veri in più pubblici parlamenti.

Sul terzo finalmente ha considerato, che della supposta lesione niuna pruo-

va certa dagli atti appariva, e l' Università ha cercato di sostenerla con una fallace presunzione, che ha voluto dedurre, interpretando la rendita dell'intera gabella rapportata nello stato del Reggente Tappia, fatto venti anni prima del contratto suddetto.

Non avendo quindi la Commissione considerate di alcun peso le opposizioni della Università, ha creduto di assolvere il Duca dalla dimanda della medesima, di essere cioè rimborsata dal Duca di ciò che indebitamente, secondo ha asserito, aveva lo stesso percepito dalla gabella del carlino a tomolo della farina dal giorno del contratto fino al 1741, quando fu reintegrata in beneficio di essa Università, la quale dovesse rimaner debitrice del capitale di duc. 18000, continuando a pagarne l'interesse alla solita ragione del 5 per 100.

Rapporto al capo secondo, la Commissione si è incaricata dei seguenti fatti.

L'Uni-

L' Università congregata in pubblico parlamento nel dì 25 aprile del 1618 cedè con istrumento al Duca il diritto di ricomprare dagli eredi di Aurelio Furietti un capitale di ducati 12857. 14, porzione di maggior somma, di cui il Furietti era creditore, in virtù di cautele stipulate da Notar Cataldo Colajanni di Bari. Furietti nel dì 7 del seguente mese di maggio cedè al Duca annui ducati 900 per lo prezzo capitale di ducati 12857. 14, e disse che era porzione della maggior somma, che doveva dalla Università conseguire, e promise al Duca la evizione. Non fu pagata però dal Duca l' intera somma, ma soli ducati 12000, dicendo che i restanti ducati 857. 14 li riteneva per sua cautela, acciò l' annualità del 7 per 100, che allora pagava l' Università, gli restasse sempre indeminuta.

L' Università ha assunto, che questo credito fosse nullo.

1. Perchè manca l'istrumento del credito di Furietti, dal quale deriva quello del Duca.

2. Perchè manca il parlamento.

3. Perchè manca l'assenso Regio.

Tali mancanze però non han fatto alcun peso alla Commissione, avendo considerato, che dopo due secoli non era meraviglia, che dette carte si fossero disperse. All'opposto ha rilevato, che la veracità del credito altronde veniva a rilucere. L'Università stessa lo aveva dato per vero nell'istrumento, che fu stipulato in pubblico parlamento, quando fece la cessione del *jus luendi* al Duca. È registrato il credito medesimo nello stato fatto dal Reggente Tappia nel 1627, ove si vede messo nella rubrica di quei crediti, che si trovarono roborati di Regio assenso. Finalmente l'Università medesima lo diede per vero, quando nel 1671 stipulò l'istrumento di convenzione col chierico

Do-

Domenico Antonio Furietti per la residual somma del di lui credito , che si disse ascendere a duc. 18533 e gr. 85, e confessò ch' era roborato di assenso.

Quindi non ha dubitato la Commissione di ammettere in favore del Duca il menzionato credito. Avendo però considerato , che soli ducati 12000 furono dal Duca disborsati, e che i rimanenti duc. 857. 14 li ritenne , perchè l'annualità del 7 per 100 , per la quale avea contratto , gli restasse sempre indennata , perciò ha stimato di non ammetterlo , che per la somma effettivamente pagata ; con doversi dedurre gl'interessi indebitamente dalla Università soddisfatti per la detta somma di duc. 857. 14 dal 1618 fino al 1750 alla ragione del 7 per 100 , e dal 1750 in poi alla ragione del 5.

In quanto al capo terzo, che riguarda il credito istrumentario del capitale di duc. 2550 , nascente da istrumento

stipulato a dì 9 gennajo del 1640 roborato di Regio assenso, la Commissione ha considerato, che lo stesso proveniva in parte da attrasso d'interessi del di sopra rapportato capitale di ducati 12857. 14, ed in altra parte da due aggiutorj, che dovea l'Università pagare al Duca di Martina, uno per lo maritaggio, e l'altro per lo monacaggio di due sorelle di esso. Or essendo tale la loro origine, la Commissione ha creduto, che non si potevano le somme provenienti dalle spiegate cause investire in capitale fruttifero, e perciò ha stimato di assolvere l'Università dal pagamento.

Sul capo quarto, che riflette la reintègra dimandata dalla stessa Università dal fossato del Castello, la Commissione ha considerato, che nè il privilegio di Filippo d'Angiò Principe di Taranto, nè la grazia del Re Ferdinando I. d'Aragona dimostravano il dominio di
dette

dette fossate in favore dell' Università : e per opposto avendo il Duca co' rilevj , ed altre carte dimostrato l' antichissimo possesso , in cui era de' giardini ed orti del Castello ; perciò ha stimato di assolverlo dalla dimandata reintegra.

Rapporto al capo quinto , col quale l' Università ha dimandato di essere reintegrata nel diritto comunitativo di pascere e ghiandare nel territorio di Motola , e propriamente nelle contrade denominate S. Antonio , ossia Gualella , e Poltre , la Commissione ha considerato , che la promiscuità del territorio tra Motola e Martina non poteva negarsi , nascendo da privilegio accordato a Martina dal Principe di Taranto Filippo d' Angiò , e quindi ha creduto di reintegrare la stessa Università di Martina ne' pieni usi civici ne' menzionati due fondi feudali , abbenchè posti nel territorio di Motola , nel modo medesimo che gli stan godendo i cittadini di Motola.

Insussistente ha trovato poi la Commissione la pretensione della detta Università di Martina per la restituzione di tutto ciò, che aveva pagato al Duca per la Camera riservata, avendo la Commissione considerato, che con istromento del 1704 il Duca per tale pretensione cedè alla Università il credito residuale di duc. 18532, che per ducati 12000 avea acquistato dal Chierico Domenico Antonio Furietti.

Eguualmente insussistente ha trovato la Commissione l'ultimo capo delle dette gravezze, col quale l'Università ha preteso la restituzione di duc. 5000 pagati nel 1584, mentre ha considerato, che il pagamento fu fatto per sentimento degli Arbitri, a' quali tanto l'Università, che il Duca si rimisero per terminare le annose liti, sentimento, ch'era stato accettato con pubblico istrumento, contro del quale si veniva ad agire dopo l'osservanza di più di due secoli.

È pas -

È passata poi la Commissione ad esaminare le azioni promosse dal Duca contro la Università, e nel far l' esame della prima, si è incaricata de' seguenti fatti.

Possedendo l' Università ventisei case addette ad uso dei mulini site vicino alle due porte della città nominate S. Nicola, e S. Stefano, dalle quali ne percepiva per affitto annui ducati 260, nel 1628 per estinguere un debito di ducati 2600, che avea con Gio: Battista Massa, e Giovanni Lirici Genovesi, le vendè con solenni (dalla Legge prescritti a Gio: Battista Imperiale per la somma di ducati 2600: varj patti furono nell' istrumento apposti, e tra questi uno fu quello di essere l' Università obbligata a fare tutte le spese per la rifazione di dette case, e se alcuna di queste cadesse, l' Università dovesse indennizzare il compratore della rendita, che gli sarebbe mancata.

L' al-

L'altro patto si fu, che l'Università se le potesse ricomprare, restituendo il prezzo al compratore.

Nel 1641 trovandosi cadute sette case, l'Università a tenore del patto doveva rinfancare il compratore di annui ducati 70, ed essendole sopraggiunte altre urgenze, e non avendo come ripararle, prese l'espedito di mettere in vendita il patto della ricompra delle menzionate case, che si aveva riservato, e di concedere al compratore il diritto proibitivo de' mulini.

Pubblicati i bandi, ed accese le candele, il patto della ricompra col diritto proibitivo restò ad un tale Angiolo Piccolo per ducati 1015 col peso di pagare i ducati 2600 a Imperiale, e i ducati 70 per le case cadute. Piccoli poi nominò il Duca di Martina; e questi avendo pagati ducati 1015 alla Università, i ducati 2600 con altri ducati 70 a Imperiale, ed avendo com-
pra-

prato gli stigli da' rispettivi padroni, divenne assoluto padrone de' mulini.

L'Università tra' capi di gravami che produsse nel 1640 comprese anche quello, che riguardava la reintegra de' mulini suddetti. Il S. C. diede termine, ed interinamente mantenne il Duca nel possesso de' mulini, nel quale possesso ancora si trova.

Quindi ha la Commissione considerato, che secondo la Prammatica 18 *de admin. Univ.*, l'Università doveva essere reintegrata nel possesso de' mulini, rimanendo bensì debitrice del Duca del denaro da costui pagato, che in tutto importa duc. 3685, de' quali l'Università ne dovesse pagare l'interesse a norma della stessa Prammatica, alla ragione del 5 per 100. Ha considerato inoltre, che il Duca ventisei case si aveva dalla Università ricevute, e perciò tante ne dee restituire, e trovandosene alcune cadute, fosse tenuto a rifarle. Final-

nalmente ha considerato , che gli ordigni de' mulini non caddero nella vendita delle case , ma il Duca gli acquistò da' particolari , e che perciò era giusto , che il Duca se gli ripigliasse.

Colla seconda azione ha il Duca dimandata la soddisfazione de' sei crediti contro l'Università , che in tutto formano la somma capitale di duc. 11200, che da' maggiori di esso Duca furono in varie volte acquistati da diversi particolari.

Il primo di tali crediti è della somma di duc. 1000 , che prima si rappresentava da Francesco Pagano in virtù d'istrumento de' 27 febbrajo 1622 , acquistato dalla casa di Martina nel 1668.

Il secondo è del capitale di duc. 500 , e veniva prima rappresentato da Vito Bianco , il quale lo cedè a Paolo Scialpo , e questi nel 1691 lo cedè ad Aurelia Imperiale , Duchessa di Martina.

Il terzo è di duc. 1200 proveniente da

da Francesco Veneziano, che aveva causa da Lucrezia Spina, ceduto poi dal detto Veneziano alla detta Casa di Martina.

Il quarto è di duc. 6500 rappresentato prima da Gio: Antonio Galderisi, da chi poi nel 1716 fu ceduto al Duca di Martina.

Il quinto è di duc. 2000, che prima apparteneva a Giuseppe e Francesco Galderisi, da' quali poi nel 1631 fu ceduto al Duca di Martina.

Il sesto finalmente è di ducati 1000, che in maggior somma veniva rappresentato da Benedetto Milizia, il quale nel 1734 lo cedè allo stesso Duca di Martina.

Di tutti questi crediti, la Commissione ha considerato, che il Duca non abbia giammai avuto possesso di esigere, possesso, che mancava anche a' cedenti, motivo per cui il S. C. nel 1642 non diede alcuna provvidenza, e solamente si riserbò di darla, nè poi la diede più;
e quin-

e quindi ha stimato di assolvere l'Università dalla dimanda del Duca.

Colla terza azione ha il Duca medesimo preteso essere reintegrato dalla Università dell'emolumento tratto dagli acini del grano, che restavano nelle pile de' mulini, ove coloro, che venivano a macinare, riponevano i loro generi.

La Commissione ha considerato, che il profitto di detti acini di grano sia stato un profitto, che si è per l'addietro commesso in danno della povera gente, che portava i suoi generi a macinare ne' mulini, e che se diritto non avrebbe avuto l'Università di fare quel profitto, molto meno ne poteva avere il Duca, e quindi ha creduto di assolvere l'Università dalla dimanda del Duca.

La quarta azione del Duca riguarda la revindica del Bosco delle Chianelle. Su di essa ha la Commissione considerato, che il Duca non ha dimostrato nè il titolo, nè il possesso. E quantunque

aves-

avess'egli per titolo esibito un Diploma del Principe di Taranto Roberto d'Angiò del 1353, spedito in favore di Pietro Tocco, allora possessore di Martina, nondimeno si è veduto che nel medesimo non si parla di detto Bosco, ma di un certo territorio posto tra i territorj di Taranto, Monopoli, Ostuni, Motola, e Ceglie, che fu concesso non già al solo Pietro Tocco, ma a tutti gli abitanti di Martina.

Neppure ha veduto la Commissione, che potesse al Duca giovare l'altra carta da lui esibita, ch'è una liquidazione delle rendite del feudo fatta da Pietr' Angelo Protonobilissimo d'ordine della Regina Giovanna Vedova di Ferdinando II. d'Aragona, dove neppure si parla di Bosco, e solamente si dice, che poteva fidare *da li munti della Città di Taranto infra.*

Non essendo dunque chiaro il titolo del Duca per la dimandata revindica, ha

ha creduto perciò la Commissione di assolvere la Università.

Finalmente rapporto alla quinta, ed ultima azione del Duca per la demolizione de' parchi fatti da' cittadini di Martina nel territorio verso Taranto, la Commissione ha considerato, che in forza della perizia fatta nel 1445 da Federico d'Aragona, allora Principe di Altamura, tanto l'Università, che i cittadini di Martina potevano chiudere a lor piacere i proprj territorj, e quindi ha stimato di assolvere i cittadini dalla menzionata dimanda del Duca.

Per tali considerazioni adunque, ha la detta Commissione profferita la seguente sentenza.

1. Resti il duca di Martina assoluto dalla dimanda dell'Università della stessa terra per la restituzione de' frutti percepiti dal carlino a tomolo della gabella della farina prima del 1741, quando dal S. C. fu accordata la reintegra
in

in favore di essa Università, la quale debba rimaner debitrice del capitale di ducati 18000, per lo quale debba seguitare a corrispondere l'interesse alla solita ragione del 5 per 100.

2. Si condanni la detta Università di Martina a pagare in beneficio del menzionato Duca gl'interessi del capitale per soli ducati 12000, quanti ne furono pagati agli eredi di Aurelio Furietti, con doversene però dedurre tutte le annualità malamente dal Duca medesimo esatte per i ducati 857. 14, da lui non pagati al detto Furietti dal 1618, epoca della compra fino al 1750 alla ragione del 7 per 100, e dal 1750 in poi alla ragione del cinque per cento, da calcolarsi dal Razionale Girolamo Catalano, intese le parti.

3. Resti l'Università medesima assoluta dal pagamento del capitale di ducati 2350, di cui essa si costituì debitrice del Duca con istrumento stipulato a dì 9 Gennajo 1640. i 4.

4. Resti all'opposto il Duca assoluto dalla reintegra de' fossati del castello, dimandata dalla detta Università.

5. Sieno reintegrati i cittadini di Martina nel possesso de' pieni usi civici nelle contrade denominate S. Antuono, e Poltre, siccome li posseggono i cittadini di Motola.

6. Rimanga il Duca assoluto dalla dimanda della Università per la restituzione del preteso indebito esatto da esso Duca per Camera riservata.

7. Resti altresì lo stesso Duca assoluto dalla dimanda della detta Università per la restituzione de' ducati 5000, che pagò nel 1584 per esecuzione del laudo, in quel tempo promulgato dagli arbitri Gio: Battista d' Afflitto, e Bartolomeo de Risi.

8. Sia l' Università reintegrata nel possesso delle ventisei case per uso dei mulini, vendute al Duca nel 1641; sia però essa Università condannata a
pa-

pagar l'interesse di ducati 3685, quanti furon pagati dal menzionato Duca alla ragione del cinque per cento; debba bensì il Duca suddetto restituire tutte le dette ventisei case rifatte, da poterne la Università fare l'uso necessario. Ma sia lecito al Duca di ripigliarsi tutti gli ordigni, ed attrezzi sistenti nelle case medesime.

9. Resti l'Università assoluta dal pagamento de'sei capitali istrumentarj pretesi dal Duca, acquistati da' suoi antenati da varie persone, cioè da quello di ducati 1000, acquistato nel 1622 da Francesco Pagano; dall'altro di ducati 500, acquistato da Vito Bianco nel 1691, dal terzo di duc. 1200 acquistato da Francesco Veneziano, che avea causa da Lucrezia Spina; dal quarto di duc. 6500, acquistato nel 1716 da Gio: Antonio Galderisi; dal quinto di ducati 2000, acquistato nel 1731 da Giuseppe, e Francesco Galderisi; e dal

sesto finalmente acquistato nel 1734 da Benedetto Milizia.

10. Resti parimenti la stessa Università assoluta dalla reintegra domandata dal Duca del diritto di raccogliere per se gli acini del grano de' particolari, che restano nelle pile de' mulini.

11. Resti altresì la stessa Università assoluta dalla reintegra del Bosco delle Chianelle, dimandata dal Duca.

12. Restino finalmente i cittadini di Martina assoluti dalla dimanda del Duca per la demolizione de' parchi, da essi fatti nel demanio verso Taranto.

Per le spese della lite, sieno le parti vicendevolmente assolute.

A di 15 Aprite 1809.

Fra l'Università di Toritto, patrocinato dal signor Francesco Saverio Fumaroli ;

E l' suo ex barone Duca di Toritto, patrocinato dal signor Antonio Vitale ;

Sul rapporto del signor Giudice Franchini.

Avendo la Commissione deciso nel dì 21 febbrajo del corrente anno, che il Duca di Toritto si astenga di esiger la decima sopra i demanj dell' Università, e su i territorj aperti de'cittadini, omise di risolvere l' articolo dell' indèbito esatto. Intanto ad istanza del Duca erasi ordinato dalla stessa Commissione nel dì 26 Agosto dello scorso anno, che senza pregiudizio delle ragioni delle parti fosse lecito al medesimo ex barone di esiger il terraggio a tenore del solito,

precedente annotazione, e fatto l'obbligo di star egli a quanto fosse giudicato. Per esecuzione di tal decreto fu fatto presso gli atti l'obbligo corrispondente. Quindi l'Università ha domandato, che senza pregiudizio delle sue ragioni per l'indebito esatto dal dì della lite cominciata, si obblighi il Duca a restituire le decime esatte in forza del decreto, e dell'obbligo anzidetto.

La Commissione, intese le parti e l'Regio Procuratore, ha considerato che le decime esatte dall'ex barone, pendente la decisione de' gravami, e per esecuzione del citato suo decreto, e dell'obbligo di restituirle in vista del giudicato, non si possono presumere esatte in buona fede. All'incontro seguendo i principj da lei adottati sulla restituzione dell'indebito esatto, ha creduto ancora giusto di assolver lo stesso ex barone dall'indebito esatto negli anni precedenti.

Quin-

Quindi provvedendo la Commissione sul capo omesso dell' indebito esatto , ha dichiarato e decreta , che il Duca ex barone restituisca i generi esatti a titolo di terraggio nel prossimo scorso anno su' demanj dell'Università , e territorj aperti de' cittadini. Ma si assolva lo stesso ex barone dalla restituzione dell'indebito precedentemente esatto.

Num. 13.

A dì 17 Aprile 1809.

Tra 'l Comune di Castellana ;

E 'l Conte di Conversano ;

Sul rapporto del signor Giudice Coco,

Vista la decisione della suprema Commissione, colla quale il Conte di Conversano fu condannato ad astenersi dall'esazione della decima: visto l'altro decreto de' 27 Settembre 1808, col quale

i 4 lo

(136)

lo stesso Conte fu costretto a far obbligo di restituire tutto ciò che sarebbe stato giudicato.

Inteso il Regio Procuratore.

Si è decretato che lo stesso Conte restituisca all' Università di Castellana tutto ciò che si troverà aver esatto a titolo di decima o vigesima dal giorno dell' obbligazione fino al giorno della decisione della causa.

Num. 14.

A dì 18 Aprile 1809.

Tra 'l Comune di Baraggiano in Basilicata, patrocinato dal signor Gennaro Bammacaro ;

E l' ex barone Principe di Torella ,
patrocinato dal signor Francesco Abruc-
sci ;

Sul rapporto del signor Giudice Pe-
dicini. Dal-

Dall'Università di Baraggiano sin dal 1791 furono prodotti nel S. C. molti capi di gravetze contro l'ex feudatario di quella Terra Principe di Torella. Furono i medesimi discussi dal Commissario della causa, e dopo quella discussione la causa fu posta in silenzio fino all'anno 1802, quando l'Università suscitando nuovamente le gravetze, che soffriva, ricorse al passato Governo, e domandò, che si abilitasse a procedere come delegata l'abolita Regia Camera, e l'ottenne. La Camera allora richiamò a se i processi fabbricati nel S. C., e quindi propostosi l'affare in Ruota, fu nel dì 13 Settembre dello stesso anno 1802 profferito decreto col quale venne impartito termine ordinario sulle cose dedotte dall'una, e dall'altra parte, e furono date delle interine provvidenze. Il decreto fu eseguito, ed il termine fu compilato, e non andò più oltre il giudizio, ed in
tale

tale stato passò la causa a questa Commissione.

Trattatasi nella medesima la causa, si è veduto, che i punti di controversia sieno i seguenti.

I. Se all'ex feudatario Principe di Torrella sia dovuta la decima nell'intero territorio di essa Terra.

II. Se i confini de' demaniali dell'Università si restringano a quella porzione di territorio marcato dall'Ingegnere Amalfi nella sua relazione, e pianta, ovvero si estendevano molto più oltre, fino cioè al Regio tratturo.

III. Se i cittadini debbano continuare il pagamento de' censi sulle case, vigne ed altri territorj alberati, che l'ex feudatario dice di avere loro conceduti col peso di pagare gli annui canoni.

IV. Se debba l'Università continuare in beneficio dell'ex feudatario medesimo il pagamento di annui ducati 250 per interessi di tre crediti istrumentarij, che
tutti

tutti compongono la somma di ducati 5000.

V. Finalmente se debba la Università continuare il pagamento di annui ducati 45 allo stesso Principe come censo dovutogli pe' territorj denominati Isca della botte, e Boschetto, e per la Bagliva.

Applicatasi dunque la Commissione all' esame de' rapportati cinque articoli di controversia,

Intese le parti e' l' Regio Procuratore, Ha considerato sul primo, che il territorio della Terra di Baraggiano non era interamente feudale, non essendovi carta alcuna negli atti, che tale lo dimostrasse. Quindi non costando della feudalità generale del territorio, era cosa assurda il sostenersi, che l'ex-feudatario avesse diritto di esigere la decima su tutto il territorio.

L' appoggio principale per sostenere la feudalità universale lo desumeva l'ex
feu-

feudatario suddetto da una carta , che porta l'epoca del 1268. Questa dimostra, che volendo Carlo I. d'Angiò notizia de' feudi conceduti , de' corpi che contenevano , e della rendita che davano , per Baraggiano fu spedito un Regio Inquisitore , e questi riferì , che un tal Goffredo Terciariello era allora il feudatario , e che niuno altro feudatario vi era in quella Terra , che possedesse qualche porzione del feudo. Parlando quindi delle rendite dice che tutta la rendita del feudo era di once venti , e rapportando i diversi corpi , che la componevano , dice che i terraggi importavano sette tari l'anno. Rapporta pure il *jus praechachiorum* , e lo fa ascendere ad once otto , e tari due.

Or se la rendita de' terraggi allora non era più che di tari sette , come può sostenersi , che que' si esigessero in tutto il territorio ?

Il diritto poi chiamato *praechachiorum*

rum neppure dimostra, che tutto il territorio fosse feudale. A preghiera dei vassalli dava il feudatario de' terreni a colonia, o per altro uso, e percepiva da essi una rendita di otto once e tari due, la quale era di qualche considerazione in quei tempi, ma da ciò potrà desumersi, che molte erano le terre che si affittavano, o si davano a colonia, ma non si potrà sostenere giammai, che ciò si facesse per l'intero territorio.

Nè vale poi l'altra ragione che si vuol desumere dalla stessa carta, cioè che non essendovi altri feudatarj, come in essa si dice, in quella Terra, tutto il territorio fosse del Barone di allora Terciariello. Potevano non esserci altri feudatarj; ma non per questo tutto il territorio dovea essere feudale.

L'altra carta poi, che riguarda la concessione fatta da Alfonso I. d'Aragona nel 1438 a Petricone Caracciolo
 Duca

Duca di Martina, neppure dimostra l'assunta feudalità generale del territorio. La medesima è concepita in termini generali, secondo lo stile della cancelleria Aragonese. Vi sono le espressioni *prout possidebat Petrus de Alagni rebellis*, ma non vi è prova del come costui avesse posseduto, e quali diritti avesse egli esercitati sul feudo.

De' rilevj poi, delle fedj catastali, e di tutte le altre carte esibite dallo stesso ex feudatario, niun conto ne ha avuto la Commissione. Avrebbero potuto aver forza in un giudizio di possessorio, ma non già di petitorio, come l'attuale, nel quale l'ex feudatario avrebbe dovuto mostrare il titolo netto della concessione, che sicuramente non ha.

Avendo poi la Commissione esaminate le carte esibite dalla Università, ha dalle medesime rilevato esser tanto vero, che non tutto il territorio di
Ba-

Baraggiano sia dell' ex feudatario , che anzi la medesima abbia i territorj proprj , da' quali introita il prezzo degli erbaggi , e le decime de' lini , e delle vittovaglie , come lo dimostrano quattro istrumenti , uno del 1597 , il secondo del 1600 , il terzo del 1607 , ed il quarto del 1630. Quest'istrumenti contengono quattro appalti , o sieno affitti che fece l'Università a' rispettivi feudatarj di quei tempi di tutte le sue rendite , fra le quali si comprendono l'erbaggio di tutto il territorio demaniale di essa terra , il frutto di due territorj denominati il Boschetto , ed Isca della Botte , e la decima de' lini , e delle vittovaglie ne' territorj di Baraggiano solamente. Se dunque l' Università aveva il suo territorio demaniale , da cui ne percepiva l'erbaggio , se aveva due territorj proprj , e se percepiva la decima delle vittovaglie , ne segue che non poteva tutto il territorio di Baraggiano essere del Barone.

Egli

Egli è vero, che dagli stessi strumenti di partito, e da altre carte ancora, che si sono esibite apparisce, che il Boschetto, ed Isca della botte sieno di dominio diretto del Barone, a cui l'Università corrisponde due canoni, uno di quindici, ed un altro di dieci ducati l'anno. Ma non sono questi due fondi soli, che possiede l'Università, perchè tiene ancora, come si dice specialmente nell'istrumento del 1597, il suo territorio demaniale, da cui percepisce l'erbaggio, e la decima.

Strano poi è sembrato l'assunto dell'Università tutt'opposto a quello dell'ex-feudatario, cioè che tutto il territorio fosse comunale. Questo assunto è appoggiato su de' citati strumenti di appalto; ma questi stessi lo smentiscono, specialmente quello del 1597, ove si leggono le seguenti parole: « Univer-
» sitatem, et homines Terrae Baragia-
» ni in burgensaticum habere, tenere
» juste

» juste tanquam veram patronam, et
 » dominam herbagium totius territorii
 » demanialis Terrae praedictae » : Ciò
 non dimostra, che tutto il territorio di
 Baraggiano fosse comunale, ma che
 l'Università avesse il suo territorio de-
 maniale, da cui ne percepiva la rendita
 dell'erbaggio.

Or posti i fatti, e ragioni di sopra
 addotti, la Commissione ha creduto,
 che tanto l'ex-feudatario, quanto l'Uni-
 versità avessero territorj separati, e di-
 stinti; e siccome all'ex-feudatario non
 si potesse negare il diritto di terraggiare
 ne' territorj feudali, così dovesse aste-
 nersi di far uso del diritto medesimo
 ne' demanij comunali, e nei territorj ap-
 padronati, siccome anche dall'abolita
 Regia Camera venne ordinato.

È passata quindi la Commissione ad
 esaminare la seconda quistione, che ri-
 guarda la confinazione de'demaniali del-
 l'Università.

Una tal confinazione si trova descritta nell' istrumento di affitto del 1597, ed ora si debbono verificare quei confini.

Una tal verifica fu dimandata dall' Università nel 1802, e con decreto del Commissario della causa confermato dall' abolita Regia Camera fu ordinato, che andasse un Ingegnere sopra luogo, ed intese le parti riconoscesse i confini designati nell' istrumento de' 26 Novembre 1597, ne formasse la pianta, e riferisse.

Venne eletto a tal uopo l' Ingegnere Vincenzo Amalfi, che portatosi sopra luogo formò la pianta, nella quale comprese tanto il territorio di Baraggiano, che l' altro di un contiguo ex feudo disabitato di spettanza dell' istesso Principe di Torella chiamato S. Sofia. Disse fin dove voleva l' Università portare la confinazione de' suoi demaniali, secondo la quale molto poco di territorio

torio sarebbe rimasto al Principe per l'ex-feudo di S. Sofia, e disse pure ove pretendeva il Principe di restringere la confinazione indicata nell'istrumento del 1597. Diede l'Ingegnere un sentimento dubbio, ma secondando piuttosto l'assunto del Principe, che quello dell'Università, disse di essere questo sfornito di qualunque appoggio di documenti.

Riuscì in seguito al Principe di rinvenire due documenti, uno fu l'istrumento della vendita di Baraggiano, e di tre altri feudi disabitati S. Sofia, Platano, e Caldane fatta nel 1555 dal Duca di Martina a suo fratello Giulio Caracciolo, e l'altro fu l'assenso Regio interposto sull'altra vendita di Baraggiano fatta da Vittoria Caracciolo ad Agostino Rondone. E siccome nel primo istrumento sono dinotati i confini tanto di Baraggiano, che degli altri feudi disabitati di sopra nominati, così

chiese , che lo stesso Ingegnere Amalfi tenendo presente la sua relazione , la pianta fatta , e le scritture recentemente esibite avesse riferito l'occorrente.

La Commissione condiscese alla dimanda del Principe , ma in vece di commettere all'Ingegnere Amalfi , commise all'Ingegnere Ignazio Stile. Costui tenendo presente la relazione colla pianta fatta da Amalfi , le ultime carte esibite per parte del Principe , e tutte le altre scritture concernenti l'assunto , neppure potè pronunciare un sentimento accertato.

La Commissione quindi si è veduta nella necessità di spedire un altro Ingegnere sopra luogo , acciò tenendo presente le antecedenti relazioni , l'istrumento del 1597 , l'istrumento della vendita di Baraggiano , e di tre altri feudi disabitati fatta nel 1555 , ed ogni altra scrittura , dasse un sentimento accertato ad istruzione della stessa Com-
mis-

missione per venire in seguito alla decisione della controversia.

Rapporto al terzo punto di quistione, che riflette il pagamento de' censi sulle case, vigne, ed altri territorj alberati conceduti dall' ex-feudatario ai cittadini, la Commissione ha considerato di non potersi dubitare, che dai particolari cittadini possessori di case, vigne, ed altri territorj sieno dovuti detti censi. Gli han confessati in varj istrumenti gli stessi particolari cittadini; l' Università medesima lo ha confessato pure in una sua istanza. Nell' assenso impartito nel 1570 sulla vendita fatta da Vittoria Caracciolo del feudo di Baraggiano ad Agostino Rondone vengono rapportati, come vengono rapportati pure negli antichi rilevj del 1516, e del 1588, ed anche nell' ultimo rilievo liquidato sulla faccia del luogo dal Fiscale dell' abolita Camera Marchese Mauri nel 1740, e perciò non ha esitato

la Commissione di ordinate , che si pagassero da' particolari cittadini , dai quali sono dovuti , ma non dovendo un fondo essere soggetto a doppio peso , perciò ha creduto di prescrivere nel tempo stesso , che per que' predj rustici , ove il censo si paga , si dovesse l' ex-feudatario astenersi da esigere il terzaggio.

È passata in seguito la Commissione all' esame de' tre crediti istrumentarj impugnati dell' Università , che han formato il quarto capo di quistione.

Il primo è del capitale di duc. 2000. Nasce questo da un istrumento stipulato nel 1587 tra l' Università congregata in pubblico parlamento , ed il feudatario di quel tempo Agostino Rondone. Si vede asserito per parte dell' Università , che avea varj debiti pe' quali pagava l' interesse alla ragione dell' otto , e del nove per cento. In dismissione dunque di tali debiti si dice pagata la
detta

detta somma. Di tale istrumento però non si è prodotta, che una fede, ed il contratto manca di assenso. Tal credito poi dieci anni dopo, e propriamente nel 1597 precedente cessione del diritto di ricompra fatto dall'Università, lo acquistò Domizio Arcella Caracciolo dagli eredi di Rondone. Ed avendo quindi nel 1600 lo stesso Domizio preso a partito le rendite dell'Università, uno de'patti fu, che dovesse egli estinguere il debito suddetto.

Quindi avendo la Commissione considerato, che non siasi esibita la copia intera dell'istrumento, che il contratto con Rondone fu illegittimo, perchè mancante del Regio Assenso, e che il debito si debba presumere estinto per avere il Barone Domizio Arcella Caracciolo nel prendere in affitto la rendita dell'Università nel 1600 assunto l'obbligo di estinguerlo, perciò ha creduto di assolvere l'Università dal pagamento di detto capitale. k 4 Lo

Lo stesso ha creduto di fare per l'altro credito di duc. 700 acquistato dallo stesso Domizio Arcella nel dì 4 Novembre del 1600. Si dice nell'istrumento, che il danaro fu pagato agli Amministratori dell'Università per soddisfare i pesi fiscali attrassati. Non ci fu parlamento, e neppure assenso, e solamente fu contento il suddetto Domizio Arcella di riceversi per sua cautela l'obbligo non solo di essi Amministratori, ma di taluni particolari cittadini. Mancando quindi i solenni prescritti dalla legge, e non costando la versione del denaro in beneficio del pubblico, di necessità non doveva aversi conto alcuno di detto credito.

In quanto al terzo credito finalmente di duc. 2300, ha veduto la Commissione che Camillo Caracciolo Principe di Avelino con otto istrumenti stipulati nel 1593 diede a vendita di annue entrate la detta somma a 72 cittadini di Baraggiano
in

in otto diverse partite, obbligandosi per ciascuna partita nove cittadini ne' loro rispettivi nomi senza farsi motto neppure dell' Università. Se dunque l' Università non intervenne in tali contratti. Se non costa affatto della versione del danaro in di lei beneficio, l'azione del Principe di Torella avrà luogo contro gli eredi di quei cittadini, che si obbligarono e che riceverono il danaro, non già contro l' Università, che non prese alcuna ingerenza in quei contratti. Nel tempo stesso adunque, che ha stimato la Commissione di assolvere l' Università, ha creduto giusto di rimanere salve le ragioni al Principe contro gli eredi di quei cittadini, che si veggono obbligati negl' istrumenti.

Inoltre rapporto all'ultimo articolo in quistione, che riguarda il pagamento di annui duc. 45 per censi dei due territorj denominati Boschetto, ed Isca della Botte, e per la Bagliva, la Commissione
ha

ha osservato, che tale prestazione tanto dai quattro istrumenti dei partiti di sopra rapportati, che dagli antichi rilevj, quanto dai diversi stati di essa Università apparisce di esser dovuta al Principe di Torella. Siccome però da una copia illegale dell'istrumento di transazione stipulato nel 1578 tra l'Università e l'ex-feudatario di quel tempo, esibita però in giudizio per parte del Principe apparisce, che la detta prestazione di ducati 45 sia composta di tre partite, una di ducati 10 per censo sull'Isea della Botte, altra di ducati 15 pure per censo sul boschetto, e la terza di ducati 20 sia per la bagliva, perciò per le due prime ha creduto di condannare l'Università al pagamento, e per l'altra ordinare, che le parti adissero la Commissione de' titoli per lo compenso.

Per tali considerazioni adunque la Commissione avendo avuti presenti gli
atti

atti in otto volumi, ha profferita la seguente sentenza, colla quale decreta e dichiara.

I. L' ex-feudatario Principe di Torella si serva del suo diritto nell' esazione delle decime ne' territorj ex-feudali, ma si astenga da esigerle ne' demaniali dell' Università designati nell' istrumento de' 26 Novembre del 1597, come pure ne' territorj appadronati, ed in quei territorj, che sono ridotti a giardini, o vi sono piantate vigne, olivi, ed altri alberi fruttiferi.

II. L' Università di Baraggiano sia reintegrata nel possesso de' suoi territorj demaniali denominati Boschetto, Isca della Botte, ed altro territorio, secondo i confini descritti nell' istrumento di appalto delle rendite universali stipulato a' 26 Novembre del 1597, *fol. 145 a 148 vol. 2* da verificarsi; per effetto di che si commetta al Regio Ingegnere Gioacchino Avellino, il quale

le portandosi sul luogo , tenendo presenti gl' istrumenti suddetti , la relazione e pianta fatta dall' Ingegnere Amalfi , la relazione dell' Ingegnere Stile , e l' istrumento della vendita di Baraggiano , e degli altri ex-feudi disabitati denominati S. Sofia , Macchiachiana , Isca dello Chiatano , Castelluccio , e Caldano fatto nel 1555 , ed ogn' altra scrittura prodotta negli atti proceda ad istruzione della Commissione alla verifica de' confini suddetti descritti nel citato istrumento del 1597 , e de' confini ancora dell' ex-feudo disabitato di S. Sofia , con formare una nuova pianta , e con riferire l' occorrente , dando il suo giudizio preciso ed accertato , acciò in seguito si possa dalla stessa Commissione dare la dovuta provvidenza.

III. Si serva l' ex feudatario Principe di Torella de' suoi diritti contro i particolari cittadini per l' esazione de' censi infissi sopra case , e sopra i predj rustici

stici, ben inteso, che ne' predj, ove esige il censo si debba astenersi da esigere il terraggio.

IV. Resti l'Università suddetta assoluta dalle dimande del Principe di Torella per lo pagamento de' tre capitali istrumentarj, uno cioè di ducati 2000 acquistato nel 1587 da Agostino Rondone, e da' di costui eredi poi nel 1598 venduto al Principe di Avellino Domizio Arcella Caracciolo; l'altro di ducati 700 acquistato dallo stesso Domizio dall'Università con istrumento de' 4 Novembre del 1600; ed il terzo di ducati 2300: ben inteso che per questo credito debbano rimaner salve ad esso Principe le ragioni, che gli competono contro gli eredi de' 72 cittadini di Baraggiano, co' quali il Principe di Avellino Camillo Caracciolo contrattò con otto istrumenti stipulati nel 1593.

V. Sia l'Università medesima condannata a pagare annui ducati 25 al men-
zio-

(158)

zionato Principe , cioè duc. 10 per canone sul territorio denominato Isca della Botte , ed altri ducati 15 , pure per canone sull' altro territorio chiamato il Boschetto , amendue posseduti dalla stessa Università ; e rispetto agli annui ducati 20 per la bagliva , le parti adiscano la Commissione de' titoli per lo compenso.

Restino le parti vicendevolmente assolute per le spese della lite.

Num. 15.

A dì 19 Aprile 1809.

Tra 'l Comune di Rajano in Terra di Lavoro , patrocinato dal sig. Nicola Americo Fasani ;

E 'l suo ex feudatario Marchese di Cajazzo D. Francesco Antonio Corsi Salviati , patrocinato dal signor Tommaso Bicchieri ;

Sul

Sul rapporto del signor Gindice Pedicini ;

Intese le conclusioni del Regio Procuratore del tenor seguente :

» Nella convenzione proposta tra 'l
» Comune di Rajano in Terra di Lavoro, e'l Marchese di Cajazzo D. Francesco Antonio Corsi Salviati, il Regio Procuratore avendo preso in esame l'azione per la nullità della vendita fatta nell'anno 1815 della selva denominata Morretelle, e per la reintegra della medesima, considera 1. che nell'anno 1628 il Comune di Rajano vendè per la prima volta la suddetta selva con altra detta valle di S. Angelo, col patto però della ricompra, a Sigismondo, e Francesco Mirto, per liberar le sue rendite dal sequestro ordinato dal S. C. per un credito con Regio Assenso, degli istessi fratelli di Mirto ; 2. che
» quan-

» quantunque avesse il Comune di Ra-
 » jano nell'anno 1703 ricomperata la sel-
 » va della valle di S. Angelo, pure non
 » avendo potuto ricomprare l'altra del-
 » le Morretelle, la vendè per nuovi
 » bisogni nell'anno 1715 al marchese
 » D. Giovanni Corsi pel prezzo che fu
 » stimata di ducati 1737. 50, ossia
 » per ducati 462. 50 più di quel che
 » si era prima venduta; 3. che la Giun-
 » ta del *buon Governo* dopo le noti-
 » zie date dal Comune di Rajano aven-
 » do preso conto di tal contratto, ri-
 » levò, che mancava nel decreto *quod*
 » *expedit* della Regia Camera, e nel
 » Regio Assenso l'espressa deroga al-
 » la Prammatica 18 *de administratio-*
 » *ne Universit.* dell'anno 1650; 4. che
 » non ostante ciò fondandosi sull'in-
 » trinseco merito del contratto, cerzio-
 » rato il Procuratore dell'Università,
 » intesi due Avvocati fiscali, ed aven-
 » do

» do osservato l' apprezzo della selva ,
» ed i documenti prodotti in giustifi-
» cazione del credito di detto marchese
» di ducati 433. 8 , che si aveva rite-
» nuti dal prezzo con ducati 21. 66
» a lui dovuti per terzeria ; di ducati
» 1725 che aveva pagato agli eredi di
» Marzio Forgione per aver la retro-
» vendita della Selva ; e di duc. 7. 76
» pagati per Banco all' Università ; de-
» cretò , che il detto marchese non
» fosse molestato ; 5. che il decreto
» della Giunta *de Bono regimine* fu
» eseguito senza alcun richiamo.

» Circa poi l' usurpazione , che s' im-
» puta al marchese Corsi d' una por-
» zione della selva di S. Angelo di es-
» so Comune , per ingrandir la pro-
» pria selva delle Morretelle , il Regio
» Procuratore considera , che dalla de-
» scrizione de' confini , che nell' anno
» 1715 fecero i periti nel misurare ,
» ed apprezzare la selva delle Morre-
» 1809. *Num. 4.* l » tel-

» telle si rileva , che questa per niuna
» parte confina colla selva di S. An-
» gelo.

» Per quello che poi riguarda la di-
» manda di dovere il marchese sod-
» disfar tutto ciò , che ha pagato di
» meno per buonatenenza ed altre im-
» posizioni , il Regio Procuratore con-
» sidera , che il carico dell' ex barone
» per la buonatenenza era d'annui du-
» cati 51. 51; 2. che il marchese Corsi
» ne ha pagati soli ducati 16 annui si-
» no all' anno 1803 ; 3. che sebbene i
» deputati dell'Università l'abbiano per
» tal somma dato in nota , pure non
» era in alcun modo l' ex barone di-
» spensato dal pagamento dell' effetti-
» vo debito ; 4. che non costi della
» compensazione opposta dall' ex baro-
» ne co' proventi della giurisdizione ,
» nè del beneficio che il Comune ne
» ha ritratto.

» Per la revindica finalmente del ter-

» re-

» reno detto Scialatore, il Regio Proc-
» curatore considera, che il Comune
» di Rajano niun documento ha pro-
» dotto per giustificare la pertinenza
» di tal fondo, che anzi siesi dal mar-
» chese mostrato coll'istrumento che
» ha prodotto de' 18 Marzo 1713, d'a-
» verlo acquistato dalla vedova Fer-
» randina Forte, e da' di lei figli di
» Cafararo.

» In quanto al diritto, il Regio Proc-
» curatore sulla proposta transazione
» considera, che concorrono nella me-
» desima i requisiti della *l. 1 ff. de*
» *transact.*, e della *l. 38 C. de tran-*
» *sact.* Quindi pesata l'eccezione del
» giudicato che sul capo della reinte-
» gra si opponeva all'Università, e va-
» lutate le ragioni dell'una parte e
» dell'altra, approva la transazione
» contenuta nella conclusione decurio-
» nale de' 24 del passato mese di Feb-
» brajo, e nell'istanza sottoscritta dal Vi-

» caño generale del marchese e del
» Procurator del Comune , e nell' ap-
» puntamento formato di consenso del-
» le parti istesse , colle seguenti mode-
» razioni.

» 1. Che si debba eseguire quanto
» si contiene nell' articolo quinto della
» conclusione decurionale di Rajano ,
» e non già com'è scritto lo stesso ar-
» ticolo quinto nell' istanza di conven-
» zione , dapoichè in questa parlan-
» dosi delle moggia 139 della detta
» selva delle Morretelle , che si cedo-
» no all' Università si dice , che il di-
» stacco far si debba *arbitrio boni vi-*
» *ri* , ma mancano le seguenti parole ,
» che sono nella prima *in luogo più*
» *comodo , e vicino all'abitato di det-*
» *to Comune.*

» 2. Che il debito del marchese per
» bonatenenza , e tabacco resti fissato
» giusta il calcolo del Razionale Cata-
» lano del dì 20 di questo mese di

» mar-

» marzo dalle parti accettato per ducati
» 1135. 59 , per essersi tra le stesse
» parti convenuto di aver detto mar-
» chese pagato le altre imposizioni, co-
» me da detto atto *fol.* 103.

» 3. Che i duc. 400 di cui si parla
» nell' articolo 7 della convenzione si
» debbano dal marchese depositare nel-
» la Regia Commissione in conto dei
» predetti ducati 1135. 59, subito che
» la suddetta convenzione sia dalla me-
» desima approvata.

» 4. Che i restanti ducati 735. 59 si
» debbano dal marchese depositare pres-
» so l' Intendente della provincia nelle
» rate , e tempi convenuti per lo pa-
» gamento , cioè una metà nella fine
» di Dicembre di questo corrente an-
» no 1809 , e l' altra metà in Dicem-
» bre del venturo anno 1810 , ad og-
» getto d'impiegarsi in utile della sud-
» detta Università — Winspeare. »

La Commissione aderendo a' motivi

contenuti nelle suddette conclusioni decretate.

1. Che debba il marchese Corsi cedere a pro della Università di Rajano in pieno dominio, proprietà, ed uso moggia 139, quinta parte della detta selva delle Morretelle di moggia 695, escluse sempre quelle porzioni, che diconsi padroncelli, come non comprese nella vendita fatta nell'anno 1715 dall'Università, con potersi la detta Università valere dello stesso Real permesso, che ha detto marchese ottenuto per la diradazione della intera selva.

2. Che qualunque sia il frutto sistente in detta selva, e specialmente qualunque sia il crescimonio del legname da tutto il tempo passato sin'oggi, debba per l'enunciate moggia 139 intendersi egualmente ceduto a favore dell'Università, senza che rimanga alcun diritto allo stesso marchese, nè anco per tutto l'altro, che vien prodotto dal suo-

suolo : e per contrario resti a beneficio di detto marchese in suo pieno dominio , proprietà , ed uso il di più di detta selva di moggia 556 , senza potersi da' cittadini avere alcun uso , e diritto , e colla facoltà anche di valersi del Real permesso per la diradazione.

3. Che il distacco di dette moggia 139, che si cedono a detta Università, far si debba *arbitrio boni viri* in luogo più comodo e vicino all'abitato di detto Comune , e che non sieno di quelle , che sono state diradate , per mezzo di due periti comunemente eligendi da'luoghi convicini , i quali debbano misurare , e limitare le moggia 139 , che si cedono all' Università , e debbano designare l'apposizione de' termini di confinazione , onde la parte dell' Università resti interamente separata , e distinta da quella del marchese.

4. Che debba il marchese costituirsi debitore dell' Università in ducati 1135 e gr. 59 per la metà , che si è convenuto doversi dal medesimo pagare con un decennio *ante catastum* di quel che da detto tempo ha pagato di meno per bonatenenza , e tabacco , giacchè dal calcolo fatto a tenore della convenzione a tal somma monta il debito del marchese , e che nulla debba per le altre imposizioni per essersi dichiarato nell' atto *fol.* 103 , che siensi tutte pagate dallo stesso marchese.

5. Che sia tenuto il detto marchese Corsi di depositare nella Feudale Commissione duc. 400 subito dopo la spedizione degli ordini in virtù del presente decreto.

6. Che i restanti ducati 735 e gr. 59, che deve per l' istessa causa , debba detto marchese depositarli presso l' Intendente della provincia , a tenore di quanto si è convenuto , in due tanne
egua-

eguali, una cioè in Dicembre di questo anno, e l'altra in Dicembre del venturo anno 1810, da impiegarsi in utilità del Comune coll'approvazione dello stesso Intendente.

7. Che resti ferma la dichiarazione fatta da detto marchese di nulla poter conseguire, e pretendere pe' ducati 356, che nell'anno 1725 pagò *in vim transactionis* da parte dell'Università agli eredi di Silvio Falletta, che vantava ragioni di credito su di detta selva delle Morretelle posseduta da esso marchese, e su dell'altra denominata Valle di S. Angelo posseduta dall'Università; a qual effetto debba detto Comune rimanere quietato, liberato, ed assoluto da detto debito.

8. Che debba rimaner assoluto esso marchese per l'usurpazione, che per isbaglio se gli era imputata di una porzione della selva S. Angelo di detto Comune per ingrandire la propria selva

va

va delle Morretelle , e ciò attento non meno la dichiarazione fatta con detta convenzione , che l' essersi trovato vero , che una selva non confina con l'altra.

9. Che debba rimaner anche assoluto esso Marchese per la revindica del fondo detto Scialatore , per essersi dal marchese esibito il titolo dell'acquisto , e per non essersi fatta dall' Università veruna prova per la pertinenza della medesima.

Num. 16.

A di 20 Aprile 1809.

Fra 'l Comune di Montecorvino in Principato citeriore , patrocinato da' signori Gio : Nicola Venturelli , e Paolo Serfilippo ;

E la mensa arcivescovile di Salerno , patrocinata dal sig. Pasquale Calenda ;
Sul

Sul rapporto del sig. Giudice Uberti.

Nella Commissione feudale si è dalla Università sostenuto , che dovesse esser assoluta dal pagamento degli annui ducati 1100 per l'affitto fattole dalla mensa , della bagliiva colla fida e diffida , della portolania , della piazza , zecca dei pesi e misure , e dello scannaggio ; e ciò non ostante i due istrumenti di convenzione stipolati colla mensa nel 1726 , e nel 1779.

In sostegno ha allegato , che qualunque fossero le regie concessioni vantate dalla mensa , ne fu privata nel 1503 per fellonia dell' arcivescovo Federigo Fregoso ; e che per quanto apparisce dalle stesse confessioni in giudizio continuate fino al 1566 , non vi fu giammai reintegrata. Tanto ciò vero , che nel 1572 Montecorvino fu conceduta in feudo a Nicola Grimaldi colle clausole le più ampie , e derogatorie a qualunque diritto vi potesse altri rappresentare ;
e le

e le clausole medesime ampissime , e derogatorie furono ripetute , quando nell' anno 1590 fu Montecorvino reintegrata al regio demanio.

A dimostrar poi , che la bagliva , e sue attribuzioni furono dalla mensa invase , ha allegato la scomunica fulminata nel 1573 contra il governatore di Montecorvino , perchè ne' bandi pretorj aveva attentato sulla giurisdizione bajulare ; l'altra scomunica pattuita nell'istrumento di affitto del 1588 contra la Università e cittadini , caso che le leggi di quel contratto avessero violate : la simile scomunica pattuita nell' altro affitto del 1591. Le scomuniche fulminate negli anni 1616 e 1678 , *fol. 133 et 401 vol. 1* , contra taluni di Eboli , per non aver pagata la piazza : ed il monitorio spedito nel 1668 contra i naturali di Montecorvino , che pretendevano di molestare la mensa per la bagliva , e la fida. E siccome le ostavano le due
con-

convenzioni del 1726, e del 1779, così riguardo alla prima ha fatto osservare, che il prodotto della potenza dell'allora arcivescovo Perlas, e del favore ed influenza ch'egli godeva presso i magistrati, onde le convenne di protestarsi formalmente prima di stipulare: e riguardo alla seconda, che fu stipulata senz'aversi affatto notizia della protesta fatta contra la prima.

Per contrario la mensa ha allegato per suo titolo il privilegio di Guglielmo II. del 1167, e le conferme di Giovanna II. nel 1417, di Renato di lei nipote nel 1440, e di Ferdinando I. nel 1559; e dal titolo passando agli atti possessivi, ha allegato la inquisizione delle rendite della Chiesa di Salerno, presa ai tempi di Carlo I. d'Angiò; la platea delle di lei rendite formata nel 1370, precedente esame di molti testimoni, anche di Montecorvino; l'affitto della bagliva fatto nel 1492, la consulta

sulta - della Regia Camera , fatta nel 1543 all' Imp. Carlo V. , in cui fra le altre rendite della mensa si descrive la fida del pascolo degli erbaggi, e le pene dei danni dati; i conti del percettore di Principato Citra del 1561 , mentre la mensa era vacante , nei quali si porta la rendita della bagliva di Montecorvino ; le relazioni del consigliere Tercagnola nel 1580 , e del fiscale Saluzzi nel 1597 , i quali stando sopra luogo per la lite di confinazione colla vicina Università di Gifoni , riferirono per detto degli stessi montecorvinesi , che alla mensa si apparteneva la bagliva , e la fida ; gli affitti del 1588 , del 1591 , del 1613 , del 1619 , del 1622 e del 1662 ; gli apprezzzi del feudo di Montecorvino fatti , il primo nel 1683 dal tavolario Pinto coll' intervento del consiglier Petra , e l' altro nel 1719 dal tavolario Vinaccia coll' intervento del consiglier Carmignano , nei quali la bagli-

gliva colla fida e diffida , non furono valutate , perchè possedute dalla mensa ; ed infine le due mentovate convenzioni stipulate con tutte le solennità legali nel 1726 , e nel 1779.

Osservati i rapportati documenti , gli altri dalle parti allegati , e tutti gli atti contenuti in più volumi ;

Intese le parti , e la conclusione del Regio Procuratore del tenor seguente :

» La causa fra 'l Comune di Monte-
» corvino , e la mensa arcivescovile di
» Salerno si riduce a due quistioni :
» la prima se la mensa abbia un titolo
» per l' esercizio de' diritti di fida e dif-
» fida transatti per la somma di duc.
» 1100 ; la seconda se ammesso come
» valido una volta questo titolo , i diritti
» transatti sieno caduti nelle abolizioni
» della legge de' 2 agosto 1806.

» In quanto alla prima quistione ,
» ella può suddividersi in due altre ;
» l' una se vi sia titolo di concessione ,
» l' al-

» l'altro se mancando la concessione ,
» possa tenerne luogo la transazione
» dell' anno 1726.

» Relativamente alla concessione il
» Regio Procuratore fa le seguenti os-
» servazioni di fatto: 1. dalle concessio-
» ni, e dalle conferme di Guglielmo
» II., di Giovanna II., e di Federico I.
» d' Aragona costa, che la mensa di
» Salerno possedeva i due feudi di Mon-
» tecorvino, e di Olevano col loro in-
» tero stato, colla bagliva, e colla
» giurisdizione civile, e criminale; 2.
» da' documenti di possesso della mensa
» antecedenti all'epoca del 1500 costa,
» che fra i corpi del feudo v'era la
» bagliva col diritto della fida, e diffi-
» da dell'erba agreste; 3. la mensa do-
» po il 1500 fu spogliata de' due sud-
» detti feudi per debito di fellonia im-
» putato al feudatario; 4 la mensa ha
» prodotta la testimonianza d' Ughelli
» per provare, che l' arcivescovo Fre-

» goso , destituito come ribelle dall'Im-
» peratore Carlo V. , fosse stato reinte-
» grato dallo stesso Imperatore nel pos-
» sesso de' beni confiscati l'anno 1533,
» ma dal rapportato luogo d' Ughelli si
» rileva che nel 1507 Federigo Fregoso
» fu eletto arcivescovo di Salerno da
» Giulio II. Ora a quel tempo i beni
» della mensa erano stati già sequestrati;
» e solo è vero , che nel 1527 l'arci-
» vescovo Fregosi profittando della ve-
» nuta delle armi di Francesco I. , ri-
» cuperò per alcuni giorni l'ammini-
» strazione del vescovato, governato fino
» allora da' vescovi surrogati dalla corte
» di Roma ; 5. nel luogo d' Ughelli si
» parla della reintegra seguita nel 1633
» senza spiegarsi , se colla restituzione
» degli altri beni fosse anche seguita
» quella de' feudi , circostanza ch' è di-
» lucidata da' documenti posteriori : 6.
» nel 1549 la mensa chiese al vicerè
» d'essere restituita nel possesso del-
» 1809. Num. 4. m » l'uti-

» l'utile dominio ed alla giurisdizione
 » civile e criminale de' feudi di Mon-
 » tecorvino, e Olevano, che disse in-
 » giustamente confiscati; 7. la domanda
 » della mensa fu rimessa alla Regia
 » Camera, presso alla quale ad istanza
 » dell' Università, e del fisco, la mensa
 » stessa fu obbligata dichiarare l'azione
 » dedotta, la quale dichiarazione fu da
 » prima concepita ne' seguenti termini :
 » *Declarat Ecclesiam ipsam metropo-*
 » *litanam, seu illius archiepiscopum a*
 » *possessione dictorum castorum Mon-*
 » *tiscorvini et Olibani fuisse destitutos*
 » *de tempore pleutres, qui fuit in an-*
 » *no 1528; ma indi la mensa riforman-*
 » *do la suddetta dichiarazione, fece*
 » *l'altra seguente: Procurator praedicti*
 » *domini reverendissimi archiepiscopi,*
 » *melius informatus de negotio dicit,*
 » *quod archiepiscopi, et Ecclesia me-*
 » *tropolitana civitatis Salerni fuerunt*
 » *destituti possessione dictarum terra-*
 » *rum,*

» *rum, et castorum in anno 1503,*
» *licet; reverendissimus Fregosius ar-*
» *chiepiscopus infidus Caesareae et Ca-*
» *tholicae Majestati; adhaerens parti-*
» *bus Gallorum tempore invasionis re-*
» *gni per dominum pleutrem, recupe-*
» *ravit possessionem praedictam, et il-*
» *lam tenuit spatio aliquorum dierum,*
» *durante praedicta invasione; 6. in*
» quattro altri ricorsi al vicerè dal 1551
» al 1556 la mensa seguitò a dire, che
» essa era stata spogliata di tutti i suoi;
» diritti, ed entrande, e delle giurisdizioni
» civili e criminale; 9. prima di
» tutte le rapportate domande della men-
» sa, da una informazione fiscale della
» Camera risulta, che degli antichi
» corpi, e membri del feudo erano
» rimasti presso la mensa la bagliva
» colla fida, la zecca di pesi e mi-
» sure, lo scannaggio, e la piazza;
» 10. nel 1572 Filippo II. infeudò nuo-
» vamente Montecorvino per lo prezzo

» di ducati 1800 al Principe di Salern-
» no colla seguente investitura : *habere*
» *et possidere tamquam rem nostram*
» *propriam ad nos , et nostram Regiam*
» *Curiam Neapolitanam omnimodo , ac*
» *libere spectantem , et pertinentem de*
» *certa scientia , et Regiae potestatis*
» *plenitudine , maturaque Sacri nostri*
» *supremi consilii deliberatione , cum*
» *omnibus juribus , et pertinentiis suis ,*
» *cum fortillitiis , vassallis , gabellis ,*
» *datiis , scannagiis , juribus exiturae ,*
» *et portulaniae , ponderum , et mensu-*
» *rarum , pontibus , bajulationibus , offi-*
» *ciis magistri actorum , cum jutisdi-*
» *ctionibus quibuscumque ad nos spe-*
» *ctantibus , cum banco justitiae , et*
» *exercitio meri ec. , cum facultate rein-*
» *tegrandi , petendi , recuperandi ec.*
» *Et eo modo , et forma si , et prout*
» *melius nostra camera et curia , et*
» *nos dictam terram Montiscorvini te-*
» *nemus , et possidemus ;* II. Nell'an-

» no seguente avendo il governatore
» del nuovo barone spediti i bandi pre-
» torj , i quali abbracciavano anche la
» giurisdizione bajulare , l' arcivescovo
» di Salerno d' allora cardinale Colon-
» na lo scomunicò , dichiarando l' as-
» soluzione di questo peccato un caso
» riservato al Papa ; 12. Il governato-
» re si credette sì gravemente percosso
» da tale scomunica , che si sottopose
» a pubblica penitenza ; 13. un nuovo
» monitorio fu spedito dal vescovo di
» Acerno , vicario dell' arcivescovo ai
» governatori successivi , perchè non
» incorressero in simili delitti ; 14. nel
» 1588 riuscì all' arcivescovo di con-
» chiudere il primo affitto della bagli-
» va coll'Università per ducati 115 , e
» fra i capitoli stabiliti fu , che ne' casi
» di contravvenzione *eo ipso censeantur*
» *resumpsisse in se censuras ipsi par-*
» *ticulares , et Universitas censeatur in-*
» *terdicta absque alia citatione , vel in-*

» *timatione*: 15. Simili esempj di scom-
» muniche per contravvenzioni così nella
» bagliva , come nella piazza durarono
» insino all' anno 1578 ; 16. Nel 1690
» l'Università di Montecorvino proclamò
» al demanio , al quale essendo stata
» ammessa , il privilegio fu scritto nei
» seguenti termini : *exclusis omnibus ,*
» *et singulis super dicta terra, et ejus*
» *territoriis aliquod jus forsan habere*
» *praetendentibus, imo ipsorum et eo-*
» *rum cujuslibet juribus quibuscumque*
» *derogavit expresse , nam ex causa*
» *praedicta jus cuique forte competens*
» *S. E. censet ademptum* , parole che
» senza equivoco riguardarono gli anti-
» chi diritti, che la mensa tuttavia cre-
» deva di rappresentare su quel feudo ;
» 17. non ostante la solenne promessa
» fatta dal fisco , che non avrebbe più
» rivenduto Montecorvino , pure fu nel
» 1638 nuovamente infeudato al principe
» di Noja Pignatelli *cum juribus pascu-*
lan-

» *landi, gabellis, datiis, jurisdictione*
» *portulaniae, ponderum, mensurarum,*
» *juribus platearum; fidis, diffidis,*
» *cum banco justitiae, et cum omni-*
» *moda jurisdictione; 18. Avendo la*
» *mensa voluto opporsi alla vendita ri-*
» *producendo l' antico giudizio sopito*
» *sin dal 1540, il compratore chiese,*
» *ed ottenne nel 1639 la dichiarazione,*
» *che quando il vescovo avesse otte-*
» *nuto ciò che in quell' antico giudi-*
» *zio avea preteso, avrebbe il fisco*
» *restituito il prezzo; 19. La mensa*
» *ha sempre posseduto la bagliva coi*
» *diritti di fida senza pagare adoe, o*
» *quindemj, e senza averne intestazione*
» *alcuna ne' libri del cedolario, e so-*
» *lamente nel 1796 desiderando d' ac-*
» *quistare un colore di titolo, propose*
» *una transazione al fisco; 20. Questa*
» *transazione fu fondata sopra dati falsi,*
» *perchè fra gli altri occultamenti di*
» *rendite, quella di ducati 1012 allora*

» già costituita sull' Università per la
» transazione della fida fu portata per
» ducati 72; 21. Il fisco accettò la tran-
» sazione *citra praejudicium jurium re-*
» *gii fisci pro exhibitione tituli*, riser-
» va aggiunta ancora nel dispaccio del
» consiglio di finanze d'allora, col qua-
» le la transazione fu approvata.

» In quanto al diritto il Regio Proc-
» curatore fa le seguenti osservazioni.
» 1. Quando nel 1549 la mensa prete-
» se d'essere reintegrata nel possesso
» de' feudi, le fu opposto così dal fisco,
» come dall' Università di Montecorvi-
» no l'interdetto della prammatica di
» Toro dell'anno 1505, registrata al
» numero quattro delle prammatiche
» sotto il titolo *de possessoribus non*
» *turbandis*. Dopo questa eccezione del
» fisco, e dell' Università la lite non
» andò più innanzi. Ciò conferma,
» che la confisca fatta alla mensa fu
» antecedente all' elezione dell' arcive-

» SCO-

» scovo Fregosi , e lascia nel dubbio
» dell' epoca precisa , in cui fu fatta ,
» e dell' occasione , che vi diede luogo.
» Se l' eccezione opposta dal fisco
» reggeva nel fatto , vale a dire se la
» confisca precedette la conquista fatta
» del regno da Ferdinando il Cattolico,
» ella cadde senza alcun dubbio nella
» disposizione della citata prammatica,
» colla quale si disse : *mandamus , et*
» *jubemus quaecumque a predictis Re-*
» *gibus Alphonso , et Ferdinando se-*
» *cundo , et Friderico capta , erepta ,*
» *et confiscata , donata , et quovismo-*
» *do concessa fuerint , utrum id jure ,*
» *aut injuria factum sit , lis aut quae-*
» *stio moveri quaecumque , et super*
» *illis de jure et de facto innovari non*
» *possit absque nostro speciali man-*
» *dato , et expressa prius a nobis li-*
» *centia impetrata.*

» 2. Se la confisca fu fatta dallo stesso
» Ferdinando il Cattolico , in tal caso
» la

» la quistione si riduce a vedere, se la
» mensa di Salerno potè legittimamen-
» te ritenere la bagliva divisamente dal
» feudo. È fuori di dubbio, che la con-
» cessione di Guglielmo del 1167, e
» quella di Giovanna II. del 1417 con-
» tenevano la totalità del feudo, un
» membro del quale era la bagliva. È
» ugualmente fuori di dubbio, che il
» fondo ritornasse al fisco per la ribel-
» lione, che questo lo abbia venduto
» tre volte, insieme colla bagliva, e
» che non mai più sia tornato alla
» mensa. Adunque il possesso di que-
» sta bagliva, rimasto presso della men-
» sa, è stato una detensione, ed una
» occupazione di fatto contro alla vo-
» lontà del concedente, e per conse-
» guenza coll' espressa resistenza del
» diritto.

» 3. Sebbene la devoluzione della
» bagliva al fisco non possa dipendere
» da un diritto diverso da quello, che
» dc-

» decise della devoluzione dell' intero
» feudo , e tanto è l' esaminare ora il
» diritto della devoluzione della bagli-
» va , quanto sarebbe l' esaminare la le-
» gittimità della confisca fatta da Fer-
» dinando il Cattolico , o da' di lui pre-
» decessori , tuttavia il Regio Procura-
» tore vuole entrare in questa quistio-
» ne di diritto , e discutere , se la men-
» sa fu legittimamente privata del feu-
» do , supposto il fatto della ribellione
» d' uno de' di lei arcivescovi. Questa
» quistione è trattata in più luoghi de-
» gli usi feudali , i quali la decidono
» e per regole generali , e per una di-
» sposizione particolare a questo caso.

» La fedeltà essendo il vincolo , nel
» quale è riposta la natura , e l' essen-
» za del feudo , ne segue , che violata
» questa , è sciolto il contratto fra' l vas-
» sallo , ed il signore , ed il feudo dee
» a questi necessariamente ritornare .

» A differenza di questo caso ve n' ha

» d

» di quelli , ne' quali non si delinque
 » contro alla persona del Signore , ed
 » allora il feudo è restituito a quei ,
 » che sono i successori del vassallo de-
 » linquente *ex pacto , et ex providentia*
 » *legis*. Nel libro secondo de' feudi ,
 » sotto il titolo *quae fuit prima causa*
 » *beneficii amittendi*, è stabilita la di-
 » stinzione de' delitti di sopra proposta,
 » e si soggiunge , *ut si quidem vassal-*
 » *lus ita in dominum peccaverit , ut*
 » *feudum amittere debeat , non ad pro-*
 » *ximos , sed ad dominum beneficium*
 » *revertatur , ut hanc saltem habeat*
 » *suae injuriae ultionem*. Questa regola
 » tanto è comune a' feudi delle Chiese,
 » e dei corpi morali , che nelle co-
 » stituzioni estravaganti sotto al titolo
 » *quomodo in laesae majestatis crimine*
 » *procedatur* si fissa il procedimento
 » contro a qualsivoglia collegio per
 » privilegiato , che sia. *Ad hoc si qua*
 » *communitas , corpus , vel collegium ,*
 » *vel*

» *vel alia quaevis persona cujuscumque*
» *status, dignitatis, vel conditionis*
» *existat super dicto crimine per nun-*
» *cium, vel per literas, seu etiam*
» *per edictum publice propositum citata,*
» *vel citatum neglexerit etc. ad defi-*
» *nitivam sententiam, et ejus execu-*
» *tionem procedatur, legibus et con-*
» *suetudinibus non obstantibus.*

» E sebbene nel corpo del diritto
» feudale sia scritto per le Chiese il
» privilegio, che l'esonera dagli effetti
» della colpa de' prelati, e degli altri
» loro amministratori, tuttavia questo
» privilegio ha le sue limitazioni; la
» prima delle quali è, che non si trat-
» ti di delitto di ribellione. Questa
» limitazione è notata nella chiosa fat-
» ta da Accursio al §. *item clericus*
» del *tit. 40 de capitulis*, Corrado nel
» *lib. 2 de feud.* Ivi si nota: *Item hoc*
» *contingit propter naturam feudi, quia*
» *propter ingratitude amittitur, alias*
» *enim*

» *enim numquam amitteretur feudum*
» *Ecclesiae datum.* La giurisprudenza
» di quel tempo, e i principj del di-
» ritto feudale avevano stabilita la mas-
» sima, che ne' delitti di questa natura
» l'innocente sentiva il danno del reo,
» la quale massima se era ingiusta, o
» esorbitante nel suo senso lato, lo era
» certamente meno nel caso in cui la
» legge toglieva ciò che per un mero
» privilegio, non fondato su di alcuna
» ragione, avea concesso.

» A ciò si aggiunge, che la priva-
» zione del feudo non fu pronunziata
» per un delitto singolare contro ad
» un solo arcivescovo ribelle, ma dal
» tenore di tutt' i documenti allegati,
» dalle stesse suppliche fatte al vicerè
» dagli arcivescovi possessori, e dai
» documenti storici, che danno lume
» alla causa si rileva, che essendo gli
» arcivescovi di Salerno costantemente
» legati alla Corte di Roma, la quale

» sot-

» sotto il governo di Clemente VII. ,
» e de' di lui antecessori , fu il centro
» di tutte le leghe promosse contro al-
» l' Imperatore Carlo V. , specialmente
» per l' aggressione del regno di Na-
» poli , l' Imperatore fu sempre costante
» in negare la restituzione de' feudi.

» 4. Qualunque fosse il diritto , che
» valer dovea all' epoca della confisca ,
» sarebbe assurdo il disputarne ora do-
» po l' osservanza di tre secoli. Nello
» stato in cui oggi sono le cose , l' ar-
» civescovo di Salerno potrebbe esige-
» re la fida , e la diffida , se fosse il
» legittimo possessore della bagliva. Si
» supponga per conseguente , ch' egli
» per esecuzione della legge abolitiva
» de' feudi si presentasse alla Commis-
» sione de' titoli per ottenere il com-
» penso della bagliva. Potrebbe liqui-
» darsi siffatto titolo alla mensa , dopo-
» chè tre secoli fa le fu tolto il feudo
» di cui la bagliva faceva parte ; do-
» po

» pochè e il fendo, e la bagliva sono
» stati ad altri venduti per tre volte
» dall' epoca della seguita confisca; do-
» pochè in queste vendite si è espres-
» samente derogato al diritto anteceden-
» te della Mensa; dopochè la Mensa
» ha tentato di far valere i suoi antichi
» diritti, e n' è stata sempre giudicata
» decaduta? Se dunque la Mensa non
» ha il titolo della bagliva, non potreb-
» be in verun caso avere quello della
» fida, che n' è la conseguenza.

» Escluso il titolo originario della con-
» cessione, sarebbe superfluo l' esame
» dell' altra quistione, se possa tener
» luogo di titolo la transazione del 1726.
» Tuttavia in questa transazione, la
» quale forma uno de' principali titoli
» della Mensa, il Regio Procuratore
» avverte nel fatto quanto segue.

» 1. Nel 1676 ricominciarono le li-
» ti fra 'l Comune, e la Mensa Arci-
» vescovile. L' Università pretese di
» scio-

» sciogliere l'affitto della fida , il cui
» estaglio ascendeva allora a ducati 400,
» e di ritenere alcune difese , che du-
» rante l'affitto aveva formate. Il S. C.
» fece alcuni decreti ne' termini di pos-
» sessorio , co' quali mantenne alcune
» delle difese antiche , e ne fece dis-
» mettere alcune altre: l'esecuzione dei
» decreti del Consiglio diede luogo a
» gravami per parte della Mensa. Que-
» sti gravami furono nel 1724 e nel
» 1725 sotto l'Arcivescovo Perlas decisi
» favorevolmente per la Mensa.

» 2. Nel 1726 fu proposta , ed ac-
» cettata una convenzione fra la Men-
» sa , ed il Comune , che si obbligò
» prendere l'affitto perpetuo della fida
» per duc. 1000 l'anno; vi fu aggiunto
» anche il corpo della portolania per
» ducati 12. Così l'intero estaglio fu di
» duc. 1012.

» 3. Nel 1778 fu fatta una seconda
» convenzione , colla quale la Mensa
1809. Num. 4 n » pre-

» prese in affitto dal Comune anche gli
» altri corpi della zecca di pesi, e mi-
» sure, e dello scannaggio per duc. 88.
» Così l'estaglio nascente dalla prima,
» e dalla seconda convenzione fu di
» ducati 1100. Nel secondo istrumento,
» che fu stipulato nel 1779 fu confer-
» mata, e ratificata la prima conven-
» zione del 1726.

» In quanto al diritto, relativamente
» alla forza delle suddette convenzioni,
» o transazioni, il Regio Procuratore
» considera, ch'esse sono un titolo
» privato, il quale non poteva trasfe-
» rire l'uso di una regalia, che abbi-
» sogna d'una espressa concessione; se
» la transazione fosse stata rivestita di
» quei caratteri, che il diritto comune
» suppone, sarebbe un titolo valevole
» fra le parti sino a che sussistesse il
» diritto della Mensa di possedere la
» bagliva. Quindi senza fermarsi su di
» una tal quistione, e senza entrare
» nel-

(195)

» nell'eseme del dolo , e degli altri vizj
» intrinseci di quest'atto allegati dal
» Comune , il Regio Procuratore ha
» questa seconda controversia , come
» assorbita dalla prima.

» Ma fosse valevole il titolo con cui
» la Mensa possiede la bagliva , il Re-
» gio Procuratore crede , che si da-
» rebbe luogo ad un'altra quistione.
» I diritti di fida , e di diffida non
» nascendo in Montecorvino da una
» causa di dominio , ma solamente da
» un diritto giurisdizionale , sono abo-
» liti dalla legge distruttiva della feu-
» dalità ?

» In quanto alla diffida , essendo un
» diritto di pene , è evidente , che sia
» cessato insieme colla giurisdizione , e
» che per conseguenza l'affitto perpe-
» tuo fatto nel 1726 tra l'Università ,
» e la Mensa , sia rimasto per questo
» capo risoluto.

» La fida sarebbe un diritto rea-
» le ,

» le , e perciò conservato dalla legge
 » de' 2 Agosto , se fosse una riserva
 » fattasi dall' ex-barone nella conces-
 » sione de' suoli. Ma di questa riserva
 » non vi è contratto , o altro atto e-
 » spresso , che la dimostri. Non può
 » presumersi nata da un contratto im-
 » plicito , perchè questo diritto è uni-
 » versale su tutto il territorio , il che
 » esclude la verità di una tal presun-
 » zione. Dunque è quel diritto di fida,
 » nato dall'abuso della giurisdizione ba-
 » julare , la quale , secondo la testimo-
 » nianza di tutti gli scrittori del Regno,
 » e secondo la testimonianza , che ne
 » rende la stessa Prammatica 2. *de of-*
 » *ficio bajuli* , destinata a custodire la
 » proprietà e la libertà de' fondi , di-
 » venne nelle mani de' baroni il mezzo
 » per istabilire una servitù a loro be-
 » neficio , e per renderli i padroni di
 » tutta l'erba. Tal diritto nascendo dalla
 » giurisdizione è chiaramente compreso
 nel-

» nell'abolizione delle prestazioni, e
» de' diritti personali aboliti dalla leg-
» ge de' 2 Agosto, come in altri casi
» ha giudicato la Commissione, e spe-
» cialmente nella causa fra 'l Comune
» di Bazzano in Abruzzo Ultra, e 'l
» Principe Barberini, e fra 'l Comune
» di Cirò in Calabria Citra, ed il suo
» ex-barone.

» Quindi mancando alla Mensa di
» Salerno il titolo della bagliva; na-
» scendo il suo possesso dall'abuso del-
» le armi spirituali, o sia dal timore,
» che le scomuniche incussero, e dat-
» l'errore, col quale l'Università con-
» trasse l'obbligazione di pagare la fida,
» essendo la transazione del 1726 inef-
» ficace a supplire il titolo; essendo
» i diritti di fida, e di diffida en-
» trambi aboliti dalla legge de' 2 Ago-
» sto 1806; il Regio Procuratore è di
» avviso, che non competa alla Mensa
» Arcivescovile di Salerno il diritto di

» esigere la fida, e la diffida su tut-
» to il territorio di Montecorvino, e
» che l' Università debba essere asso-
» luta dalle prestazioni, che per tal
» causa paga per effetto delle sue con-
» venzioni del 1726, e del 1779 —
» Wiuspeare ».

La Commissione considerando, che la Mensa per le mentovate Regie concessioni ha posseduto la bagliva colla fida, e diffida, e gli altri corpi controvertiti per più di sei secoli, tanto prima della infeudazione di Montecorvino a Grimaldi, quanto dopo essere reintegrato al Regio demanio, e dopo la nuova infeudazione ad altri baroni, non ostanti le clausole ampissime, e derogatorie nelle rispettive investiture contenute:

Considerando, che le censure adoperate dalla Mensa non furono un mezzo per usurpare quel che non si aveva, ma sibbene conservarsi in un diritto già

ac-

acquisito; e che queste anche in termini più forti erano le armi solite usarsi dai Chiesastici in quei, e nei tempi pure di molto posteriori:

Considerando, che la Mensa ha esercitato i suoi diritti, fittando la fida, e diffida alla stessa Università reintegrata poi al Regio demanio, la quale da tali affitti appunto riconosce la origine di quelle difese, che fece in diversi tempi col permesso della Mensa, e le fruttano ora molte migliaja di ducati annui:

Considerando, che i magistrati hanno sempre giudicato in favor della Mensa in quante liti la Università le ha mosse:

Considerando, che il buon diritto della Mensa restò vieppiù consolidato colla convenzione del 1726, la quale lungi dall'essere stata l'effetto della potenza, e del favore, fu anzi il risultato della libera, e giustificata volontà

de' cittadini , apparendo dallo stesso istrumento di essersi prima di stipularsi discussa pienamente in pubblico parlamento :

Considerando , che dopo essersi costesta convenzione osservata pacificamente per più di cinquant'anni , fu seguentemente confermata col'altra convenzione del 1779 :

Finalmente considerando , che non può la Mensa essere mantenuta nel possesso della diffida , portolania , piazza , zecca di pesi , e misure , e scannaggio , per essere tali corpi giurisdizionali aboliti colla legge de' 2 Agosto 1806.

Ordina , che la Reverenda Mensa Arcivescovile di Salerno sia mantenuta nel possesso di esigere annui duc. 700 dei mille , per i quali coll'istrumento del 1726 fu convenuto il perpetuo affitto della fida in Montecorvino , da ripartirsi sopra tutti i territorj soggetti alla
fida

fida medesima, e colla facoltà di potersi affrancare le rispettive rate secondo le ultime Reali disposizioni; e che per gli altri annui duc. 300 la Università di Montecorvino non sia più molestata, e compensandosi con essi la diffida abolita colla legge de' 2 Agosto 1806. Ordina parimente, che la Università non sia più molestata per lo pagamento degli altri annui duc. 100 promessi alla stessa Reverenda Mensa, cioè annui ducati 12 col citato istrumento del 1726 per l'affitto della portolania, ed annui duc. 88 coll'altro istrumento del 1779 per l'affitto della piazza, zecca di pesi, e misure, e scannaggio; e che la Mensa adisca la Commissione de' titoli, per ottenerne il corrispondente compenso.

A di 21 Aprile 1809.

FRA 'l Comune di Acquaformosa in Calabria Citeriore, patrocinato dal signor Domenico Colafiore;

E l' ex-feudatario Principe di Bisignano, patrocinato dal signor Giovanni Lotti;

E 'l regio fisco, patrocinato dal signor Antonio Gualtieri;

Sul rapporto del signor giudice Cavaliere Coco.

L' Università ha dedotto le seguenti azioni:

1. Esenzione dal peso del casalingaggio.

2. Esenzione dalla decima degli animali.

3. Esenzione d' un censo di annui ducati 12.

4. Apertura di una pubblica difesa
che

che il feudatario illegittimamente si ha chiusa.

5. Libertà di legnare.

Il feudatario ha lodato in autore il fisco, da cui ha comprato il feudo nell'anno 1806.

La Commissione intese le parti e 'l Regio Procuratore ha osservato :

1. Che le azioni dedotte dall'Università non sono spiegate abbastanza, e che s'ignora quale territorio si dica indebitamente ridotto a difesa; per qual ragione si paghi il censo di ducati 12; in che consista, e come si esiga il casalinaggio; su quali territorj si pretenda la libertà di legnare.

2. Che la decima degli animali il feudatario asserisce esigersi per lo diritto che egli dà a' cittadini ne' territorj suoi.

3. Che il diritto tanto di pascere, quanto di legnare se si esercita ne' demaniali aperti del feudo, non può dal
feu-

feudatario vendersi , se poi in terreni chiusi è nell'arbitrio delle parti di convenirlo.

Quindi ha decretato :

Si scriva all' Intendente della provincia secondo l' appuntamento annesso al presente decreto ; ed intanto si assolvano l' Università ed i cittadini dal pagamento della decima degli animali ; sia permesso a' cittadini l' uso civico di pascolare e legnare ne' territorj aperti del feudo , salve le provvidenze da darsi sulle difese e sul casalinaggio , visto l' esito della relazione commessa. Contemporaneamente si condanni il Regio fisco a restituire al Principe di Bisignano la quota del prezzo corrispondente a ciò che con questa decisione ha perduto , e la liquidazione si commetta al magn. razionale Cristofaro de Simone.

L' appuntamento è :

S'informi 1. qual sia il prezzo de'suoi
abi-

abitati così di Acquaformosa, come dei paesi convicini; 2. Se l'Università abbia demanio, di quale estensione sia, e di quale cultura sia capace; 3. Di quanta estensione sia la selva sita nella montagna, ed in quanta distanza sia dall'abitato; 4. Di qual natura sia la foresta, e di quanta estensione; 5. Quali sieno le difese che tiene il barone; quanta parte del territorio comprendano, e quale sia la difesa che l'Università dice d'essere pubblica, e della chiusura, della quale si duole; 6. Se gli annui ducati dodici, che paga l'Università per censo, li paghi per l'uso del castagneto del Barone.

(206)

Num. 18.

A dì 22 Aprile 1809.

TRA l' Università di Cirò in Calabria Citra , patrocinata dal signor Angelo Forlani ;

E la principessa di Tarsia , patrocinata dal signor Pietro Paolo Coscia ;

Sul rapporto del Razionale Catalano.

L'Università di Cirò nel 1794 chiese nell'abolita Regia Camera della Sommaria di astringersi la Principessa di Tarsia , ed alcuni possessori di beni fondi nel tenimento della medesima al pagamento della bonatendenza una coll'attrasso, *fol. 1 e 24 processo della bonatendenza.* Il Segretario della terza Ruota di detta Regia Camera Bugli , cui fu commesso di riferire , fece la sua relazione in Agosto 1795 in ordine alla qualità de'beni, distinguendo i feudali dai burgensatici, *fol. 34 ad 53 di detto processo.* Di que-

sta

sta relazione si gravò la Principessa di Tarsia , e per commessa di detto tribunale , il Razionale Catalano ne diede fuori la revisione a' 26 Aprile 1797 , *fol. 54 e 79 ad 122.*

Con decreto de' 24 Luglio 1798 il Presidente Commissario ordinò che si fosse eseguita la relazione del Razionale Catalano in quelle parti , in cui i relatori erano stati uniformi , e questo decreto fu confermato dall'abolita Camera a' 28 febbrajo dell'anno 1799 , ed anche in grado di nullità prodotte dall'illustre Principessa a' 27 Settembre dell'istesso anno , *fol. 128 , 135 , 137 e 143.*

Si commise in seguito al Prorazionale Oliva il calcolo della tassa di bonatenenza a' 10 Luglio 1800 per quelle partite in cui i relatori erano stati uniformi.

Oliva formò a' 17 Novembre 1800 l'ordinato calcolo , e dinotò l'importo della bonatenenza per quei soli fondi di cui si aveva la notizia della rendita dell'anno

1754,

1754, tempo della formazione del catasto di detta Università, *fol.* 174, e *fol.* 182 a 210.

Agli 8 Luglio dell'anno 1801 dalla Camera si ordinò di procedersi alla discussione del calcolo fatto dal Prorazionale Oliva, e che frattanto avesse la Principessa pagati ducati 2083. 07 della causa da dichiararsi giusta il calcolo del Prorazionale Oliva: ed in grado di nullità prodotte dall' illustre Principessa fu confermato il suddetto decreto a' 19 Giugno 1804 per la somma però di ducati 2083, *fol.* 263, e 264, 277 del detto processo.

Si ordinò indi il pagamento de' ducati 2083 in esecuzione della cosa giudicata, e con decreto de' 27 Giugno 1806 si procedè alla discussione del suddetto calcolo, *fol.* 289, e *fol.* 296. Avverso di tal decreto ne furono prodotti i gravami da ambe le parti, *fol.* 238 e 314; ma a' 20 Gennajo 1808 di consenso delle

le

le parti dal sig. Giudice Commissario si commise al Prorazionale Catalano, ad istruzione ed affine di terminare buona-mente tal pendenza, il riconoscere gli atti, e tutte le altre cose opportune, l'istruirsi de' lumi e delle notizie, che le stesse gli avrebbero date, il ricono-oscere similmente le scritture della real Soprintendenza della decima, ed il ca-
tasto di detta Università, ed il liqui-
dare le quantità dovute dalla Principessa all'Università per causa della bonate-
nza, giusta gli atti fabbricati nella Regia Camera, e non liquidandosi fra lo spazio di giorni 15 si sarebbero date le provvidenze di giustizia tanto per lo pagamento dovuto in forza della cosa giudicata, quanto per tutte le altre par-
tite liquide, e che non ammettevan con-
troversia, *fol.* 324.

Il Prorazionale Catalano a' 16 Feb-
brajo 1808 fece la sua relazione, e tra
l'altro disse di non aver potuto acqui-
1809 *Num.* 4. o sta-

stare le notizie necessarie , per rilevare l' additata liquidazione , *fol.* 326.

La Commissione a' 3 marzo 1808 decretò , che la Principessa di Tarsia , in esecuzione della cosa giudicata , pagasse i detti ducati 2083 in conto del debito della bonatenenza su' corpi descritti nelle relazioni di Bugli , Catalano ed Oliva. Ed in quanto al rimanente debito , così di bonatenenza , come per le altre imposizioni posteriori , il signor Giudice Commissario desse gli ordini per la liquidazione , *fol.* 326.

Indi in seguela di disposizione del detto signor Commissario furono fatte dal Razionale Catalano le istruzioni , acciò nella terra di Cirò si fossero praticate le verificazioni corrispondenti , e specialmente della rendita di alcuni fondi , secondo lo stato del tempo , in cui si formò ivi il generale catasto , tanto pe' beni posseduti da detta Principessa , quanto dagli altri pos-
ses-

essori chiamati in giudizio dall'Università, *fol.* 331. Ed essendo state rimesse *in partibus* per l'esecuzione, furono liquidate le rendite di tutti gli altri fondi, avendo riguardo all'epoca della formazione di detto catasto, come furono prese le altre dilucidazioni per le imposizioni del tabacco e strade, *fol.* 1 a 56. Processo intitolato: *Verifica di gravami ec.*

Si commise in seguito al razionale Catalano la liquidazione del pagamento di quello che l'illustre Principessa doveva per causa di bonatendenza, e delle altre suddette imposizioni, ed a' 15 del passato mese di Marzo il razionale Catalano fece la sua relazione, onde rilevasi, che la Principessa di Tarsia, oltre ai detti ducati 2083, è debitrice della Università in altri duc. 6666 e gr. 7 per causa di bonatendenza, ed imposizioni posteriori di tabacco, e strade per tutto Dicembre 1806, e che

per gli altri possessori avrebbe esso razionale rapportata la liquidazione a nuovo comando del sig. Giudice Commissario, *fol. 58 e fol. 59 a 69* del suddetto processo di *verifica ec.*

La Principessa in tal incontro oppose, che, essendo creditrice della Università per diverse cause nella somma di duc. 1600. 34, si dovevano dette somme dedurre dal suo debito, *fol. 33* del suddetto processo.

La Commissione, intese le parti e 'l Regio Procuratore, considerando che dalle relazioni di Bugli, e dalla prima relazione di Catalano costa, che i beni per cui si è liquidata la bonatenenza sieno di natura burgensatica.

Considerando che con due decreti dell'abolita Regia Camera si ordinò, che la detta relazione di Catalano fosse rimasta ferma per quelle parti, nelle quali i due relatori erano stati uniformi.

Con-

Considerando i decreti della stessa Camera, coi quali si ordinò, che avesse l'illustre Principessa pagata la somma di duc. 2083, giusta il calcolo di Oliva.

Considerando che la liquidazione delle altre somme dovute per gli altri corpi per causa della bonatenenza, e per le altre imposizioni di tabacco, e strade è regolare.

Considerando che sia giusto di doversi esaminare l'origine, e la sussistenza de' crediti allegati dalla Principessa contro alla Università nella suddetta somma di ducati 1600 e gr. 34.

Considerando che si debbano sentire gli altri possessori la prima volta chiamati in giudizio.

Decreta che si esegua la detta relazione del razionale D. Girolamo Catalano de' 15 Marzo 1809, fol. 54 ad 59, del processo intitolato: *Verifica dei gravami ec.*, a qual effetto la suddetta

Principessa di Tarsia D. Maria Antonia^a Spinelli, oltre ai suddetti ducati 2083, paghi in beneficio dell' Università di Cirò l'altra somma di ducati 6666 e gr. 7 dovuti per causa della bonatenenza, e delle imposizioni denominate di tabacco, e strade a tutto Dicembre 1806. E che circa i crediti dedotti per parte della Principessa contro all' Università di Cirò nella detta istanza, *fol. 33 Atti di apprezzo*, lo stesso razionale Catalano riferisca l'occorrente, intese le parti, affine di darsi la provvidenza, non impediti fra di tanto i pagamenti ordinati. E decreta ancora, che rispetto alle pretensioni dell' Università contro gli altri possessori, intesi i medesimi, si daranno le provvidenze.

A di 22 Aprile 1809.

Tra'l Comune di Canosa, patrocinato dal signor Giuseppe Olivieri ;

E'l suo già barone, difeso dal signor Donato Laudati ;

Sulla proposta del Cancelliere.

Il Comune ha dedotto

1. Di esser esentato dalla prestazione di annui duc. 72 pretesi dall'ex barone per un supposto credito fiscalario, e di essergli restituito l'indebito esatto dall'anno 1705 sino all'anno 1806.

2. Di essergli lecito valersi delle due versure che l'ex barone dice servir di spazzo al pozzo detto S. Jorio dichiarato feudale con decreto della Commissione del dì 28 Giugno 1808.

La Commissione, intese le parti e'l Regio Procuratore, considerando relati-

vamente agli annui duc. 72, che da' documenti presentati negli atti apparisce, che siffatta prestazione non è dovuta per fiscali feudali, e che l'ex barone non ha esibito alcun altro titolo giustificativo di essi.

Considerando che ne' due apprezzzi del 1643 e 1694, e nello stato dell'anno 1741 si portano gli annui duc. 72 come soliti darsi.

Considerando che nella riforma dello stato del Comune di Canosa, fatto nel 1741; sebbene si fosse riportata tal prestazione sotto il titolo di *Fiscali feudali*, nondimeno nella discussione fattane dalla Regia Camera fu abolita con la seguente provvidenza.

» E rispetto a' suddetti duc. 72 del-
» l'illustre Principe padrone, essendosi
» riconosciuto il libretto del Real pa-
» trimonio, in quello non apparisce si-
» tuata detta partita di annui duc. 72;
ed

» ed è stato provvisto non pagarnesi
» più, stante non vi sono detti fiscali,
» *fol. 70 ed a t. e 72.*

Considerando che, o sia vera la spozizione degli apprezzzi, e dello stato, e gli annui duc. 72 sono una strenna abolita, o sia vera la dicitura dello stato del 1741, ed in questo caso la prestazione è ugualmente abolita dalle nuove leggi della contribuzione fondiaria.

Ha dichiarato, e decreta che l'ex barone principe di Canosa non debba più esigere gli enunciati annui duc. 72. Assolve poi l'ex barone dall'indebito esatto preteso dal Comune, poichè sebbene col decreto della Regia Camera del 1742 si fosse ordinato di non doversi pagare i menzionati annui ducati 72, posteriormente, a ricorso dello stesso ex feudatario, precedente istanza fiscale, fu dal Commissario decretato di dover egli esibire il titolo, ed esigere, se fosse in possesso. Sieno perciò

ciò salve al medesimo Principe le ragioni, se mai glie ne competono, contro al marchese Affaitati, innanzi al giudice competente.

Considerando inoltre per rapporto alle due versure di territorio che l'ex barone asserisce servir di spiazzo al pozzo detto di S. Jorio, dichiarato feudale, che l'ex barone le possedeva per effetto della divisione del demanio fatta nel . . . con l'autorità dell'abolita Regia Camera, assolve l'ex barone dal pagamento del canone, e dichiara che sia lecito a' cittadini di andare ad abbeverare i loro animali nelle acque del pozzo di S. Jorio, pel cui maggior comodo dal terreno comunale gli si era aggregato lo spiazzo delle due versure.

Dichiarazione per la validità delle convenzioni tra Comuni ed ex-baroni.

Napoli 23 aprile 1809. Il Gran Giudice Ministro della Giustizia — Al sig. Regio Procuratore presso la Commissione feudale — Signore — Ho proposto al Re il dubbio se le transazioni tra i Comuni, e gli ex-baroni approvate dalla Commissione feudale debban subire un novello esame nel Consiglio di Stato, ed essere sottoposte alla particolare Sovrana approvazione. E S. M. si è degnata di prescrivere che le convenzioni tra i Comuni, e gli ex-baroni sono valide quando esse sieno approvate dal Regio Procuratore ed omologate dalla Commissione, colla condizione però, che nè colla convenzione, nè col decreto del Giudice si deroghi alle leggi, e si autorizzi un atto, che sia oltre al-

le

le facoltà accordate alla Commissione medesima. Vi comunico questa Sovrana disposizione, perchè ne curiate l'effettivo adempimento, e sono con perfetta stima — G. ZURLO — Per copia conforme. D. WINSPEARE.

Num. 21.

A dì 24 Aprile 1809.

TRA 'l Comune di Alberona in provincia di Capitanata, patrocinato dal sig. Francesco Saverio Insalata;

E' già possessore gran priore di Barletta, patrocinato dal cavalier Volpicelli;

Sul rapporto del sig. Giudice Pedicini.

L'Università di Alberona nel 1794 ricorse al passato governo, ed espose i seguenti sette capi di gravetze contro del gran priore di Barletta, o sia contro

tro l'abolito Ordine Gerosolimitano :

1. Che senza titolo , e senza pagare alcun peso feudale , possedeva in feudo la detta terra di Alberona.

2. Che anche senza titolo vi esercitava la giurisdizione della quale abusava.

3. Che senza titolo ancora possedeva la piazza , esigendo per ogni sorta di genere , che veniva contrattato.

4. Che dell'istessa maniera possedeva pure la bagliva.

5. Ch' esercitava il patronato di quella Chiesa , senz' adempire a' pesi ai quali come patrono , avrebbe dovuto soggiacere.

6. Che pretendeva di esigere la decima ecclesiastica del grano ed orzo , che si seminavano in quel territorio , alla ragione di tomol tre per versura.

7. Che si avea usurpato moltissimi territorj demaniali d' essa Università.

8. A questi capi se ne trov' aggiunto

un

un altro , cioè che non solo senza titolo , ma anche senza possesso , voglia esigere decima del vino mosto , de' legumi e del granodindia.

Fu incaricato l'abolito Tribunale della Regia Camera , a dare le provvidenze di giustizia su de' rapportati capi , ma non furon date , ed in tale stato passò la causa a questa Commissione , dalla quale intese le parti e il Regio Procuratore si sono fatte le seguenti considerazioni.

Rapporto al primo capo ha considerato , che Albrona tanto prima , che stette in mano de' templarj , quanto dopo , che passò a gran priorato di Bartetta , fu sempre riconosciuta come un feudo nobile. Che tale fosse lo assicurano i seguenti documenti tratti dall'Archivio della regia zecca.

Il primo porta l'epoca del 1297. Carlo I. d'Angiò scrisse al capitano di Lucera

cera imponendogli di mantenere la casa de' templarj di Barletta posseditrice di Alberona nel possesso di far pascolare i suoi animali nel casale di Toro contiguo a quello di Alberona, il quale viene nominato colle seguenti espressioni: *Casale Alberonae, situm in justitiarata Capitanatae cum hominibus, juribus, et pertinentiis suis, eidem domui pertinens jure domini, vel quasi.*

Il secondo è una lettera spedita da Carlo II. d' Angiò diretta al giustiziere di Capitanata, colla quale gli prescrive di non far molestare i cavalieri templarj per lo feudal servizio, che si pretendeva su de' loro beni feudali, dal di loro Ordine posseduti precisamente per i casali di Bersentino, Alberona, e Lama, al quale feudal servizio si negavano i templarj adducendo i loro privilegj.

3. Una lettera della Regina Giovanna del 1418, quando dall' Ordine dei

tem-

templarj il casale di Alberona era passato a quello de' cavalieri dell' Ordine gerosolimitano. Riguarda la medesima il dissequestro del casale di Serritella, e si parla di Alberona col nome di *Castrum Alberonae*, e più appresso si dice; *homines dicti. Castri Alberonae, vassalli dictae Ecclesiae sive prioratus.*

4. Un diploma della stessa Regina Giovanna II. Era stato creato Andrea di Candida nel 1428 priore di Barletta. Chiese egli alla Regina le solite assicurazioni de' vassalli di Alberona. La Regina dirigendo il diploma al siniscalco del suo palazzo dice: *Committimus et expresse mandamus, quatenus recepto prius ab hominibus terrae Alberonae pro parte nostrae Majestatis debitae fidelitatis juramento facias deinde ipsum priorem ab hominibus, et vassallis suis dictae terrae Alberonae assecurari, sibi-que debita assicurationis juramenta praestari. Necnon jam dictis hominibus,*
 et

et vassallis dictae terrae Alberonae mandes nostri parte, quod eidem priori obediant, pareant, et intendant, ac respondeant sibi de omnibus, et singulis in quibus tenentur, et debent, ac debitam fidelitatem observent priori antedicto.

Ma senza ricorrere alle antiche carte, e senza rapportare tante altre cose in dimostrazione della feudalità suddetta, basta addurre la sentenza della Regia Camera profferita nel 1761, confermata in grado di restituzione *in integrum*, e che ha fatto passaggio in cosa giudicata. Colla citata sentenza fu dichiarato che la citata montagna di Alberona era demaniale del feudo, e che nella medesima spettavano a' cittadini gli usi civici. Or dopo questa sentenza vi può esser più luogo a quistionare, se Alberona sia stato, o no feudo?

Due cose principalmente ha l' Università opposte per contendere le qualità
 1809. Num. 4. p lità

lità feudale. La prima è , che rispondendo il procuratore del gran priore alla risulta fiscale di doversi assoggettare il feudo al pagamento dell' adoa , disse che la religione possedeva tutt' i suoi beni in franco allodio. La seconda è che la terra di Alberona non si trova registrata ne' regj quinternioni nè tassata nel cedolario.

Ora avendo la Commissione esaminato tali opposizioni non le ha trovate li alcun vigore. E in quanto alla prima , mettendo da parte , se una voce gettata da un procuratore poteva distruggere ciocchè appariva da validi documenti , ha considerato , che quegli nella sua risposta , non è che avesse negata la feudalità de' beni , che l'Ordine possedeva , ma che gli possedeva in allodio per essere esenti dal servizio militare per privilegj accordati alla Religione : non perchè però un feudo è esente dal servizio militare , resta immutata la natura feudale.

Rap-

Rapporto poi alla seconda ha riflettuto , che l'archivio de' regj quinternioni , ed il registro del cedolario cominciano dall'epoca degli aragonesi. All'incontro il feudo di Alberona venne posseduto dall'Ordine fin dall'epoca dei Sovrani Angioini , e non essendo d'allora uscito dalle mani dell'Ordine , non era occorso di farsene menzione nelle carte Aragonesi , nè de' Sovrani posteriori , e solamente nel primo repertorio de'quinternioni si vede notato , che Alberona *ab antiquo* si possedeva dalla religione gerosolimitana , e che ne'quinternioni non vi si trovava registrata alcuna cosa , nè per esso si trovava tassato alcuno nel cedolario dell'adoa.

Quantunque però non avesse la Commissione dubitato , che Alberona fosse un feudo , pure non ha creduto che si dovesse riputare tutto il territorio feudale , come per parte dell'Ordine gerosolimitano si era assunto. L'Università

tiene i suoi fondi particolari , che appa-
riscono tanto dallo stato del Reggente
Tappia , che da quello del 1741 , e
vengono anche notati ne' cabrei fatti
dall' Ordine da tempo in tempo , e si
veggono pure quelli ipotecati in varj
istrumenti di debiti contratti dalla stes-
sa Università. Inoltre vi sono in Albero-
na i territorj , che si dicono appadronati
confessati in giudizio per parte dell'Or-
dine medesimo. Possedendo quindi ter-
ritorj proprj la Università , ed anche i
particolari cittadini, non poteva assolu-
tamente sostenersi la pretesa qualità feu-
dale di tutto il territorio , vieppiù che
all'Ordine manca ogni titolo di tal pre-
tesa feudalità.

Nè ha creduto la Commissione , che
potesse ostare la citata sentenza dell'abo-
lita Regia Camera, che accordò all'Or-
dine gerosolimitano il diritto della fi-
da in tutto il territorio , anche ne' ter-
ritorj appadronati ; giacchè tal diritto
di

di fida non intese accordarlo per ragione di dominio sull'intero territorio, ma per diritto di servitù acquistata sopra i territorj de' particolari secondo l'Ordine medesimo aveva nella sua istanza domandato.

Per le considerazioni adunque di sopra rapportate, nel tempo stesso che la Commissione non ha dubitato, che Alberona fosse stato feudo, ha avuto per sicuro che la feudalità non si estendesse sull'intero territorio.

De' capi 2. e 5, il primo che riguarda la giurisdizione, e il secondo il padronato della Chiesa, la Commissione non ha stimato di farne alcun esame perchè aboliti dalla legge, e così ancora del 3. e 4., spettando l'esame di essi alla Commissione de' titoli.

Rispetto al sesto capo, che riflette l'esazione della decima de' generi che vengono seminati, la Commissione ha osservato, che prima l'Ordine gerosoli-

mitano esigeva la decima sacramentale, ma l'esazione la faceva in danaro, non già in derrate, ciocchè si rileva dall'ultimo documento prodotto dall'Università, che contiene le articolazioni fatte dall'Ordine suddetto per la causa col- l'Università di Putignano. Ha osservato inoltre che esigeva la decima personale da coloro che seminavano fuori del territorio alla ragione però del 7 e mezzo per ogni cento di raccolta, e che questa si cessò di pagarsi nel 1773 quando venne istituito il giudizio nel Sagro Consiglio.

Ha riflettuto però, che se l'Ordine gerosolimitano esigeva decima sacramentale, e personale, esigeva altresì quella che proveniva dal diritto di dominio sul territorio. Or questa decima ha conosciuto la Commissione di non potersi negare, dopo di aver veduto, che Alberona sia stato feudo, e che abbia i suoi territorj demaniali. Siccome però
 si

si è di sopra dimostrato che non tutto il territorio sia di natura feudale , così ne segue , che l'Ordine potrà esigere per i territorj di suo dominio , ma non già per quelli , che o sono di dominio dell'Università o de' particolari.

Avendo poi la Commissione rilevato che il quantitativo della decima sia stato vario ne' tempi passati , giacchè dalle capitolarioni del 1488 apparisce , che si esigeva allora la decima , e la mezza semenza ; nel cabreo del 1599 si trova rapportato la quindicesima , e nel cabreo del 1672 si dice che per oggetto di evitare le frodi si era transatta per tomoli tre a versura ; perciò in tali diversità di cose , ha creduto di fissarla nella decima parte del raccolto , essendole sembrato che questa sia la prestazione più usuale , e più adattata alla natura de' territorj di quella provincia.

In quanto al capo 7. che riguarda la revindica de' territorj , che si dicono

usurpati dal gran priore , la Commissione ha considerato , che non avendo l'Università spiegato quali quelli fossero , non che la loro confinazione , e come prima gli possedeva , ha creduto perciò , che la Università dovesse dichiarare quali fossero , e che dominio ne avesse.

Finalmente rapporto all'ultimo capo , che riflette la decima del vino mosto , de' legumi , e del granodindia , la Commissione ha considerato che , non essendo l'Ordine suddetto nel possesso di esigerla , non la potesse più pretendere.

Quindi per tutte le considerazioni di sopra fatte , avendo tenuto presenti gli atti in 18 volumi , ha profferita la seguente sentenza colla quale decreta , e dichiara.

1. Che il territorio di Alberona non sia interamente feudale.

2. Che non vi sia luogo a decisione sul capo riguardante la giurisdizione ,
giac-

giacchè colla novella legge abolitiva della feudalità sono rimaste estinte tutte le giurisdizioni feudali.

3. Rispetto ai due capi , uno riguardante la piazza , e l'altro la bagliva , l'Ordine adisca per lo compenso , se mai gli compete , l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli , ed intanto si astenga da qualunque esazione.

4. Dichiarà che neppure vi sia luogo a decisione rispetto al padronato della Chiesa , giacchè tutti i padronati feudali sono estinti in forza della legge de' 22 Dicembre 1808.

5. Si astenga l'Ordine delle due Sicilie , succeduto all'Ordine gerosolimitano , di esigere la decima di qualunque sorte di vittovaglie ne' demaniali dell'Università , e ne' territorj de' cittadini , tanto chiusi , che aperti , ma gli sia lecito di esigere la semplice decima dei grani , orzi , avena e fave che si raccolgono nei territorj demaniali aperti del-

dell'ex feudo. Nelle difese però ex feudali ed in ogni altro territorio di suo pieno dominio, si serva del suo diritto.

6. Rispetto alle usurpazioni che dice l'Università essersi fatte dall'Ordine nei territorj di sua pertinenza, dichiararsi la stessa quali sieno i fondi usurpati, per darsi in seguito le provvidenze.

7. Che si astenga l'Ordine medesimo dall'esazione della decima del vino mosto, de' legumi e del granodindia, e resti a tale effetto l'Università assoluta dalle dimande dell'Ordine medesimo.

Restino le parti scambievolmente assolute per le spese della lite.

A dì 25 Aprile 1809.

TRA 'l Comune delle Noci in Bari ,
patrocinato dal signor Giuseppe de Rogatis ;

E 'l suo ex-barone Conte di Conversano , patrocinato dal sig. Giovanni Jatta ;

Sul rapporto del sig. Giudice Uberti.

In Giugno del 1751 dimandò l' Università nell' abolito S. C. che il Conte si astenesse di esigere la vigesima dai laici sulle vittovaglie , che raccoglievansi tanto nel distretto delle tre miglia intorno la terra di Noci , quanto ne' territorj fuori di tal distretto. Il Commissario Consiglier Ferraro ai 22 Settembre dell' anno medesimo impar- tì termine ordinario rispetto alla vigesima fra 'l distretto , e per quella
fuori

fuori del distretto , ne riserbò al S. C. la provvidenza. Questa provvidenza fu spiegata ai 27 Luglio del 1789 , estendendosi il termine ordinario anche per l'abolizione della vigesima fuori delle tre miglia , ma ordinandosi intanto il deposito presso persona di comune consenso eligenda , per liberarsi visto l'esito del termine. Meritò questo decreto il gravame così per parte dell' Università , che chiedeva esecutivamente l'abolizione della vigesima fuori delle tre miglia , come per parte del Conte , che chiedeva esser mantenuto nel possesso di esigerla. Ma il S. C. a' 7 Giugno 1790 monì le parti per la discussione de' proposti gravami , e prescrisse l'esecuzione dell'ordinato deposito , decreto , che fu confermato ai 19 del mese medesimo , non avendosi conto delle nullità dal Conte prodotte. Finalmente ai 28 Settembre 1798 fu decretato , che il Conte si astenesse dalla
 esa-

esazione della vigesima fuori delle tre miglia , e restituisse l' indebito esatto fin dai 28 Luglio 1751 , giorno della contestazion della lite.

Pei gravami dal Conte prodotti avverso il mentovato ultimo decreto del 1798 , portata la causa alla decisione della Commissione feudale , l' Università in primo luogo ha allegato , che l'intero territorio delle Noci era suo , e de' particolari suoi cittadini , che lo avevano acquistato sul vasto territorio di Motola , dalla cui distruzione Noci era surta , e che al barone non erasi giammai altro appartenuto , che la sola giurisdizione. Quando , e con quali diritti erasi la prima volta la terra delle Noci conceduta in feudo , non costava ; ma però un privilegio di Ladislao de' 23 Aprile 1407 dimostrava , che possedevasi allora dalla Contessa di Conversano , e che essendo costei ribelle , Ladislao per premiare i Nocesi rimasti a

se

se fedeli , richiamò Noci al suo demanio , ed accordò ai cittadini la esenzione *ob omni, et quacumque solutione decimarum victualium, vini, bestiarum, et verum aliarum quarumcumque debitarum, et spectantium ad Curiam ipsius terrae Nucum quovis modo.* Nè la Commissione ha trovato vevoli le opposizioni del Conte su tal privilegio , considerando , che nel 1532 fu esibito negli atti , ed in originale , ed in copia dallo stesso Procuratore dell' Università , e dalla baronessa di Noci Margherita Acquaviva.

Il suo dominio sull'intero territorio delle Noci , l' Università l' ha fatto osservare benanche dacchè nell'esercizio de' suoi diritti ha riportato sempre o concessioni , o opposizioni del barone , ed Università di Motola , nel cui seno Noci era collocata , e non mai dal feudatario di Noci. A questo proposito ha allegato il rescritto ottenuto nel 1512

1. Giandomaso Calateu barone di Motola , il quale a suppliche del Sindaco di Noci promise , che per non danneggiare le coltivazioni fatte da' Nocesi nel territorio di Motola si sarebbe discostato per tre miglia dalla terra di Noci nel far la difesa detta del *Frutto pendente* , che soleva fare ogni anno or in uno , ed ora in altro sito del territorio Motolese. Ha allegato i voluminosi processi compilati nel S. C. dal 1531 innanzi della lite tra Margherita Acquaviva , e l' Università di Noci , contro l' Università , e la baronessa di Motola Aldonsa Beltrano , ne' quali dalle parti fu dedotto , che il territorio fra le tre miglia era nel demanio de' Motolesi , e che in esso i Nocesi vi avevano fatti parchi , chiusure , masserie , ed altre coltivazioni , chiusure , e parchi ; che colla sentenza nel 1543 profferita a relazione di Marino Freccia fu ordinato di dismettersi , ed aprirsi ; e che poi
mer-

mercè di convenzione fatta nel 1546 colla Baronessa , ed Università di Motola , e mercè del pagamento di ducati 3500 furono i Nocesi abilitati a poter ricostruire , ed assicurati ancora , che la difesa del frutto pendente non si sarebbe dal barone di Motola estesa più in là delle tre miglia dalle mura di Noci. Ha allegato benanche la seconda convenzione fatta nel 1595 col barone di Motola Marcantonio Seripando , cui furono pagati altri duc. 2000 per compenso delle posteriori occupazioni fatte dai Nocesi sul territorio di Motola. E finalmente ha allegato il decreto sopra luogo interposto ai 14 Giugno 1726 dal Consiglier Ferrante , eseguito pienamente , ed accettato con istrumento del 1739 tanto dal Barone , ed Università di Motola , che dal Barone , ed Università delle Noci , col quale decreto , 'sciolta e dismessa la comunione tra Motola , e Noci , rimase a que-

questa in piena proprietà il territorio delle tre miglia, ed altra parte, oltre tre miglia, le fu assegnata in compenso di quello illimitato uso civico, di cui godevano i Nocesi in tutto il territorio di Motola, ed al barone di Noci fu da quel di Motola venduta la giurisdizione su i nuovi terreni aggregati all'Università di Noci fuori le tre miglia, ed assicurata nel tempo stesso quella dentro le tre miglia, che il barone di Motola aveagli sempre contrastata.

Dopo le pruove di dominio, ed esenzione da qualunque prestazione territoriale, l'Università ha fatto osservare, che nel titolo istesso dal Conte di Conversano esibito non si parla affatto di decima, o vigesima, o altra prestazione sul territorio di Noci. Nel 1456 Caterina de Ursinis portò in dote il feudo di Noci al Conte di Conversano Giuliantonio Acquaviva, e nello strumen-

to dotale, e nell'assenso sul medesimo interposto da Alfonso I. non si parla, che di *terra Nucum cum turri*. Le stesse parole si adoprano nella conferma fatta nel 1481 da Ferrante di Aragona ad Andrea Matteo Acquaviva per tutti i feudi dal detto Giuliantonio di lui padre pervenutigli.

Ha sostenuto inoltre, che se l'immunità accordata col privilegio di Ladislao, fu per moltissimi anni osservata, s'impose posteriormente il vettigale della vigesima per sola prepotenza, a somiglianza del vettigale della decima sul grano, orzo, e fave, che l'Università esigeva per supplire a' suoi pesi, argomentandolo dacchè tale vigesima si esigeva alla porta del paese da quei soli, che nell'abitato portavano le vittovaglie, e dalla stessa persona destinata dall'Università per la sua esazione, dacchè la esigeva non indistintamente da tutt' i possessori, ma dai soli

soli laici, essendone esenti i Chiesastici, se coltivavano essi i proprj fondi, e ritornando i fondi medesimi de' Chiesastici ad esser soggetti, se locavansi, o davansi a società a laici; e dacchè finalmente nel 1593 il Conte Adriano Acquaviva accordò ai Nocesi di non dover più trasportare a loro spese la vigesima in Conversano, ma di prestarla nella Torre di Noci, e di potersi su detta Torre scolpire un cavallo colla iscrizione: *Vectigalia sublata*.

Per contrario dal Conte di Conversano, oltre delle riflessioni critiche sul privilegio di Ladislao si è sostenuto, che dal privilegio medesimo appariva, come anche prima il territorio di Noci era decimabile, onde da Ladislao n'era stato esentato, e se vedevasi poi ridotta la decima a vigesima, era ciò avvenuto per la generosità dei baroni.

A dimostrar poi la esazione della vigesima, il Conte ha allegato lo stru-

mento del 1560, col quale Geronimo Acquaviva nel cedere a Giovanni Maria de Affatatis il diritto di ricomprare la terra delle Noci venduta a Scipione Folliero, n' escluse, e si riserbò soltanto le vigesime delle vittovaglie della terra delle Noci. Ha benanche allegato quel rescritto del 1593, di cui si è innanzi ragionato, col quale Adriano Acquaviva dispensa i Nocesi dal trasportar la vigesima in Conversano, e sulla torre di Noci dove loro permette di portarla, accorda di poters' iscrivere: *vectigalia sublata*. Ha fatto osservare, che questa rendita feudale vedevasi registrata ne' rilevj del 1603 al 1648. E finalmente ha sostenuto, che le convenzioni tra l'Università di Noci, e l'Università e baroni di Motola, abbenchè dimostrassero di aver i Nocesi acquistato i loro terreni sul vasto territorio di Motola, pure doveva credersi di esser loro passati collo stesso peso della

de-

decima , cui il territorio di Motola è soggetto , e che a tal peso debbasi riferire la clausola *juxta sui naturam* , apposta nel 1726 nel decreto di Ferrante , e ripetuta nella convenzione del 1739.

La Commissione feudale ,

Intese le parti e'l regio Procuratore ,

Considerando che il privilegio di Ladislao non può rivocarsi in dubbio , perchè presentato nel 1532 dal de Janinis Procuratore benanche della Contessa di Conversano in originale , ed in copia , e che dopo di aver i Nocesi goduto per lunghi anni della esenzione con quel privilegio accordata , non apparisse veruna concessione , che espressamente vi derogasse ;

Considerando , che il titolo primitivo di acquisto della Casa di Conversano , cioè la dotazione di Caterina de Ursinis , approvata da Alfonso I. , e confermata da Ferrante di Aragona non

contengono , che *terra Nucum cum Turri* ;

Considerando , che tutto il territorio di Noci e dentro , e fuori le tre miglia , sia un' occupazione de' Nocesi sul vasto territorio demaniale di Motola , ad essi posteriormente confermato colle convenzioni del 1546 , e del 1595 , nelle quali pagarono ducati 5500 , e confermato ancora coll'ultima giudiziaria divisione fatta nel 1726 dal Consiglier Ferrante , il quale assegnò il territorio diviso in quanto alla proprietà all'Università , ed in quanto alla giurisdizione all'ex-barone : e considerando parimente , che in tali acquisti , siccome il territorio di Motola non era decimabile a favore del barone , così nè si è parlato , nè si è trasferito al barone di Noci alcun diritto per la esazione della decima , o della vigesima ;

Considerando , che la esazione della vigesima , mentre non può precisarsi l'epoca

poca di sua introduzione , può però conoscersi di essere una gabella imposta dal barone sull'industria de' Nocesi , giacchè vedesi stabilita alla porta di Noci , e per mezzo della persona medesima destinata dalla Università di Noci , detta perciò *Scrivano della Porta* , e stabilita sulle derrate sole , che immettevansi in Noci , mentre se fosse stata prestazione territoriale , si sarebbe esatta da quanti coltivavano quel territorio ;

Considerando ancora allo stesso proposito di essere un vero vettigale , che non si esigeva da' Chiesastici , siccome per contrario tornava ad esigersi se costoro locavano , o davano in società i loro fondi a persone laiche ;

Considerando , che lo stesso Conte di Conversano giudicò nel 1593 questa prestazione come un vettigale , poichè permise ai Nocesi di potersi sulla Torre iscrivere : *Vectigalia sublata*.

Visto il decreto del C. R. C. de' 29 Settembre 1798 al *folio* 419 *Proc. cur.* , la supplica di restituzione *in integrum* per parte della Contessa di Conversano decretata a' 21 Ottobre 1806 al *fol.* 425 *eod. proc.* , le nullità per parte del Conte senza presentata , e senza deposito , o fede di povertà al *fol.* 429 *eod. proc.* , e tutti gli atti in più volumi contenuti.

Ordina , che il Conte di Conversano si astenga dalla esazione della vigesima da tutto il territorio di Noci , senza tenersi conto della distinzione del distretto dentro , o fuori delle tre miglia ; Che il Conte medesimo si assolva dalla pretensione dell' indebito esatto : ben vero le quantità esistenti in deposito in forza del decreto de' 27 Luglio 1789 al *foglio* 277 *processo corrente* , si liberino a beneficio dell' Università , inteso il Regio Procuratore. Le spese giudiziarie rimangono vicendevolmente compensate.

Num. 23.

A dì 26 Aprile 1809.

Fra'l Comune di Palata, patrocinato dal signor Francesco Santangelo ;

E l' ex feudatario duca di Villermosa, patrocinato dal signor Pasquale Castiglia ;

Sulla proposizione del signor giudice Pedicini.

Il Comune di Palata ha prodotto in questa Commissione i seguenti otto capi di gravezze contro il duca di Villermosa ex feudatario di quella terra.

1. Ch' esiga annui ducati dodici in luogo della regalia de' presciutti che gli veniva fatta da tutti coloro che nel carnevale ammazzavano porci.

2. Ch' esiga annui carlini quattro da ogni cittadino per diritto di abitazione volgarmente detta focaggio, cioè carlini tre in contanti, ed un altro carlino in
luo-

luogo della regalia di una gallina.

3. Che possedendo il Comune il corpo della panetteria, il Duca si aveva esatta ogni anno la metà dell'estaglio, onde ha domandato che non solo si obbligasse ad astenersene, ma condannarsi a restituire l'indebito esatto.

4. Ch' esiga annui ducati quattro e gr. 50 per la bagliva, non ostante che sia di spettanza di esso Comune.

5. Che possedendo lo stesso Comune il bosco detto S. Clemente, il Duca lo avea fatto sboscare e ridurre a coltura esigendo da' terreni coltivati il terraggio. Quindi ha dimandato che il Duca non prendesse ingerenza alcuna in detto bosco, e restituisse i terraggi esatti.

6. Che si astenga di esiger la decima sull' intero territorio.

7. Che si astenga di obbligare i cittadini a contribuire la paglia per i cavalli di esso Duca, quando risedesse in

Pa-

Palata , ed in sua assenza per quei del suo agente.

8. Finalmente , che voglia alterare la contribuzione de' terraggi , e che voglia sottoporre a' canoni i piccioli orti fatti da' cittadini nel bosco di S. Clemente avanti i ridotti , come anche le cortine delle vigne.

La Commissione ,

Intese le parti e'l Regio Procuratore, nell' esame de' rapportati capi di gravezza ha fatto le seguenti considerazioni.

Che la prestazione di annui ducati 12 essendo in luogo della regalia dei presciutti, che prima faceva ogni cittadino che uccideva porci nel carnevale , sia stata abolita dalla legge eversiva della feudalità.

Eguualmente abolita dalla legge ha creduta la stessa Commissione , essere l'esazione di carlini quattro da ogni cittadino per diritto di abitazione volgarmente detto focaggio.

Ri-

Rispetto alla restituzione della metà dell'estaglio della panetteria che 'l Comune ha detto di essersi indebitamente esatto dal Duca , la Commissione dall'istrumento di convenzione stipulato tra lo stesso Comune ed il Duca nel dì 17 Gennajo del 1763 , ha rilevato che fu fatta una comunione di ragioni , essendosi stabilito , che i corpi del forno , ossia panetteria ed osteria , posseduti dal Comune , e l'osteria posseduta dal Duca , si dovessero affittare unitamente coll'intelligenza dell'erario , e degli amministratori del Comune , e gli estaghi si dovessero dividere per metà. È sembrato quindi alla Commissione di sciogliere una tale società con prescrivere la restituzione vicendevole de' rispettivi locali , con servirsi ognuno del suo diritto a seconda de' proprj interessi.

Per la prestazione di annui duc. 4 e gr. 50 per la bagliva ha considerato, che la cognizione spetta all'altra Com-
mis-

missione eretta per la liquidazione dei titoli, alla quale ha creduto di rimettere le parti per ottenere il compenso.

Relativamente al bosco, ossia difesa di S. Clemente, la Commissione ha avuto presentè ciò che fu stabilito col suddetto istrumento di convenzione. Col medesimo fu accordato il permesso ai cittadini di legnare nel detto bosco a legni secchi, ed anche verdi, quando per qualche accidente fossero caduti a terra, come pure di tagliare alberi verdi, ma per uso di travi necessarj per le loro abitazioni, eccetto che cerri e querce, de' quali potessero far uso solamente per le loro masserie per aratri e gioghi, ed anche per travi, quando altri alberi non vi fossero atti per uso de' medesimi, escluso però qualunque mercimonio. Per tale convenzione adunque ha la Commissione considerato, che nella divisione de' demanj a' cittadini non potesse negarsi la porzione di
det-

detto bosco , o sia difesa , in compenso de' diritti che vi rappresenta , come ancora sugli altri demaniali del feudo.

Per la decima , tenendo presente la stessa convenzione , ha veduto che i cittadini di Palata sono obbligati a corrispondere la decima delle vittovaglie che raccolgono ne' terreni che seminano dentro i confini di detta terra , e perciò ha risoluto che si dovesse osservare la convenzione suddetta , eccetto che per i legumi.

Per la contribuzione della paglia ha considerato , che sia un' angaria , e perciò abolita dalla legge eversiva della feudalità.

Rispetto finalmente a' canoni su dei piccioli orti fatti da' cittadini nel bosco suddetto avanti i ridotti ed anche sulle cortine delle vigne , essendosi conosciuto che tali orti e cortine erano cose di piccolo momento , ed erano fatti per comodo de' cittadini , che coltiva-

no

no in detto bosco , perciò di consenso anche delle parti ha creduto di abolirli.

Quindi avendo presenti gli atti dichiarati

1. Si astenga l'ex-feudatario duca di Villermosa di più esigere la prestazione di annui ducati dodici , invece dell'antica regalia de' presciutti.

2. Si astenga altresì di esigere annui carlini quattro da ogni cittadino per diritto di abitazione , volgarmente detto focaggio.

3. Dichiarata , che resta sciolta da ora innanzi la società stabilita coll'istrumento di convenzione del 1763 per i corpi del forno , ossia panetteria , e di osteria , per effetto di che si restituisse al duca suddetto la sua osteria , ed il Comune ritenga l'osteria sua e la panetteria , ed ognuno si serva de' propri diritti.

4. Per la prestazione di annui ducati 4 50 per la bagliva , le parti adiscano
l'al-

l'altra Commissione eretta per la liquidazione de' titoli per averne il compenso.

5. Si proceda sollecitamente alla divisione , tanto di detto bosco , o sia difesa denominata S. Clemente , che dei demaniali del feudo , con aver si ragione nella divisione tanto della parte boscosa , che della parte culta. Intanto il Duca si astenga da ulteriori sboscamenti , e sia libero a' cittadini l'uso civico in detto bosco , anche per commercio tra loro , secondo la citata convenzione , e ne' demanj feudali aperti abbiano i cittadini i pieni usi civici , anche per causa di commercio tra loro.

6. Esiga il menzionato Duca la decima delle vittovaglie che raccolgono i cittadini ne' territorj seminati , siccome sta stabilito col citato istrumento di convenzione del 1763 , ad eccezione però de' legumi.

7. Si astenga lo stesso Duca di esige-

gere da' cittadini la contribuzione della paglia.

Si astenga finalmente lo stesso Duca da qualunque esazione per gli orti fatti da' cittadini nel suddetto bosco di S. Clemente , avant' i ridotti , e per le cortine delle vigne.

Per le spese della lite restino le parti scambievolmente assolute.

Num. 24.

A dì 26 Aprile 1809.

Fra 'l Comune di Tavenna , patrocinato dal signor Francesco Santangelo ;

E l' ex feudatario duca di Villermosa , patrocinato dal signor Pasquale Castiglia ;

Sul rapporto del signor giudice Pedicini.

Il Comune di Tavenna produsse fin dal 1802 nell' abolita Regia Camera tre
1809. *Num. 4.* r capi

capi di gravèzze contro al Duca di Villermosa ex feudatario di quella terra, su de' quali avendo quel tribunale date delle provvidenze, restarono le medesime sospese per le nullità prodotte per parte del duca, che non furono più discusse. Ora il Comune medesimo ha dimandato che i capi medesimi si discutessero da questa Commissione. Sono essi i seguenti :

1. Che l'erario del Duca imponga nuovi dazj, e vuole accrescere i terraggi sopra i seminati, e le fide degli animali nel bosco contro del solito.

2. Ch'esiga carlini quattro per fuoco sotto nome di focaggio.

3. Ch'esiga annui ducati dieci in luogo della regalia de' presciutti, che prima se gli faceva da' cittadini.

La Commissione, intese le parti e il Regio Procuratore nell'esame de' rapportati capi, ha rilevato dalle parti, e dall'istrumento di convenzione stipulato
nel

nel 1763 tra 'l Comune di Palata e 'l Duca anzidetto, che le terre di Palata, e di Tavenna, amendue ex-feudi del menzionato Duca, abbiano un medesimo territorio. In conseguenza ciò che trovasi convenuto con detto istrumento rapporto alle prestazioni territoriali da farsi da' cittadini di Palata, ha creduto la Commissione, che dovesse valere anche rispetto a' cittadini di Tavenna.

Quindi, essendo passata a fare la discussione del primo capo delle gravezze, ha considerato, che a' cittadini di Tavenna appartengono ne' demaniali aperti dell' ex-feudo i pieni usi civici, anche per causa di commercio tra loro. Nel bosco poi, o sia difesa detta S. Clemente, spettano i medesimi usi civici, che competono a' cittadini di Palata giusta il citato istrumento, cioè di legnare al secco, ed anco al verde, nel caso abbiano bisogno di travi per le loro abitazioni, e di legnami per uso di

aratri , e gioghi de' buoi. Volendo poi pascolare nel bosco medesimo co' loro animali, debbano pagare la fida espressa nello stesso istrumento. Finalmente seminando ne' territorj dello stesso bosco , debbano pagare la decima delle vittovaglie che raccolgono. Rispetto poi a' dazj nuovi , che si dice volersi imporre dall' erario , essendo questo un diritto soltanto della sovranità , ha creduto di vietare all' ex-feudatario d' imporre qualunque dazio.

Rapporto all' esazione di carlini quattro a fuoco a titolo di focaggio , essendo questo un tributo , perciò ha stimato di abolirlo.

Finalmente per la prestazione di annui ducati dieci succeduta all' annua regalia de' presciutti , che prima si faceva da' cittadini , ha considerato che essendo tale la sua origine , sia rimasta abolita dalla legge eversiva della feudalità.

Per

Per tali considerazioni adunque tenendo presenti gli atti dichiara.

1. L' ex-feudatario Duca di Villermosa si astenga d' imporre sopra i cittadini di Tavenna qualunque specie di tributo. I cittadini medesimi abbiano ne' demaniali aperti del feudo i pieni usi civici, anche per commercio tra loro. E rispetto al bosco, o sia difesa di S. Clemente, abbiano gli stessi usi civici, che i cittadini di Palata, cioè di legnare al secco, ed anche al verde, nel caso abbiano bisogno di travi per le loro abitazioni, e di legnami per uso di aratri, e gioghi de' buoi; e volendo fidare i loro animali nel bosco medesimo, debbano osservare quello stesso, che fu stabilito nel citato istrumento di convenzione, stipulato nel 1763 col Comune di Palata, anche pel tempo, in cui nel detto bosco esiste la ghianda; e rapporto al terraggio, debba il Barone esigere la decima delle vit-

tovaglie , conforme sta parimente convenuto co' cittadini di Palata , esclusi però i legumi.

2. Si astenga lo stesso Duca di più esigere carlini quattro per ogni fuoco sotto nome di focaggio , ma resti assoluto dall' indebito esatto.

3. Finalmente si astenga di esigere gli annui ducati dieci in luogo dell'annua regalia de' presciutti.

Si assolvano scambievolmente le parti dalle spese della lite.

Num. 25.

Real Decreto pronunziato in seguito della decisione de' 20 di Aprile fra'l Comune di Montecorvino e la Mensa di Salerno.

Napoli 26 Aprile 1809 — Il gran Giudice Ministro della giustizia — Al Re-
gio Procuratore presso la Commissione
feu-

feudale — Signore: Vi acchiudo copia del Real decreto de' 24 Aprile 1809 circa l'abolizione della servitù della fida, che il Comune di Montecorvino esercita a nome della Mensa Arcivescovile di Salerno su' territorj de' cittadini. — Sia d' intelligenza, e norma a cotesta Commissione — Sono con distinta stima — G. Zurlo. —

Napoli 24 Aprile 1809 — Gioacchino Napoleone Re delle due Sicilie — Considerando, che il diritto della fida, che la Mensa Arcivescovile di Salerno rappresenta sull'intero territorio di Montecorvino, è estremamente pregiudizievole all'agricoltura ed all'industria di que' possessori; Considerando, che è egualmente dannosa agl'interessi del Comune la prestazione de' ducati settecento, che la Mensa dovrebbe riscuotere in forza del giudicato della Commissione feudale; Considerando, che la percezione di tali rendite uscite una volta dal

demanio della Corona , non debbano restare nelle mani della mensa , quando si trovino in contraddizione col bene de' nostri sudditi ; Volendo usare del nostro diritto Sovrano senza danno dell'attuale Arcivescovo ; sul rapporto del nostro gran Giudice Ministro della giustizia ; Abbiamo decretato , e decretiamo quanto segue :

Art. 1. La servitù della fida che il Comune di Montecorvino esercita a nome della mensa arcivescovile di Salerno su' territorj de' cittadini è abolita. In conseguenza la proprietà dell'erba è de' rispettivi possessori , a' quali sarà lecito chiudere i proprj fondi.

Art. 2. Il Comune di Montecorvino resta assoluto dall'annua prestazione dei ducati 700 , estaglio del diritto di fida dichiarato legittimo dalla Commissione feudale.

Art. 3. Sarà dato un compenso alla mensa di Salerno durante la vita solamen-

mente dell'attuale Arcivescovo in annui ducati 700 soggetti allo stesso peso fondiario sinora pagato dalla detta mensa, o pure ritenuto dal Comune. Per ora riceverà questo compenso, dalle rendite sequestrate della vicina mensa di Sarno.

Art. 4. I nostri Ministri della Giustizia, dell'Interno, e delle Finanze, ciascuno per la parte, che gli spetta, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto. — Firmato — GIOACCHINO NAPOLEONE. — Da parte del Re — Il Ministro Segretario di Stato — Pignatelli — Per copia conforme — Il gran Giudice Ministro della Giustizia — Giuseppe Zurlo — Per copia conforme — D. Winspeare.

A dì 26 Aprile 1809.

Tra'l Comune d'Introdacqua in provincia dell'Aquila, patrocinato dal signor Camillo de Marinis;

E l'ex-barone Trasmondi, difeso dal signor Paolo Tambelli;

Sul rapporto del Cancelliere.

Il Comune ha dedotto :

1. D'esser esentato dal pagamento di annui duc. 94 e gr. 90, che l'ex-barone esige sotto i titoli di colletta di S. Maria, e Bagliva.

2. Dalla prestazione di annui duc. 29 a titolo di erbaggio della montagna.

3. Finalmente di non competere all'ex-barone il diritto proibitivo di un mulino. Per l'opposto dall'ex-barone si è asserito che il Comune abbia violentemente costruito un mulino in suolo di
di

di esso ex-barone , e chè lo abbia animato con acque portate per fondi ex-feudali.

La Commissione ,

Intese le parti e'l Regio Procuratore ;

Relativamente agli annui ducati 94 e grana 90 , che si vogliono esigere sotto i titoli di Colletta di S. Maria , e di Bagliva , o danni dati , considerando , che così l' uno , come l' altro titolo sono aboliti dalla legge de' 2 di Agosto 1806 , e dalla legge de' 20 Maggio 1808 , decide che l'ex-barone se ne astenga , e per la bagliva adisca la Commissione de' titoli pel compenso .

Per rapporto alla prestazione degli annui ducati 29 per l'erba estiva della montagna , veduto lo strumento della compra dell'ex-feudo d'Introdacqua dell'anno 1649, *fol.* 21 , nel quale descrivendosi i corpi di rendita , espressamente si concede l'erbaggio della montagna , decide , che il Comune conti-
nui

nui all' ex-barone il pagamento degli enunciati annui ducati 29 a titolo di erbaggio.

Finalmente riguardo al mulino, niente di certo offerendo gli atti fabbricati sull' assunto, ha deliberato scriversi all' Intendente della provincia, perchè si compiaccia di verificare se il mulino dell' ex-barone, e quello della Università egualmente macinino, se quello dell' ex-barone abbia sofferto danno per la costruzione di quello del Comune, quale sia la natura del suolo, sul quale il mulino in quistione si è fabbricato, ed in fine se sia vero, che l'acquedotto praticato dal detto Comune sia nel suolo baronale, per potersi quindi, dietro i rischiarimenti che si avranno, darsi dalla Commissione le convenienti provvidenze di giustizia.

A dì 27 Aprile 1809.

Tra'l Principe di Tarsia, patrocinato dal signor Giuseppe Nisci ;

E 'l Comune di Tarsia , patrocinato dal signor Antonino de Peruta ;

Sulla proposizione del signor Giudice Pedicini.

Il Principe di Tarsia prima nell'abolita Regia Camera, e poi in questa Commissione ha fatto le seguenti quattro dimande contro il Comune di Tarsia.

1. Che l'Università suddetta dovesse continuare a pagargli annui duc. 1000 per le annualità di un capitale di ducati 20000, una con gli attrassi dal 1799 in quà.

2. Che dovesse pagargli ancora le annualità di due altri capitali, che i suoi antenati acquistarono, uno da Appio Ros-

Rossi per ducati 2050, ed un altro da Francesco dell'Aquila per ducati 2500, delle quali annualità ne fu sospeso il pagamento dalla detta Regia Camera sin dal 1743.

3. Che dovesse altresì pagargli gli attrassi di una partita fiscalia di annui ducati 147 dal 1799 fino a che ne fu fatta l'incorporazione alla Regia Corte.

4. Finalmente, che dovesse parimente pagargli gli attrassi dell'annua corrisponsione di ducati 141. 40 pe' corpi di zecca e portolania, che gli erano stati ceduti, quali attrassi gli ha pretesi dallo stesso anno 1799 fino al dì dell'abolizione de' corpi suddetti.

L'Università alle rapportate domande ha fatto le seguenti opposizioni.

Rapporto al credito di ducati 20000 ha detto, che la casa di Tarsia lo rappresentava per cessioni fattele da varj creditori, e che questi non avevano assensi Regj, tanto ciò vero che allora-
quan-

quando furono formati gli stati di essa Università , uno nel 1615 che fu fatto dal Consigliere Catalano , e l' altro nel 1628 dal Reggente Tappia , non vennero esibiti. Ha soggiunto , che sebbene i detti assensi si veggano asseriti nella partita del Banco di Vollaro , Solaro e Composta , colle quali Virginia Caracciolo allora Principessa di Tarsia fece i rispettivi pagamenti a' menzionati creditori , non di meno ciò non basta per dimostrare l' esistenza degli assensi suddetti. Ha attaccato poi d' invalidità le dette partite ; ma se anche valide si volessero credere , ha detto , che le medesime giustificano l' acquisto de' crediti per soli ducati 16250 , ma pe' restanti ducati 3750 fino alla somma di ducati 20000 mancano le partite. Quindi ha conchiuso , che avendo la casa di Tarsia esatti per tanti anni gli interessi di una somma , che non ha giustificato di aver pagata , l' indebitato

esat-

esatto bastava a coprire il capitale dei duc. 16250, che apparisce dalle partite di Banco.

Riguardo a' due crediti , che il Principe asseriva di aver acquistati da Appio Rossi e Gio: Francesco dell' Aquila , l'Università ha opposto , che non venivano giustificati da qualunque scrittura , e perciò non solamente doveva esser assoluta dal pagamento del capitale , ma bisognava condannarsi il Principe a restituire tutti gl' interessi esatti fino al 1743.

In quanto poi alla partita fiscalia ed a' corpi di zecca e portolania niente ha opposto.

La Commissione , intese le parti e 'l Regio Procuratore , ha fatto le seguenti considerazioni.

Per lo credito di ducati 20000 , ha rilevato dal fatto , che nel 1585 l'Università di Tarsia aveva contratti molti debiti , che tutti formavano la somma

ca-

precedenti cessioni di ragioni e quietanze da farsi a' creditori medesimi a di lei favore. Le condizioni furono tutte adempite, secondo si vede attestato da' Notari, e così il Banco pagò ciascun creditore. Dalle copie però delle partite di detto Banco estratte dall'Archivio dell'abolita Regia Camera, che si sono prodotte presso gli atti, costano i pagamenti fatti fino alla somma di ducati 16450, e manca la partita per la somma residuale de' ducati 3000, ma l'Archivario attesta di essersi trovati mancanti il libro secondo di cassa del 1585, ed il libro maggiore secondo, come pure i giornali del 1586, per aclarare come si fosse disposta la restante somma, quali libri dice, che forse si erano dispersi col tumulto popolare del 1701.

Per parte del Principe però si è esibita una copia legale d'istrumento stipulato nel 1587, col quale Ippolito San-

San-

Sanseverino barone di S. Donato uno de' menzionati creditori confessa di aver ricevuti da detta Virginia Caracciolo la somma di duc. 3000, ch'è quella giusto, che manca per compiere la suddetta somma di duc. 19450, e fa in favore della medesima la cessione di ragioni e la quietanza.

Si è detto di sopra, che l'istrumento del credito di Virginia Caracciolo col'Università fu stipulato per la somma di duc. 20000, e per opposto nel Banco se ne veggono depositati soli ducati 19450, vale a dire che manca la somma di duc. 550 per compiere quella di duc. 20000, ma dall'istrumento stesso apparisce che la detta residual somma fu pagata libera, così per soddisfare le terze a' creditori, come per altre occorrenze dell'Università.

Ha rilevato pure la Commissione, che il credito suddetto nel 1628, allora quando fu formato lo stato delle rendite

dite e pesi dell'Università dal Reggente Tappia, venne registrato tra gli altri instrumentarj di essa Università, e lo stesso fu praticato nel 1743 nella formazione dell'ultimo stato fatto in detto anno.

Per tali fatti la Commissione non ha potuto dubitare nè della veracità del credito, nè della versione del danaro in utile dell'Università. Di fatti a dimostrare ciò qual prova maggiore poteva dare il creditore? Non solo ha esibito l'istrumento del credito, ed i parlamenti de' cittadini, ma le partite di Banco de' pagamenti fatti, e queste partite tutte condizionate per pagarsi cioè a' creditori con assensi e precedente cessioni di loro ragioni in favore di detta Virginia, anzi a maggior cautela destinò costei un dottore di Cosenza Orazio di Chiara per invigilare alle cautele ed osservare tutte le scritture, e secondo le fedeli fatte da' Notari contenute nelle stes-

se partite, si vede che tutto fu adempito, e così il Banco pagò il denaro.

Sulle opposizioni poi fatte dall' Università, la Commissione ha considerato che i registri della cancelleria per gli assensi non cominciarono prima del 1610; Che il lasso di due secoli e mezzo, ed i pagamenti fatti dall' Università per tutto questo tempo senza contrasto bastano a far credere legittimi que' contratti. Quel che però ha tolto ogni dubbio è stato il vedere, che Virginia Caracciolo compratrice, la principel condizione che appose, nel depositare il danaro, fu quella di non liberarsi se non a' creditori con assenso. Questa condizione fu adempita, ed il Notajo che autenticò le polizze fece le fedi di esser i crediti roborati di assenso. Dunque come può oggi dubitarsi dell' esistenza degli assensi in quel tempo?

Ha considerato finoltre, che qualunque manchino le partite di Banco

in giustificazione della somma di ducati 3000, pure ciò sia accaduto per la dispersione di taluni libri del Banco, come di sopra si è detto. A questa mancanza però si è per parte del Principe supplito con essersi ultimamente esibito l'istrumento stipulato nel 1587, col quale Ippolito Sanseverino allora Barone di S. Donato, uno de' creditori dell' Università, confessa di aver ricevuti da Virginia Caracciolo duc. 3000, facendo a beneficio della medesima la cessione delle sue ragioni e la quietanza.

Per siffatte ragioni adunque la Commissione ha creduto, che non si dovesse negare al Principe di Tarsia la continuazione de' pagamenti degl' interessi sul capitale di duc. 20000.

Rapporto a' due altri crediti che per parte del principe di Tarsia si è detto di essersi da' suoi antenati acquistati, uno da Appio Rossi creditore di ducati 2050, e l'altro da Francesco del-
l'Aqui-

l' Aquila creditore di ducati 2500; la Commissione ha veduto, che in giustificazione del primo dal Principe non si è esibita, che una partita del banco dello Spirito Santo di questa Città del dì 24 Agosto 1621, da cui apparisce, che il Principe allora di Tarsia pagò a Dionisio Rossi per conto di suo fratello Appio ducati 1325 a compimento di ducati 2050 per la cessione fattagli di tal credito sull' Università di Tarsia. In giustificazione poi dell' altro credito acquistato da Francesco dell' Aquila si è esibito un istrumento stipulato a dì 5 maggio del 1645 con cui il suddetto dell' Aquila ratificò la transazione fatta col Principe, in forza della quale restarono al Principe medesimo cedute tutte le sue ragioni per lo credito menzionato, del quale disse essere stato reintegrato con sentenza del S. C.

Or queste due carte non sono sem-

brate sufficienti alla Commissione per l'ammissione de' detti due crediti, per i quali si trova sospeso al Principe di Tarsia il possesso di esigere per decreto della Regia Camera del 1744. M'a siccome per parte del Principe si è insistito per avere maggior tempo ad oggetto di rinvenire altre carte, che avrebbero pienamente giustificati detti crediti, così ha stimato di accordargli il termine di giorni 15 per dare in seguito le opportune provvidenze, tanto rispetto a' detti due capitali, che per le annate degl'interessi del capitale di ducati 20 mila attrassati dall' Università sin dal 1799, insieme cogli annui ducati 141 dovuti per fiscali, e con altri annui ducati 141. 30 per i corpi di zecca e portolanania.

Per tutte le considerazioni quindi di sopra fatte, la Commissione ha profferito la seguente sentenza:

Si condanni l' Università di Tarsia a

pa-

pagare in beneficio del Principe di Tarsia dal primo di Settembre dello scorso anno in poi l'interesse di annui ducati mille sul capitale di ducati ventimila acquistato da Virginia Caracciolo con istrumento de' 3 Settembre 1585. Per gl'interessi poi attrassati dal 1769 fino a tutto Agosto del passato anno, come pure per gli attrassi della partita di annui ducati 147 per fiscali, e degli altri annui ducati 141.40 per la zecca e portolania, resti salva la provvidenza da darsi, dopo che il Principe tra 'l termine di giorni 15 avrà esibito i documenti in giustificazione de' due capitali contra la stessa Università, uno di ducati 2050 proveniente da Appio Rossi, e l'altro di ducati 2500 ceduto, come si dice, da Francesco dell'Aquila.

Per le spese della lite restino le parti vicendevolmente assolute.

Num.

(282)

Num. 28.

*Dichiarazione per le abolite prestazioni
sotto il nome di colte.*

Napoli 29 Aprile 1809 — Il Gran
Giudice Ministro della giustizia — Ai
signori Presidente e Regio Procuratore
della Commissione feudale — Signori —
Vi acchiudo per intelligenza di cotesta
Commissione copia della circolare spe-
dita a tutti gl' Intendenti delle provin-
cie del Regno circa la cessazione ordi-
nata di ogni esazione sotto la denomi-
nazione di colta di S. Maria, di S. Pie-
tro, e di colta qualunque che potesse
mai esser in vigore nelle provincie —
Sono con sentimenti di perfetta stima —
G. Zurlo.

Napoli 29 Aprile 1809 — Il Gran
Giudice Ministro della giustizia — Ai
signori Intendenti delle provincie del
Regno — Signori — S. M. è stata in-
for-

formata , che una delle prestazioni comuni a tutti gli ex-feudi di Abruzzo , e frequentissima in tutti gli altri ex-feudi del Regno , è la *colta di S. Maria* ; e che simili prestazioni si esigono in alcuni altri ex-feudi sotto la denominazione di *colte di S. Pietro* , e di *colte* sotto diversi altri nomi. Queste colte , che si raccoglievano in determinati giorni dell' anno , e di cui l' antichità è la sola cagione , per la quale i baroni sono stati mantenuti nel possesso di esigerle , da' vecchi tribunali prima della legge abolitiva della feudalità , sono state considerate come una *Strena* per opinione de' più sensati scrittori del Foro. In fatti questa è la natura di tutte le prestazioni , che i baroni esigevano in un giorno stabilito dell' anno ; e l' antichità stessa della lor data mostra , ch' esse sieno della natura del *Calendatico* , una delle prime prestazioni de' feudi. Questa idea è confermata dal

dal vedersi, che le medesime non hanno mai avuto una causa di pagamento uniforme in tutt' i feudi , ne' quali si sono esatte ; dal che deriva che simili prestazioni non possono essere considerate , che personali , ed abolite. Se le suddette colte non fossero una strena non potrebbero esser altro che una *colletta* , giacchè i più antichi scrittori del Regno, che han preteso giustificare una tal' esazione , mentre han richiesta nella concessione la clausola *cum collectis* per rendere i baroni capaci di esigerla , han fatto una eccezione per la colta di S. Maria , fondandone la ragione sull' antichità , e sul solito. Or in questa opinione , la più favorevole alla colta di S. Maria ed alle altre simili sotto altri nomi , si contiene ugualmente la dimostrazione ch' esse sono abolite dalla legge de' 2 Agosto 1806. In fatti per queste ragioni la Commissione feudale si ha fatto uno stile di giudicare, di-

dichiarando abolite dalla suddetta legge de' 2 Agosto le colte specialmente di S. Maria. È per questo, che S. M. mi ha autorizzato a fare una spiegazione della detta legge, ed a dichiarare che le prestazioni tutte sotto il nome di *colte di S. Maria*, di S. Pietro, e di colte sotto qualsisia altro nome sono considerate come prestazioni personali ed abolite generalmente dalla legge de' 2 agosto 1806. Per effetto di questa dichiarazione, voi Signori Intendenti farete cessare ogni esazione sotto la denominazione di colta di S. Maria, di S. Pietro, e di colta qualunque che potesse mai esser in vigore in coteste provincie, e vi compiacerete accusarmi la ricevuta della presente lettera — Gradite i sentimenti della distinta mia stima — Per copia conforme — Il Gran-Giudice Ministro della giustizia — G. Zurlo — Per copia conforme — D. Win-
speare.

Num. 29.

Num. 29.

A dì 28 Aprile 1809.

FRA 'l Comune di S. Paolo in provincia di Capitanata, patrocinato dal signor Ezechiele Galante;

E 'l principe di S. Angelo, patrocinato dal signor Niccola Puoti;

Sul rapporto del signor giudice Pedicini.

Il Comune ha dedotto otto capi di gravetze contro il suo ex-feudatario.

Col quinto ha dimandato che quegli si astenga di più esigere gli annui ducati ventisette per diritto di legnare, non essendovi stati mai boschi in tutto il tenimento di Civitate, oggi S. Paolo.

Col sesto che cessi di esigere grana 20 a fuoco a titolo di focaggio.

Con l'ottavo finalmente che cessi di più arrogarsi il diritto di eligere l'ar-
ci-

ciprete curato, senza passargli la congrua.

La Commissione feudale, sulla requisitoria del Regio Procurator generale, considerando che le prestazioni contenute nel quinto, e nel sesto capo, come meramente personali sono state abolite dalla legge de' 2 Agosto 1806, dichiara che l'ex-barone si astenga di più esigere gli annui ducati ventisette per diritto di legnare, e le annue gr. 20 a fuoco sotto nome di focaggio.

Sull'ottavo dichiara abolito dalla legge de' 22 Dicembre 1808 il diritto di nominar l'arciprete curato di quella terra.

Su gli oggetti poi contenuti ne' capi 1 2 3 4 e 7, la Commissione considerando la necessità di verificare l'asserita qualità disabitata dell'ex-feudo nel tempo della sua concessione, commette all'ispettore del generale archivio sign. marchese Orlando una relazione, requi-

(288)

quisite le parti, ad istruzione della stessa Commissione sopra tutt' i documenti esistenti nel detto generale archivio allegati per la pretesa disabitazione.

Per copia conforme.

G. DE MARINIS Cancelliere.

N O T A.

Si avverte per la regolarità degli atti della Commissione , che per facoltà accordate da SUA MAESTA' , e comunicate da S.E. il G. Giudice Ministro della Giustizia , la Commissione stessa è autorizzata :

1. A decidere col numero di tre giudici , purchè sieno uniformi tutte le controversie che ad istanza del Regio Procuratore le sono presentate , essendo in questo numero.

2. A decidere tutte le cause nello stato in cui sono , quando le parti e i Comuni messi in mora ad esibire i documenti non l'abbiano fatto.

3. A decidere sul rapporto di qualunque giudice e del cancelliere , purchè sia destinato dal Presidente , non ostante qualunque distribuzione di commesse fatte precedentemente.

(290)

4. *A valersi per surrogati, non solo de' giudici della Corte di appello, ma anche di quelli della Commissione dei Titoli.*

IN-

I N D I C E

DE' DIRITTI E DELLE PRESTAZIONI,
SULLE QUALI SI È GIUDICATO.

APRILE 1809. N.° 4.

N. 1. *NELLA causa tra'l Comune di Palagiano, e'l Principe di Corsi. p.3*

1. Reintegra della metà della difesa del *Calzo* una co' frutti; e restituzione de'frutti percepiti dall'intera difesa.

2. Restituzione delle quantità ritratte a titolo di decima e di fida sul demanio di *Sanfelice*.

3. Reintegra della chiusa di *Lama di Lenne*: e restituzione de'frutti da essa percepiti, e dall'intera mezzana di *Lama di Lenne*.

4. Diritto proibitivo sui mulini e sui forni. t 2 4.

5. Pagamento della bonatendenza atrassata.
 6. Camera riservata e provvisione dell' erario.
 7. Reintegra della *Vasca*, e della strada pubblica aggregata al palazzo ex-baronale.
 8. Riconvenzione del Principe di Corsi per la revindica della difesa di *Sanfelice*, o pel diritto di decima in vece della proprietà della difesa.
- N. 2. Tra'l Capitolo di S. Nicola di Bari, e'l Comune di S. Nicandro. p. 16*
1. Modo di ripartirsi gli annui duc. 360 dovuti dal Comune ai possessori dei fondi nel demanio ex-feudale in compenso dei terraggi.
 2. Canone sulle chiusure de' cittadini nei fondi demaniali.
- N. 3. Tra'l Comune di S. Lucido, e'l Duca di Baranello. pag. 20*
1. Diritto proibitivo delle taverne.

2. Prestazione di carlini tre a persona per la paglia , e di grana quarantacinque da ogni possessore di buoi per le legna.
3. Elezione degli amministratori del Comune; e prestazione di ducati 15 per la nomina del màstro-giurato.
4. Diritto di decima , e dogana sul pesce.
5. Ufficj di portolania , e di zecca di pesi e misure.
6. Diritto di fida.
7. Diritto di proibire ai cittadini sui loro territorj l' uso dell' erba , e di fidarla ai forestieri.
8. Proibizione di costruir case e magazzini sui proprj poderi.
9. Venia degli agenti ex-baronali per raccogliere le proprie derrate.
10. Pertinenza del demanio ; ed uso civico sui demaniali dell'ex-feudo.

11. Casalinaggio.
12. Annuì redditi sui fondi rustici.
13. Credito di annui ducati 354 per varie rubriche.

*N. 4. Tra'l Comune di Casacanditella,
e'l Duca di Vacri. pag. 41*

1. Prestazione di carlini quattro per vendita delle legna fuori del paese ; e
2. di un tomolo di orzo per ogni bue d' aratro.
3. Diritto di costringere i cittadini al trasporto della paglia , delle legna , e de' terraggi ; di costringerli a servirsi de' suoi animali per la trebbia de' generi , ed a far da corrieri senza mercede ; di valersi delle donne pel trasporto dell' acqua ; e del serviente della corte pel suo servizio , e per coltivare i suoi territorj anche senza mercede.

4. Colletta di S. Maria.
5. Amministrazione di giustizia nel palazzo ex baronale; e diritto di tenervi le carceri comuni ad uomini, e a donne.
6. Diritto proibitivo de' forni.
7. Prestazione di galline, pollastri, ed altri comestibili; e diritto proibitivo sulla vendita e sul trasporto de' medesimi.
8. Nomina di tre cittadini per la scelta degli amministratori del Comune.
9. Diritto di pascolo sul demanio comunale.
10. Revindica della pizzicaria, del forno, e macello.
11. Abuso dell'ex barone di concedere ad altri i territorj colonici.
12. Prestazione del terzo sul frutto degli olivi, che l'ex barone pretende oltre del terraggio del tomolo per tomolo.

13. Diritto di succedere ai cittadini senza eredi.
14. Decima sugli animali.
15. Credito di annui ducati 14, e censo di annui duc. 9.
16. Pretensione di pagare i generi meno della voce.
17. Pesi catastali, e straordinarj.
18. Prestazione di ducati 12 per licenza degli usi civici.
19. Usurpazione di un territorio del Comune.
20. Abuso de' demanj ex feudali, nei quali l' ex barone impedisce ai cittadini l'uso di legnare, ed abuso ne' demanj universali, nei quali incide alberi di querce.
21. Esclusione de' cittadini dalla colonia delle terre ex feudali.
22. Decima dei porchetti.
23. Prestazione di carlini cinque pel cavamento delle pietre.

*N. 5. Tra Tommaso Egidio Brindisi
di Trivigno, e'l Principe di Belve-
dere.* pag. 62

Costruzione di un mulino.

*N. 6. Tra'l Comune di Roccasecca ,
ed i Regj demanj.* pag. 74

Colletta di S. Maria.

*N. 7. Tra'l Comune , e'l Principe di
Leporano.* pag. 76

Decima di olive.

*N. 8. Diritti giurisdizionali aboliti con
dichiarazione del Gran Giudice Mi-
nistro della Giustizia.* pag. 78

*N. 9. Tra'l Comune di Pietracatella ,
e'l suo ex barone.* pag. 80

Reintegra delle seguenti difese , e
demanj.

1. *Le Varche.*

2. *Profica e caccia frattona.*

t 5

3.

3. *De' bovi*, ossia *S. Donato*.
4. *Selvetta*.
5. *S. Nicola*.
6. *Li bussoli*.
7. Uffizj di piazza, bagliva, portolania, e zecca di pesi e misure.
8. Abuso del diritto di fida sul feudo di *Pescarello*.
9. Cessione de' mulini costrutti nel demanio comunale, o in vece della proprietà, prestazione sui medesimi.
10. Indennizzazione di taluni materiali per uso di fabbrica.
11. Camera riservata.
12. Credito di ducati 415 per diversi titoli.
13. Revindica delle difese di *Guardia e Casalpiano*.
14. Proprietà del demanio di *Pietracatella*.
15. Diritto di tagliar alberi nell'ex feudo di *Pescarello*.

16. Decima su i demanj ex feudali.

17. Bonatendenza attrassata.

N. 10. Prestazione sotto il titolo di terze baronali di Abruzzo abolite con dichiarazione del Gran Giudice Ministro della Giustizia. pag. 100

N. 11. Tra 'l Comune , e 'l Duca di Martina. pag. 103

1. Restituzione delle quantità ritratte dalla gabella della farina dal 1642 al 1741.

2. Credito istrumentario di ducati 12857 preteso dal Duca.

3. Altro credito di ducati 2350.

4. Pertinenza delle *fossate*.

5. Diritto di pascere , e di ghian-dare nelle contrade di *S. Antuono* e *poltri* anche in tempo di parata.

6. Camera riserbata.

7. Credito di ducati 5000 , e loro annualità.

Riconvenzione del Duca.

8. Reintegra de' mulini.
9. Diversi crediti di duc. 11200.
10. Emolumento ritratto dalla raccolta degli acini di grano nelle pile de' mulini.
11. Reintegra del bosco delle *chianelle*.
12. Demolizione dei parchi nel territorio ex feudale.

N. 12. Tra 'l Comune , e 'l Duca di Furitto. pag. 133

Restituzione delle decime esatte nei demanj universali pendente la lite.

N. 13. Tra 'l Comune di Castellana , e 'l Conte di Conversano. pag. 135

Restituzione delle decime esatte, in forza dell'obbligo dell'ex barone.

N. 14. Tra 'l Comune di Baragiano , e 'l Principe di Torella. pag. 136

(301)

1. Decime sul territorio del Comune.
2. Estensione de'demanj comunali.
3. Censi sulle case , vigne , ed altri territorj alborati.
4. Crediti istrumentarj di ducati 5000.
5. Pagamento di annui ducati 45 per censi su i territorj d' *isca della botte* , o *boschetto* ; e per la *bagliva*.

N. 15. *Tra'l Comune di Rajano, e'l Marchese di Cajazzo.* pag.158

1. Reintegra di una parte della selva delle *Morretelle*.
2. Pagamento di honatenenza atrassata.
3. Credito di ducati 350.
4. Proprietà di una parte della selva di *Santangelo*.
5. Pertinenza del territorio detto *Scialatore*.

N.16.

N. 16. Tra 'l Comune di Montecorvino, e la Mensa Arcivescovile di Salerno. pag. 170

Prestazione annua di duc. 1100 pei diritti di bagliva colla fida, e diffida, di portolania, di piazza, di zecca di pesi e misure, e di scannaggio ceduti al Comune.

N. 17. Tra 'l Comune di Acquaformosa, e 'l Principe di Bisignano. pag. 202

1. Casalinaggio.
2. Decime degli animali.
3. Censo di annui duc. 12.
4. Apertura di una pubblica difesa.
5. Libertà di legnare.

N. 18. Tra 'l Comune di Cirò, e la Principessa di Tarsia. pag. 206

1. Bonatenenza, e dazio sul tabacco, e sulle strade.
2. Credito di ducati 1600 preteso dalla Principessa di Tarsia.

N. 19.

N. 19. Tra'l Comune di Canosa, e'l suo ex-barone. pag. 215

1. Legittimità di annui ducati 72 soliti pagarsi dal Comune.

2. Pertinenza di due versure di territorio intorno al pozzo di S. Giorgio.

N. 20. Validità delle convenzioni tra Comuni, ed ex-baroni secondo la dichiarazione del Gran Giudice Ministro della Giustizia. pag. 219

N. 21. Tra'l Comune di Alberona, e'l Gran Priore di Barletta. p. 220

1. Qualità del demanio.

2. Abuso di giurisdizione.

3. Uffizj di piazza, e di bagliva.

4. Patronato della Chiesa del Comune.

5. Decima del grano, ed orzo.

6. Usurpazione di taluni fondi fatta dal Barone.

7. Decima del vino mosto, de' legumi, e del grano d'india.

N. 22. Tra'l Comune delle Noci, e'l Conte di Conversano. pag.235

1. Vigesima sui prodotti dell'intero territorio.
2. Restituzione del deposito di una parte delle dette vigesime ordinata dal già S. C.

N. 23. Tra'l Comune di Palata, e'l Duca di Villermosa. pag.249

1. Prestazione di annui ducati 12 per regalia di presciutto.
2. Diritto di abitazione.
3. Reintegra della metà dell'estaglio della panetteria.
4. Uffizj di Bagliva.
5. Terraggio sul bosco di *S. Clemente*.
6. Decima sull'intero territorio.
7. Contribuzione della paglia per uso

uso del Duca, e del suo agente.

8. Canone sugli orti, e sulle cortine delle vigne nel suddetto bosco di *S. Clemente*.

N. 24. Tra'l Comune di Tavenna, e'l Duca di Villermosa. pag. 257

1. Imposizioni di nuovi dazj, ed alterazione di terraggi sui seminati; e della fida sugli animali nel bosco.
2. Focaggio.
3. Prestazione di annui ducati 10 per regalia di presciutto.

N. 25. Diritti di fida, e di diffida nel territorio di Montecorvino aboliti con real decreto. pag. 262

N. 26. Tra'l Comune d'Introdacqua, e'l suo ex-barone. pag. 266

1. Colletta di S. Maria, e bagliva.
2. Erbaggio della montagna.

3. Diritto proibitivo di un mulino.

4. Pertinenza di un mulino.

N. 27. Tra'l Principe, e'l Comune di Tarsia. pag. 269

1. Credito di duc. 20000 , e loro annualità.

2. Altri due crediti di duc. 4550.

3. Fiscalarij.

4. Uffizj di zecca, e portolania.

N. 28. Prestazioni sotto nome di colte abolite con dichiarazione del Gran Giudice Ministro della Giustizia p. 282

N. 29. Tra'l Comune di S. Paolo, e'l Principe di S. Angelo. pag. 286

1. Diritto di legnare.

2. Focaggio.

3. Elezione dell'Arciprete curato.



